

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

859^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-74

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 75-109

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)*111-155

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		VILLONE (DS), relatore	Pag. 8, 15, 28 e <i>passim</i>
RESOCONTO STENOGRAFICO		MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali	11, 15, 29 e <i>passim</i>
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	GUBERT (Misto-Centro)	12, 29, 32 e <i>passim</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	1	D'ONOFRIO (CCD)	13, 19, 64
DISEGNI DI LEGGE		CUSIMANO (AN)	13, 18
Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:		SCHIFANI (FI)	13, 15
(4368) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)		CASTELLI (LFNP)	13
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163		DONDEYNAZ (Misto-LVA)	14, 25
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):		PASTORE (FI)	15
PRESIDENTE	2, 5, 6 e <i>passim</i>	MARCHETTI (Misto-Com)	15, 25, 39
NIEDDU (DS)	2	* ROTELLI (FI)	14, 15, 24 e <i>passim</i>
BATTAGLIA (AN)	5	MONTAGNINO (PPI)	20
MELONI (Misto-PSd'Az)	6, 39, 51 e <i>passim</i>	* FIGURELLI (DS)	20, 21
		MORO (LFNP)	22, 36, 40 e <i>passim</i>
		CIRAMI (UDEUR)	22
		PETTINATO (Verdi)	23
		CABRAS (DS)	24, 40
		LA LOGGIA (FI)	24, 59, 62
		PIANETTA (FI)	37
		CAMO (Misto-DU)	37
		MULAS (AN)	47, 49, 55
		PASQUALI (AN)	62
		TIRELLI (LFNP)	63
		Verifiche del numero legale	14, 31, 32 e <i>passim</i>
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	23, 29, 33 e <i>passim</i>
		Discussione e approvazione:	
		(3157-B) SMURAGLIA ed altri. - Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
		DUVA (DS), relatore	68
		CORLEONE, sottosegretario di Stato per la giustizia	69
		LAURO (FI)	70
		GASPERINI (LFNP)	71
		MULAS (AN)	71

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP.

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE Pag. 72

INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE 72

LAURO (FI) 72

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DEL 15 GIUGNO 2000** 73*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 4368:**

Articolo 1 ed emendamenti 75

Articolo 2 ed emendamenti 83

Articolo 3, proposta di stralcio ed emenda-
menti 87

Articolo 4 e proposte di stralcio 94

DISEGNO DI LEGGE N. 3157-B:

Articoli da 1 a 6 107

*ALLEGATO B***INTERVENTI**Testo integrale della relazione del senatore
Duva sul disegno di legge n. 3157-B 111**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUA-
TE NEL CORSO DELLA SEDUTA** Pag. 114**COMMISSIONI PERMANENTI**

Approvazione di documenti 125

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 125

Assegnazione 126

Rimessione all'Assemblea 126

GOVERNO

Trasmissione di documenti 126

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI**

Annunzio 72

Apposizione di nuove firme a interrogazioni 155

Mozioni 127

Interpellanze 129

Interrogazioni 130

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,40 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(4368) *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano* (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino

ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)

e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione generale.

NIEDDU (DS). Il provvedimento rappresenta un significativo segnale di attenzione alle sollecitazioni giunte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome, paradossalmente rimaste attardate rispetto a quelle a statuto ordinario in tema di modifiche della legge elettorale, della forma di governo e del sistema di elezione del consiglio regionale. Il testo è coerente con la volontà di innovare l'architettura istituzionale in senso federalista inquadrandola in un rinnovato vincolo unitario nazionale. Tuttavia, va segnalato l'arretramento compiuto dalla Commissione con la soppressione della norma con la quale, passando dalla consultazione all'accordo tra Stato e regione Sardegna in tema di modifiche allo statuto per la parte relativa al regime del patrimonio e delle entrate, veniva esaltato il rapporto tra uguali instaurato tra la regione e l'autorità centrale; per queste ragioni sottoscrive l'emendamento 3.315. Le resistenze al cambiamento sono sempre comprensibili, ma appare discutibile motivare l'opposizione al testo in esame con presunte limitazioni dell'autonomia statutaria, che anzi viene riaffermata e rafforzata, anche attraverso le norme transitorie. *(Applausi dal Gruppo DS e del senatore Robol).*

BATTAGLIA (AN). Il provvedimento segna un notevole passo avanti per la Sicilia cui viene data pari dignità rispetto alle regioni a statuto ordinario che hanno già potuto procedere all'elezione diretta del presidente. Chiede pertanto un impegno ad approvare senza modifiche l'articolo 1 ed a garantirgli una corsia preferenziale, affinché i problemi sorti in relazione alle modifiche agli statuti di altre regioni non impediscano lo svolgimento delle prossime elezioni regionali siciliane con il nuovo regime, garanzia di stabilità e governabilità. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Porcari).*

MELONI (Misto-PSd'Az). Il Partito Sardo d'Azione condivide l'impianto generale delle modifiche statutarie indicate nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, peraltro richieste dallo stesso consiglio regionale sardo. È invece impossibile condividere le norme che introducono in via transitoria l'elezione diretta del presidente della giunta, contraddittorie e tali da influire negativamente sull'autonomia legislativa regionale, come dichiarato anche nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il principio federalista va affermato evitando lesioni e limitazioni delle autonomie e delle specialità. A tale pro-

posito appare necessario ripristinare il testo licenziato dalla Camera dei deputati per quanto riguarda la lettera *q*) dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VILLONE, *relatore* Dal dibattito è emersa la generale condivisione circa la grande rilevanza politica e costituzionale del provvedimento, ma sono sorte perplessità a proposito delle norme transitorie, che presentano effettivamente disomogeneità e sono quindi perfettibili; al riguardo però, con l'eccezione delle modifiche allo statuto del Trentino Alto Adige, che ponevano problemi di natura tecnica, si è ritenuto preferibile mantenere il testo approvato dalla Camera poiché frutto del confronto con le autonomie locali, nella considerazione peraltro che le regioni possono in qualunque momento modificare il regime transitorio indicato. Il disegno di legge non nega la natura pattizia degli statuti vigenti, i quali del resto presentano norme a rigidità differenziata, disciplinando anche materie per le quali l'intesa con lo Stato non è indispensabile complemento della natura pattizia del rapporto. La contrarietà all'obbligo di accordo tra Stato e regioni sul regime delle entrate deriva dalla considerazione che queste materie non sono limitate al solo ambito regionale ma investono inevitabilmente la comunità nazionale e quindi profili normativi che andranno più opportunamente discussi nell'ambito del disegno di legge sul federalismo.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Esprime soddisfazione per il metodo seguito durante l'esame del provvedimento in Commissione, per il costante contatto con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, che si auspica possa favorire la deliberazione in prima lettura del disegno di legge costituzionale da parte di entrambi i rami del Parlamento prima della pausa estiva affinché nelle consultazioni del prossimo anno per l'elezione dell'Assemblea siciliana sia possibile applicare le nuove norme. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS e Misto-SVP e del senatore D'Urso*).

GUBERT (*Misto-Centro*). Ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, propone di non passare all'esame degli articoli e chiede la verifica del numero legale.

D'ONOFRIO (*CCD*). È contrario a tale proposta.

CUSIMANO (*AN*). Anche il suo Gruppo è contrario.

SCHIFANI (*FI*). Il Gruppo FI è favorevole a proseguire l'esame del provvedimento.

CASTELLI (*LFNP*). Il suo Gruppo voterà a favore della proposta di non passare all'esame degli articoli del provvedimento, che dimostra

quanto sia radicata la scarsa attenzione verso le questioni concernenti regioni diverse da quella della capitale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli avanzata dal senatore Gubert.

BUCCIARELLI, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROTELLI (*FI*). Rinuncia ad illustrare l'1.300.

DONDEYNAZ (*Misto-LVA*). Ritira l'1.301 e l'1.319.

PASTORE (*FI*). Ritira tutti gli emendamenti presentati, chiedendo al relatore di confermare in Aula l'interpretazione della lettera *b*) del comma 1 resa in Commissione affari costituzionali.

MARCHETTI (*Misto-Com*). Ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

SCHIFANI (*FI*). Sottoscrive e ritira l'1.324.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Besostri, dichiara decaduti l'1.312 e l'1.322.

VILLONE, *relatore*. È contrario all'1.300.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Concorda con il relatore.

ROTELLI (*FI*). Ritira l'1.300.

SCHIFANI (*FI*). Il suo Gruppo voterà a favore dell'articolo 1, che rispecchia una deliberazione dell'Assemblea siciliana per la riforma dello statuto. Permane la consapevolezza dell'incompletezza della norma, derivante dalla mancata introduzione dell'incompatibilità tra carica di assessore e elezione a deputato regionale, causata dalla necessità di accelerare l'iter del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD e del senatore Gubert*).

CUSIMANO (*AN*). L'articolo 1, che si pone in linea con i contenuti della legge-voto approvata dall'Assemblea regionale siciliana, fornisce una risposta positiva all'esigenza di stabilità e di governabilità che l'attuale

statuto siciliano non riesce a soddisfare. Pertanto, nel chiedere che su tale articolo si svolga la votazione nominale con scrutinio simultaneo elettronico, auspica che successivamente si possa procedere ad uno stralcio o ad altra soluzione procedurale che permetta di applicare la nuova disciplina già dalla prossima tornata elettorale in Sicilia.

D'ONOFRIO (CCD). Il suo Gruppo voterà a favore dell'articolo 1 e si impegna a favorire l'entrata in vigore definitiva di tali norme per consentire che le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea siciliana nel prossimo anno si svolgano con procedure rinnovate.

MONTAGNINO (PPI). Anche il suo Gruppo voterà a favore di tale articolo, che è conforme alla deliberazione dell'Assemblea regionale siciliana e che risponde alle attese dei cittadini, soprattutto sotto il profilo della stabilità del governo regionale. (*Applausi dal Gruppo PPI e dei senatori Pinggera e Tomassini*).

Presidenza del presidente MANCINO

FIGURELLI (DS). Anche i senatori DS voteranno a favore di tale articolo, avendo peraltro rinunciato a presentare emendamenti, compreso quello teso a stabilire l'incompatibilità tra la carica di assessore e l'elezione a componente dell'Assemblea regionale. Tuttavia, per favorirne l'approvazione definitiva non è opportuno procedere ad uno stralcio della norma, in quanto occorre scongiurare il pericolo di provocare disuguaglianze tra i cittadini delle varie regioni a statuto speciale. (*Applausi dal Gruppo DS. Congratulazioni*).

MORO (LFNP). Anche il Gruppo della Lega Nord voterà a favore dell'articolo 1. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

CIRAMI (UDEUR). Richiamando le ragioni precedentemente esposte da altri colleghi e pur ritenendo che sarebbe stato preferibile affermare l'incompatibilità tra assessori e consiglieri regionali, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo all'articolo 1. (*Applausi dal Gruppo UDEUR. Congratulazioni*).

PETTINATO (Verdi). Con soddisfazione i Verdi voteranno a favore dell'articolo 1, nel cui spirito si riconoscono pienamente. (*Applausi Verdi*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 1. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD e LFNP).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROTELLI (*FI*). Chiede l'accantonamento dell'articolo per procedere prima all'esame dell'articolo 3.

CABRAS (*DS*). Esprime parere contrario alla proposta di accantonamento.

Il Senato, dopo controprova chiesta dal senatore LA LOGGIA (FI), respinge la proposta di accantonamento avanzata dal senatore Rotelli.

MARCHETTI (*Misto-Com*). Ritira i propri emendamenti.

DONDEYNAZ (*Misto-LVA*). Dà conto dei propri emendamenti, la cui eventuale mancata approvazione determinerà il suo voto contrario all'articolo.

ROTELLI (*FI*). Illustra i suoi due emendamenti, considerando inaccettabile il ricatto imposto in cambio dell'approvazione della articolo riguardante la regione Sicilia. È improponibile che sia lo Stato centrale a stabilire la forma di governo delle regioni, come sostenuto anche da autorevoli costituzionalisti dell'area della maggioranza. Le leggi costituzionali che si stanno predisponendo hanno tutte il carattere della strumentalità ai fini dell'ottenimento di interessi specifici dell'attuale maggioranza. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, LFNP e CCD e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

VILLONE, *relatore*. L'unitarietà del provvedimento in esame non è in discussione, per cui è strumentale qualunque richiesta di stralcio. I dubbi avanzati da alcuni costituzionalisti si riferiscono alla stessa autonomia speciale. Alcuni degli emendamenti presentati, come quelli del senatore Dondeynaz, hanno addirittura portata maggiore rispetto allo stesso provvedimento. Esprime dunque parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Comunica che è esaurito il tempo a disposizione del relatore.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Concorda con il relatore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GUBERT (Misto-Centro), respinge l'emendamento 2.301.

ROTELLI (*FI*). A beneficio del senatore Villone, tiene a precisare che il professor Ruggeri ha effettivamente ritenuto sottratta all'Assemblea

regionale siciliana la materia della legge elettorale. Chiede poi la verifica del numero legale sul 2.302.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, è respinto il 2.302.

ROTELLI (FI). Insiste sul 2.303, chiedendo la verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge il 2.303. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GUBERT (Misto-Centro), è quindi respinto il 2.304.

PRESIDENTE. Il 2.306 decade per assenza del presentatore.

GUBERT (Misto-Centro). Chiede la votazione nominale elettronica sul 2.307 e fa suoi tutti gli emendamenti presentati dal senatore Besostri.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GUBERT (Misto-Centro), sono respinti il 2.307 e il 2.308. È poi respinto il 2.309. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GUBERT (Misto-Centro), è quindi respinto il 2.310. Sono successivamente respinti il 2.311 e il 2.312.

PRESIDENTE. Poiché l'ultima frase dell'emendamento 2.313 è improcedibile a seguito del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5^a Commissione permanente, passa alla votazione della prima parte dello stesso.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MORO (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 2.313 fino alle parole «giudici di pace».

PIANETTA (FI). Sottoscrive il 2.315.

CAMO (Misto-DU). Anch'egli sottoscrive l'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GUBERT (Misto-Centro), è respinto il 2.315.

ROTELLI (FI). Forza Italia voterà contro l'articolo 2, in quanto non si può accettare la volontà di differenziare a tutti i costi le regioni a statuto speciale da quelle a statuto ordinario. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Gubert. Applausi ironici dal Gruppo DS).

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROTELLI (FI). Propone lo stralcio dell'articolo e chiede che la votazione sia preceduta dalla verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge la proposta di stralcio dell'articolo 3.

MARCHETTI (Misto-Com). Ritira gli emendamenti all'articolo 3.

ROTELLI (FI). Illustra gli emendamenti 3.302 e 3.330.

MELONI (Misto-PSd'Az). Illustra il 3.314, che reintroduce il principio dell'intesa con la regione sulle modifiche allo statuto in tema di finanze e patrimonio, nella considerazione che ripristinando il testo approvato dalla Camera si eviterebbe la riapertura di inutili discussioni nell'altro ramo del Parlamento. Le norme di carattere generale in questa materia mal si adattano alla specificità delle realtà regionali, in particolare di quella sarda. *(Applausi del senatore Gubert).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

VILLONE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti per le motivazioni espresse nel corso del dibattito.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Concorda con il relatore.

ROTELLI (FI). Le motivazioni addotte dal senatore Meloni appaiono comprensibili, anche se il testo approvato dalla Camera dei deputati non era la migliore soluzione possibile. Le modifiche decise in Commissione sono il prezzo pagato alle spinte centraliste dei Democratici di sinistra. *(Applausi dei senatori Travaglia e Gubert).*

GUBERT (Misto-Centro). Chiede la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 3.301, preannunciando l'apposizione della propria firma a tutti gli emendamenti del senatore Besostri.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 3.301. Con distinte votazioni precedute dalle verifiche del numero legale, chieste dal senatore ROTELLI (FI), il Senato respinge gli emendamenti 3.302 e 3.303. Risulta quindi respinto il 3.306. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore GUBERT (Misto-Centro), il Senato respinge l'emendamento 3.307.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GUBERT (Misto-Centro), risultano quindi respinti gli emendamenti 3.308, 3.310 e 3.312. Previa verifica del numero legale, chiesta ancora

dal senatore GUBERT (Misto-Centro), il Senato respinge l'emendamento 3.313.

MELONI (*Misto-PSd'Az*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 3.314.

MULAS (*AN*). Sottoscrive l'emendamento e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

ROTELLI (*FI*). Dichiara il voto contrario di Forza Italia poiché l'istituto dell'intesa tra Stato e singole regioni crea il rischio di trattamenti differenziati, da evitare soprattutto in tema di finanze regionali.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 3.314. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore GUBERT (Misto-Centro), il Senato respinge gli identici 3.316 e 3.317.

MULAS (*AN*). Dichiara voto contrario all'emendamento 3.319, così come contrario è stato il voto di Alleanza Nazionale agli emendamenti 3.316 e 3.317, volti a sopprimere norme tendenti a garantire governabilità e stabilità alla regione sarda.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MORO (LFNP), il Senato respinge il 3.319. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GUBERT (Misto-Centro), viene quindi respinto il 3.320. Risulta respinto anche l'emendamento 3.321.

MELONI (*Misto-PSd'Az*). Dichiara voto favorevole alla soppressione del comma 4, unaa norma transitoria introdotta a seguito della recente crisi della governo regionale sardo, che stabilisce la decadenza del consiglio in carica.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GUBERT (Misto-Centro), il Senato respinge l'emendamento 3.322.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 3.

CABRAS (*DS*). L'emendamento 3.314 era stato presentato per ripristinare il testo della Camera ed avere più garanzie dell'approvazione in prima deliberazione del disegno di legge prima della pausa estiva. Il suo ritiro ha fatto seguito alle dichiarazioni del Ministro, per garantire una pausa di riflessione sull'argomento. Tuttavia va ribadito che sarebbe un errore omologare il trattamento riservato alle diverse regioni a statuto ordinario e speciale. (*Applausi dal Gruppo DS*).

ROTELLI (*FI*). Invita il Presidente del Senato ad informare il Presidente della Repubblica che la maggioranza, nel momento in cui si appresta a presentare una proposta di riforma della legge elettorale nazionale, si

accinge ad approvare la riforma costituzionale di ben cinque statuti, con rilevanti modifiche alla legge elettorale della regione Trentino Alto Adige, nonostante il voto contrario della Casa delle libertà. (*Applausi del senatore Lauro*).

MULAS (AN). Dopo la grave crisi attraversata dal governo regionale sardo, appaiono maturi i tempi per approvare modifiche dello statuto che vadano al senso della stabilità, della governabilità e del rispetto del voto e delle aspettative del corpo elettorale. Per questi motivi, pur non concordando con la soppressione della lettera *q*), Alleanza Nazionale esprimerà voto favorevole sull'articolo 3. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MELONI (*Misto-PSd'Az*). Nonostante la mancata approvazione delle proposte di modifica al testo approvato dalla Commissione, dichiara voto favorevole all'articolo 3 poiché lascia piena autonomia alla regione Sardegna di determinate la legge elettorale e la forma di governo regionale.

Il Senato approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Appare evidente che non tutta la Casa delle libertà ha votato come preannunciato dal senatore Rotelli.

Passa all'esame dell'articolo 4 e delle proposte di stralcio ad esso riferite.

GUBERT (*Misto-Centro*). Lo stralcio dell'articolo 4 eviterebbe l'ulteriore spoliazione delle competenze regionali del Trentino Alto Adige – essenziali in quanto elemento di collegamento tra le diverse entità linguistiche – richiesta dalla SVP per interessi di natura elettorale. Inoltre, lo stralcio favorirebbe un passaggio celere del disegno di legge in seconda lettura alla Camera dei deputati.

LA LOGGIA (FI). Sottoscrive e illustra la proposta di stralcio n. 2. Premesso che il senatore Rotelli ha espresso correttamente la posizione della Casa delle libertà, salvo la possibilità di autonome posizioni dei singoli Gruppi parlamentari su ciascun articolo, ritiene sia stato un errore trattare congiuntamente la riforma di tutti gli statuti speciali, tenuto conto delle diverse esigenze delle cinque regioni e soprattutto considerando la possibilità di un inasprimento del dibattito politico, per di più in prossimità delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN e del senatore Gubert*).

PASQUALI (AN). Illustra la proposta di stralcio n. 3 e insiste per la sua approvazione, affinché le questioni connesse alla riforma dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige siano affrontate con maggiore ponderazione, per superare la condizione di fatto minoritaria della popolazione di lingua italiana rispetto a quella di lingua tedesca. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD e del senatore Gubert*).

TIRELLI (LFNP). La Lega Nord è favorevole alle diverse proposte di stralcio presentate, che tendono a procrastinare la discussione al fine di recepire gli orientamenti dei rispettivi consigli regionali; invece, per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, si cede al ricatto della SVP, che ritiene di rappresentare la maggioranza della popolazione di quella regione. (*Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Gubert*).

ROTELLI (FI). Chiede la votazione nominale a scrutinio simultaneo elettronico sulla proposta di stralcio.

D'ONOFRIO (CCD). L'approvazione della proposta di stralcio concernente la riforma dello statuto speciale del Trentino Alto Adige costituisce un banco di prova fondamentale per il rispetto degli impegni assunti dal Governo Amato e dalla maggioranza; la sua eventuale reiezione provocherebbe l'indisponibilità della sua parte politica di fronte a qualsiasi tentativo di attuare le riforme istituzionali. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI, AN e LFNP e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. L'impegno assunto di fronte all'Assemblea regionale siciliana era di portare in Aula il disegno di legge costituzionale; l'approvazione nella sua interezza o nella sola parte relativa a quella regione dipende dalla volontà dell'Assemblea del Senato. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-SVP*). In merito alla richiesta di votazione mediante procedimento elettronico sulla proposta di stralcio, ricorda che gli articoli 101 e 93 del Regolamento prevedono la votazione per alzata di mano.

VILLONE, *relatore*. La proposta di stralcio è strumentale perché avanzata dagli stessi Gruppi parlamentari che poi osteggiano l'iter del disegno di legge costituzionale. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR*).

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Sorprende la posizione espressa dal senatore D'Onofrio, in quanto nel lungo dibattito svoltosi in Commissione, soprattutto alla Camera dei deputati, non è mai stato messo in collegamento lo sforzo di riforma costituzionale con l'esigenza di modificare le modalità di elezione dei presidenti delle regioni a statuto speciale. Peraltro, anche il consiglio regionale del Trentino Alto Adige, a maggioranza, si è pronunciato a favore dell'approvazione del testo ora all'esame del Senato. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-SVP. Commenti dal Gruppo CCD*).

Con votazione per alzata di mano, seguita dalla controprova chiesta dal senatore D'ONOFRIO (CCD), il Senato respinge le identiche proposte di stralcio nn. 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Secondo le determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3157-B) SMURAGLIA ed altri. – Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale, e autorizza il senatore Duva a svolgere la relazione orale.

DUVA, *relatore*. Il disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato oltre un anno fa e modificato dall'altro ramo del Parlamento, costituisce un segnale di attenzione nei confronti del mondo carcerario, tendendo a favorire il lavoro dei detenuti e l'attività formativa soprattutto dei giovani. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, UDEUR e Misto-Com).

PRESIDENTE. Avverte che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo aderisce al dibattito svoltosi in Commissione. (Generali applausi).

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame. (v. Resoconto stenografico). Passa quindi all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Avverte che gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli 4, 5 e 6.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

LAURO (FI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, più per una questione di principio che per la realtà del mondo carcerario. (Applausi del senatrice Scopelliti).

GASPERINI (LFNP). Annuncia il voto favorevole.

MULAS (AN). Anche il suo Gruppo voterà a favore, pur esprimendo riserve sulla conduzione del settore carcerario, come dimostra la recente vicenda di Sassari (*Applausi dal Gruppo AN*).

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che nella seduta di venerdì non potrà svolgersi il dibattito sulla mozione dei senatori Migone ed altri, in vista del Consiglio europeo che si svolgerà in Portogallo, data l'indisponibilità del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

LAURO (FI). Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-03718, relativa alla Conferenza nazionale per il turismo che si terrà ai primi di luglio.

PRESIDENTE. La sollecitazione sarà trasmessa al Governo.

BUCCIARELLI, *segretario*. Dà annuncio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 15 giugno. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 20,21.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,35*).
Si dia lettura del processo verbale.

RESCAGLIO, *f.f. segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cecchi Gori, Daniele Galdi, Debenedetti, De Martino Francesco, Di Pietro, Fumagalli Carulli, Fusillo, Guersoni, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Maceratini, Manconi, Pagano, Palumbo, Papini, Passigli, Pellegrino, Piloni, Reccia, Rocchi, Siliquini, Taviani, Volcic.

È assente per incarico avuto dal Senato la senatrice De Zulueta, per partecipare con la delegazione internazionale dell'ONU all'osservazione delle prossime elezioni nello Zimbabwe.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,40).

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(4368) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)

- e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione generale, che adesso riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Nieddu. Ne ha facoltà.

NIEDDU. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge costituzionale al nostro esame rappresenta un significativo segnale di attenzione, sollecitato da pronunciamenti delle varie regioni e province interessate, oltre che da un disegno di legge costituzionale del marzo 1998 proposto dal consiglio regionale della Sardegna. Un segnale, dunque, atteso... (*Brusì in Aula. Richiami del Presidente*). ...e sollecitato dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome, paradossalmente rimaste indietro rispetto all'analogo processo innovativo già introdotto in materia di autonomia statutaria ed elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario.

Infatti, benché per le regioni a statuto speciale e le province autonome la Costituzione già disponga statuti di autonomia, ai colleghi che hanno avanzato talune perplessità vorrei ricordare che del tutto analoga per le regioni ordinarie è la necessità di adeguare le leggi elettorali, la forma di governo e l'elezione del presidente della giunta regionale sulla base dei principi di rappresentatività e sicura governabilità delle istituzioni autonomiste. Non parliamo di esigenze astratte, ma di avvertite e fondate necessità, come è dimostrato da quanto avvenuto, ad esempio, in Sardegna

dopo l'ultima consultazione elettorale per il rinnovo del consiglio regionale, allorché, prima di riuscire a dare un governo alla regione, sono passati lunghi mesi, segnati da difficoltà ai limiti della convulsione istituzionale e da gravi lesioni del rapporto di fiducia tra istituzione autonomista regionale, cittadini e sistema economico dell'isola.

Peraltro, nel caso di una crisi dell'odierno quadro politico, non vi è negli attuali meccanismi istituzionali alcuna garanzia che non avvenga una replica di tali convulsioni. Ciò non toglie – lo voglio sottolineare – che occorra preservare la specialità autonomista della Sardegna e dunque riaffermare il peculiare rapporto pattizio sancito in Costituzione tra Stato, regioni e province autonome.

Richiamare adeguatamente le diverse ragioni politiche ed etnico-storiche che portarono l'Assemblea costituente a tale determinazione richiederebbe del tempo che in questa occasione non è concesso. Nel caso della Sardegna, vorrei solo ricordare che al riconoscimento storicamente più recente della specialità si pervenne ancora prima della scelta repubblicana e dell'avvio della fase costituente. Ciò senza riandare più indietro, al Regno di Sardegna e alle prerogative degli Stamenti, preesistenti fin dall'epoca giudiciale alla costituzione del Regno d'Italia.

Dunque, ragioni profonde sottostanno al sistema regionale differenziato sancito nella Carta costituyente della Repubblica.

Ad esse si sommano motivi, quali ad esempio l'insularità, e in generale ragioni più recenti; tra queste, la consapevolezza che alla complessità del mondo di oggi e alle diversificate realtà territoriali del nostro Paese può corrispondere meglio l'ampliamento degli spazi di autogoverno e di responsabilità della dimensione istituzionale regionale, anziché la scelta, opposta, di accentuazione del centralismo. Tutto ciò nel quadro di un solido, rinnovato, consapevole vincolo unitario nazionale e, allo stesso tempo, a Costituzione vigente, di una nuova dislocazione di risorse, poteri e prerogative nei livelli di governo più vicini ai cittadini, realizzantesi con i decreti legislativi attuativi della legge delega n. 59 del 1997.

Trovo il testo al nostro esame nel complesso coerente con questo spirito; tuttavia, segnalo al relatore, presidente Villone, e all'Assemblea che per quanto riguarda la Sardegna – ma ho sentito analoghe considerazioni dai colleghi che mi hanno preceduto nel dibattito in relazione ad altre regioni – rispetto al testo trasmessoci dalla Camera è stato compiuto un passo indietro riguardo all'impostazione concettuale richiamata. Mi riferisco alla soppressione della lettera *q*) dell'articolo 3, laddove, con riferimento all'articolo 54, comma 4, titolo VII, dello statuto della regione Sardegna, relativo alle modalità di revisione del titolo III dello statuto medesimo, si dispone la possibilità di modifica, con legge ordinaria della Repubblica, su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione. Nel testo della Camera, in luogo della dizione «sentita la regione», compariva l'espressione «d'intesa con la regione». Si tratta di passare dalla prerogativa della mera consultazione a quella dell'accordo, dunque, di un evidente rafforzamento e sottolineatura della natura pattizia fra eguali nel rapporto tra Stato e regioni. Non accogliere l'intesa come con-

retto più avanzato di corresponsabilità nell'evoluzione del rapporto pattizio, come è avvenuto in Commissione con la soppressione summenzionata, è a mio parere un errore per due ragioni.

In primo luogo, anche soltanto per opportunità politica, come è avvenuto per altri provvedimenti, ai fini del conseguimento più certo del risultato, vale a dire dell'approvazione definitiva del disegno di legge, sarebbe stato meglio non apportare alcuna modifica e approvare il testo come trasmesso dalla Camera.

In secondo luogo, con il rigetto dell'intesa si è assunta, a mio parere, una posizione arretrata. Questa posizione restituisce fiato all'attesa più estrema di chi sostiene che lo statuto regionale è una materia che va totalmente sottratta alla negoziazione con lo Stato, in quanto tale negoziazione sarebbe lesiva delle più piene prerogative in materia di autogoverno, discendenti da quella specialità che lo Stato stesso dichiara di riconoscere.

Peraltro, tale riconoscimento è ulteriormente affermato dalla previsione di un regime speciale per le materie oggetto dell'attuale provvedimento; speciale nel senso che le leggi regionali o provinciali in materia saranno sottratte al visto del Governo. La risultante di quella tesi è che il rapporto pattizio con lo Stato andrebbe reimpostato su basi non sovraordinate, bensì equiordinate.

Il senatore Cabras, che, essendo stato presidente della regione autonoma Sardegna, ha particolare competenza e sensibilità, di cui voglio dargli atto, ha presentato un emendamento per il ripristino della lettera *q*) del citato articolo 3. Condividendo l'emendamento 3.315, signor Presidente, chiedo che vi sia apposta la mia firma; considero infatti una buona, giusta e sostenibile soluzione politica la possibilità di modificare lo statuto d'intesa con la regione, anziché sentita la regione, magari, come possiamo bene immaginare, soltanto in linea teorica, per imporle modifiche.

A parte questi rilievi, considero condivisibile l'impianto generale del provvedimento. Con le procedure dell'articolo 138 e nell'ambito dell'articolo 116 della Costituzione si decostituzionalizzano, demandandole alla legislazione regionale, la forma di governo, le norme sull'elezione del consiglio regionale, le ineleggibilità e le incompatibilità, l'iniziativa legislativa e referendaria da parte dei cittadini.

Allo stesso tempo, le disposizioni attribuenti alle regioni e alle provincie autonome competenza esclusiva in materia, inserite negli statuti che mantengono rango costituzionale, escludono intromissioni da parte della legislazione ordinaria nazionale.

Francamente, quindi, non capisco i rilievi polemici di alcuni colleghi e la determinazione a contrastare questa riforma costituzionale. Naturalmente, è legittimo resistere all'innovazione e al cambiamento; è forse fisiologico in un Paese come il nostro, nel quale tutti invocano in ogni occasione a piè sospinto riforme e cambiamenti purché riguardino gli altri. *Pro domo sua* e non *pro domo mea*, come si usa dire.

È però discutibile motivare tale resistenza in nome di una supposta limitazione autonomista allorché il Parlamento pone in capo all'autonomia

le prerogative innanzi richiamate, ampliando, rafforzando ed estendendo i poteri delle regioni.

In questo contesto, considero ragionevoli le disposizioni transitorie e le interpreto politicamente come un incentivo affinché le regioni a statuto speciale esercitino effettivamente le competenze loro attribuite di cui stiamo trattando.

Negli statuti delle regioni ordinarie, ai fini della stabilità dei governi, si è fatto perno sull'elezione diretta dei presidenti dei governi regionali. Nello statuto speciale della Sardegna, così come modificato dal testo al nostro esame, l'elezione diretta del presidente è contemplata solo nelle norme transitorie, facendo opportunamente salva la facoltà del consiglio regionale di decidere in proposito. Dunque, la norma transitoria non vulnera gli spazi dell'autonomia: costituisce un incentivo a che gli stessi siano effettivamente utilizzati nell'interesse dei cittadini, i quali hanno il diritto di pretendere dalle istituzioni autonomiste l'esplicarsi delle funzioni di governo.

Nel caso della Sardegna, il consiglio regionale ha davanti a sé i quattro quinti della legislatura regionale per provvedere alla definizione della nuova legge elettorale e all'adozione delle scelte connesse.

Infine, signor Presidente, signor Ministro, colleghi, innovare l'architettura istituzionale in senso federalista è ormai un processo avviato, un cantiere aperto con i lavori in corso per edificare un più robusto e partecipato edificio costituzionale della Repubblica nel quale l'attenzione alle specialità che hanno segnato la storia di cinque realtà dell'Italia va riaffermata nell'ordinamento giuridico complessivo dello Stato. Il riconoscimento in questo ambito di identità culturali, linguistiche, perfino etniche non attenua, ma arricchisce il patrimonio comune di vincoli e di fedeltà unitaria alla Nazione italiana. *(Applausi dal Gruppo DS e del senatore Robol).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, intendo pronunciare poche battute perché non voglio sottrarre ai colleghi del Gruppo la possibilità di intervenire su problemi che interessano il Trentino che, allo stato, sono certamente più importanti rispetto alle problematiche della Sicilia, regione per la quale il Gruppo Alleanza Nazionale e io personalmente, siciliano, riteniamo sia stato compiuto un grande passo avanti, dal momento che oggi stiamo discutendo un disegno di legge che, già approvato dalla Camera dei deputati, quanto meno restituisce alla Sicilia stessa pari dignità rispetto alle altre regioni italiane dove già si è votato per il presidente della regione con il sistema dell'elezione diretta.

Raggiungere questo obiettivo è molto importante, considerato il fatto che tra qualche mese la Sicilia voterà per il rinnovo della giunta regionale e se questo provvedimento non verrà approvato, se questo Parlamento non creerà le condizioni per dare agli elettori siciliani la possibilità di ade-

guarsi alla normativa nazionale certamente non renderemo un buon servizio al popolo siciliano, che rivendica pienamente la sua autonomia, proprio perché la regione siciliana è stata il punto di riferimento iniziale, in termini di autonomia, per il Trentino e per le altre regioni a statuto speciale, al fine di ottenere questa «condizione di vita» diversa da quella di altre regioni. È però oggi impensabile e impossibile ritenere che nella nostra regione siciliana si sia vissuto ed amministrato per tanti anni senza la garanzia di una governabilità e di un equilibrio tali da garantire una centralità del governo della medesima.

Ecco perché riteniamo di adottare tutti gli strumenti necessari affinché l'articolo 1 possa essere approvato senza modifica alcuna e proceda su una corsia preferenziale rispetto alle altre problematiche; infatti, da qui a qualche mese in Sicilia si deve votare con il sistema dell'elezione diretta, così come si è votato per il presidente della regione, e ciò adeguerebbe sostanzialmente l'elezione del presidente della regione a quella del presidente della provincia e dei sindaci dei comuni, riequilibrando la situazione e dando la possibilità di un governo stabile ai comuni, alle province e alla regione.

Per questo motivo ritengo che il Parlamento debba impegnarsi, onorevole rappresentante del Governo, per dare alla Sicilia la possibilità di non restare «imbrigliata» in una polemica ed in uno scontro che vede coinvolte altre regioni a statuto speciale rispetto alle problematiche più immediate della regione siciliana. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Porcari*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, anch'io vorrei fare alcune brevi considerazioni per sottolineare che da parte del partito che rappresento vi è condivisione nelle sue linee generali di questo disegno di legge, soprattutto per quelle modifiche statutarie che introducono e riguardano la forma di governo, l'elezione del presidente della giunta, le incompatibilità e così via. Vorrei ricordare che il consiglio regionale della Sardegna è forse l'unico che con un disegno di legge di iniziativa regionale aveva richiesto e sollecitato la modifica dello statuto, affinché venissero appunto introdotte queste nuove norme.

Da un punto di vista di carattere generale, quindi, non vi può essere condivisione per quanto riguarda soprattutto le norme di natura ordinamentale: l'elezione del presidente, la formazione del governo e così via.

Devo dire anche che alcune altre modifiche allo statuto, che disciplinano alcuni aspetti non secondari delle istituzioni regionali possono ugualmente essere ritenute condivisibili, anche se ritengo che occorra procedere in tempi brevi. Questo mi sembra comunque l'orientamento che sta maturando nel consiglio regionale della Sardegna e, complessivamente, anche nel Governo; rivedere, cioè, le norme di carattere generale e arrivare ad una modifica e ad una nuova approvazione dello statuto che sia aderente

ai tempi e soprattutto corrisponda a quello che è l'orientamento che tutti auspichiamo di una Repubblica in senso federale.

Non posso invece condividere almeno tre aspetti di questo disegno di legge. Il primo riguarda le norme transitorie. Rispetto a tale argomento sono in netta divergenza con il relatore ed anche con quanto sottolineato dal collega Nieddu nel suo ultimo intervento, perché ritengo che norme transitorie così introdotte, oltre che essere assolutamente contraddittorie e inopportune, influiscano davvero negativamente sull'autonomia legislativa che viene riconosciuta alla regione Sardegna.

Il carattere lesivo di queste norme transitorie è espressamente ed efficacemente condiviso e rappresentato anche nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali l'8 febbraio 2000, nel quale vengono avanzati tre ordini di questioni.

Il primo è quello dell'osservanza del metodo pattizio per le procedure di revisione statutarie: si mette tuttavia in rilievo il carattere lesivo, in linea di principio, dell'autonomia regionale e delle disposizioni che introducono in via transitoria l'elezione diretta del presidente della giunta.

Tutto questo è più vero ove si consideri che il testo del provvedimento, all'articolo 3 (inerente le «modifiche allo statuto speciale per la Sardegna»), prevede anche l'ipotesi che il presidente della regione possa essere eletto dal consiglio e non attraverso un'elezione diretta, lasciando questa scelta all'autonomia legislativa della regione stessa, visto che alla lettera c) del comma 1 si prevede che «nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare (...)». Quindi, da un lato si riconosce il diritto di scelta del metodo di elezione del presidente della regione con una norma di carattere generale (e quindi lo si attribuisce alla regione), dall'altro lo si condiziona, con l'introduzione di norme transitorie che poco hanno a che vedere, a mio parere, con norme di rango costituzionale, persino con la previsione di ipotesi contraddittorie: da un lato, quella per cui non si applica la prima norma transitoria al consiglio regionale in carica; dall'altro, invece, quella per cui, qualora il consiglio regionale non venga sciolto, si procede all'elezione del suo presidente attraverso le norme stabilite per l'elezione diretta nei consigli regionali ordinari.

Questa è indubbiamente una forzatura che posso capire sia stata introdotta quando, nell'emergenza della scorsa estate, allorché la regione sarda non riusciva a darsi un governo dopo le elezioni regionali, è emersa la necessità e l'urgenza di intervenire anche con ipotesi normative diverse. Tuttavia, mi sembra assurdo prevedere, sin d'ora, a distanza di un solo anno e con quattro anni di legislatura davanti, con norme transitorie (in qualche modo, quindi, influenzando le future scelte della regione), che l'elezione diretta del presidente della giunta regionale sarda avvenga con il sistema introdotto nelle regioni a statuto ordinario. Per i motivi che esporrò più approfonditamente in sede di illustrazione degli emendamenti soppressivi delle norme transitorie, comunico sin d'ora che vi sono forti opposizioni da parte nostra su questa parte del provvedimento.

Condivido, invece, le ragioni, ben espresse dal collega Nieddu (che mi hanno indotto a presentare un analogo emendamento), tese a ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati, che, per quanto riguarda le modifiche al titolo III dello statuto della regione (relativo al patrimonio e alle entrate), prevedeva la necessità dell'intesa con la regione e non soltanto, come avveniva prima, la possibilità da parte dello Stato di sentire il parere della regione. Si tratta di una parte fondamentale dello statuto (ripeto: quella relativa al patrimonio e alle entrate), che prevedeva, all'articolo 13, che lo Stato, d'intesa con la regione, realizzasse in Sardegna un piano per la sua rinascita e che ha trovato puntuale disapplicazione da parte dello Stato medesimo.

Prevedere che, attraverso una semplice legge dello Stato e non coinvolgendo la regione, si possa modificare il regime del patrimonio e delle entrate significa, a mio parere, arretrare rispetto alle aspettative che in Sardegna, ma più in generale in tutte le regioni, non solo quelle a statuto speciale, ormai vanno sempre più affermandosi. Quelle aspettative di costituzione di uno Stato federale in cui le autonomie e le specialità vengano riconosciute e possano partecipare, fornendo così il loro contributo, secondo il metodo pattizio – come veniva ben detto nel parere della Commissione cui ho appena accennato – alla formulazione delle norme che riguardano il loro funzionamento, le loro risorse e le loro possibilità.

Rivendico ancora una volta le parti positive del disegno di legge, anche se ritengo che, rispetto ad alcune norme introdotte dal Senato, debba essere, per ovvi motivi citati, ripristinato il testo varato dalla Camera. Penso che l'autonomia della Sardegna e di tutte le regioni a statuto speciale vada riaffermata, tutelata, anche concretamente, evitando di introdurre norme che siano di questa lesive. Tale autonomia non deve, a mio avviso, essere ridotta da parte del Governo e del Parlamento, in un momento in cui questo è inaccettabile e contrario alla politica che si sta affermando in Italia e nelle singole realtà regionali e locali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magnalbò. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, farò solo qualche considerazione, che poi – credo – avrò modo di integrare discutendo gli emendamenti.

Noto innanzitutto che tutti i colleghi convengono sulla grande rilevanza politica ed istituzionale di questo disegno di legge. Ciò mi sostiene nella convinzione che abbiamo fatto bene a stringere i tempi della riflessione su questa proposta nel momento in cui se ne sono poste le condizioni politiche. Voglio sottolineare che questo disegno di legge è stato

molto ampiamente dibattuto in Commissione affari costituzionali, assai più della gran parte dei pur tanti problemi che ci siamo trovati ad affrontare. Quindi, non mi sento di accettare le critiche che mi è parso siano state avanzate da parte di qualche collega, secondo cui vi sarebbe stata un'indebita compressione. Questo non è mai accaduto e credo che una lettura, anche superficiale, dei resoconti lo dimostri ampiamente.

Dall'insieme degli interventi dei colleghi, si nota che nella riflessione sul tema vi sono stati punti di qualche sofferenza. Su questo vorrei svolgere alcune considerazioni di carattere generale che varranno anche come orientamento per la valutazione degli emendamenti. È vero, le norme transitorie sono diverse, sono perfezionabili, può darsi che vi sia qualche disomogeneità; vi sono dei punti magari anche oscuri. Sono però, stato dell'opinione che in termini generali su questo convenisse mantenere il testo varato dalla Camera, salvo il caso del Trentino, di cui dirò tra poco, perché scaturito anche dal confronto con le realtà locali. Che poi tali norme siano diverse è anche il risultato di questo confronto. Comunque, tengo a sottolineare che, qualunque sia la norma transitoria, tutte le regioni mantengono pienamente la possibilità di modificare, di innovare, di determinare con autonomia piena la propria forma di governo. Vorrei che questo punto fosse chiaro.

Quindi, i colleghi che qui si rammaricano della norma transitoria non possono affatto dolersi circa il pieno riconoscimento a regime dell'autonomia di ogni regione: tutte le regioni ce l'hanno, tutte le regioni potranno determinarsi come vogliono sul piano dell'individuazione dei propri organi costituzionali e del rapporto fra essi.

Allora, al di là dell'immediatezza della polemica che a volte investe situazioni specificamente locali, che possono orientare questa o quella forza politica in un senso o nell'altro, non c'è da temere che in questo provvedimento vi sia una compressione dell'autonomia: così non è.

Sono state avanzate poi in alcuni interventi dei colleghi doglianze circa il fatto che noi avremmo disatteso le istanze, le richieste, la sottolineatura del carattere pattizio degli statuti, soprattutto con riferimento al problema dell'intesa. Capisco che i colleghi delle regioni a statuto speciale sottolineino molto il carattere pattizio: è una vecchia bandiera che conosciamo. Però, questa è un'affermazione che prova troppo; infatti, voi stessi, colleghi, avete affermato la natura pattizia anche per gli statuti così come sono oggi, e sapete benissimo che è così. Eppure, gli statuti vigenti sono strumenti normativi articolati, che presentano una differente rigidità al proprio interno: per una parte sono leggi costituzionali in senso proprio, con la forza di resistenza tipica delle leggi costituzionali, per altra parte sono decostituzionalizzati e quindi modificabili con legge ordinaria; per una parte sono modificabili con procedure ordinarie, per una parte sono modificabili con procedure aggravate. Il carattere pattizio non nega la diversità, all'interno dello strumento normativo, sotto il profilo tecnico, ma è chiaro che esso non può implicitamente affermare l'indispensabilità di un'intesa su tutto lo statuto o su specifiche parti di esso. Allora, considerando che già oggi gli statuti sono strumenti a rigidità differenziata, e

che quindi non si tiene la richiesta dell'intesa come indispensabile complemento della natura pattizia dello statuto, è chiaro che vengono in gioco altre questioni.

Ammetto che sono stato contrario a che in questo testo si introducessero principi d'intesa, in particolare per quanto riguarda le risorse o, in generale, su statuti comprendenti parti relative anche alle risorse, perché sono punti che non possono essere ridotti nella loro portata al singolo ambito regionale: non si può dire infatti che riguardino esclusivamente la Valle d'Aosta, il Friuli, la Sicilia, la Sardegna o il Trentino. Sono punti il cui impatto va inevitabilmente al di là dell'ambito regionale e investe tutta la collettività nazionale; dunque, avrebbero dovuto essere sorretti da un ampio confronto fra tutti gli interessi e non – come, per la verità, è stato – da un confronto spesso ricondotto all'ambito dei diretti interessati. Per carità, non voglio censurare nessuno, ma basta leggere gli atti per capire che è così ed è normale che sia così.

Poiché i profili normativi richiamati investono, necessariamente e inevitabilmente, tutte le regioni e non soltanto alcune di esse (si pensi, ad esempio, all'argomento risorse, che, palesemente, le investe tutte pur riguardando una sola di esse), mi è sembrato opportuno che gli stessi non fossero oggetto di questo articolato – ancorché esso non riguardi, effettivamente, solo la forma di governo – ma del dibattito sul federalismo. Inoltre, è già *in itinere* un provvedimento che rappresenta la sede appropriata, idonea, fisiologica, corretta e giusta per affrontare problemi di questo tipo ed è là che se ne deve discutere.

Come si può pensare oggi per singole regioni ad un'intesa sulle risorse da destinare e nel contempo discutere alla Camera dei deputati di federalismo fiscale? Com'è possibile creare una norma che abbia una sua intrinseca coerenza se si sottraggono singoli pezzi alla definizione del modello complessivo?

Ai colleghi delle regioni a statuto speciale che si sono sentiti non sufficientemente ascoltati, vorrei dire che non vi è stata alcuna disattenzione nei confronti delle loro ragioni. Sono ben lieto di affermare che si potrà un domani senz'altro parlare di intese, anche se esse dovranno essere, a mio giudizio, differenziate, nel senso che gli statuti, oggi a rigidità differenziata, potranno un domani vedere intese su alcune parti e non su altre; questa però è una mia personale posizione.

Comunque, se ne potrà parlare; probabilmente si potrà anche giungere a una definizione condivisa di questi punti, ma in una sede di confronto generale e di ben più ampia portata rispetto a quella che è stata offerta con il provvedimento in discussione. Per questo motivo ho assunto la posizione, che è stata richiamata, sulle intese – tengo a ribadirlo ancora una volta – non per disattenzione, ma nella convinzione che non fosse questa la sede appropriata per un loro esame.

Aggiungo un'ultima considerazione per la norma concernente il Trentino-Alto Adige, visto che in apertura ho precisato che alla fine è sembrato che non fossero queste norme transitorie strumento di compressione; quella norma presentava probabilmente – e il collega Andreolli ha ben

chiarito questo punto in 1^a Commissione – problemi proprio dal punto di vista tecnico. Anzitutto, da qui è nata la diversa posizione rispetto a quella norma transitoria in relazione alle norme transitorie delle altre regioni. Mi riservo di formulare ulteriori considerazioni in sede di esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Tarolli, intende intervenire?

TAROLLI, *relatore*. No, Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per le riforme istituzionali.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere a quanto sottolineato adesso dall'eccellente relatore, senatore Villone, al quale rivolgo un ringraziamento vivissimo, ringraziamento che estendo a tutta la Commissione affari costituzionali per l'impegnativo lavoro svolto dal dicembre 1999 ad oggi per portare all'esame dell'Assemblea questo disegno di legge costituzionale, che rappresenta un altro importante tassello nella costruzione di un ordinamento federale della Repubblica solido ed efficiente.

Il Governo esprime anche soddisfazione per il metodo seguito di un contatto informale permanente con la corrispondente Commissione della Camera, contatto che ha reso possibile introdurre poche e significative modifiche, che possono consentire di esaurire la prima lettura di questo complesso disegno di legge costituzionale prima delle ferie estive.

Come ho già ricordato in Commissione, il testo non è stato presentato dal Governo, ma riflette iniziative parlamentari e delle stesse regioni a statuto speciale, volte all'adozione, ad un tempo, di forme di Governo che garantiscano stabilità, governabilità e rafforzamento dei poteri di autonomia statutaria secondo il modello già adottato per le regioni a statuto ordinario.

Sarebbe stato incomprensibile, assurdo assicurare questa novità istituzionale alle regioni ordinarie e trascurare quelle ad autonomia speciale, che sono quelle forse più esposte ai rischi e ai danni della permanente instabilità di Governo. Non ho bisogno di ricordare gli esempi recenti delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia.

Ritengo che esistano ragioni di urgenza perché questo disegno di legge costituzionale complesso possa essere approvato al più presto. Le ragioni di urgenza riguardano soprattutto la regione Sicilia. Noi riteniamo che le prossime elezioni in Sicilia debbano svolgersi con un nuovo statuto: questo è un impegno che il Governo assume. È necessario che ciò avvenga perché veramente ne va della validità dello statuto regionale siciliano, della stessa autonomia siciliana.

Esiste però un'altra ragione, quella dell'unità del testo che abbiamo davanti a noi. Unità significa non lasciare alcune regioni da parte, ma

fare in modo che tutte le regioni insieme possano beneficiare di una riforma così importante per i loro governi.

Ripeto che il testo è frutto di uno sforzo di tutte le parti politiche, sia alla Camera sia al Senato. Mai come in questo caso la funzione del Governo è stata quella di favorire la predisposizione di un testo comune. Io non ignoro che vi sono motivi di insoddisfazione, che vi sono riserve; però, in un documento legislativo di questa importanza, di questo rilievo, di questa delicatezza, essere riusciti a trovare un terreno comune secondo me è un grande successo per il Parlamento.

Il Governo ritiene che siano state giuste le tre importanti innovazioni introdotte nel testo approvato dalla Camera e quindi le sottoscrive in pieno.

Condivido ciò che diceva poco fa il relatore, cioè che alcuni problemi che riguardano soprattutto le intese sui regimi finanziari delle regioni a statuto speciale vanno affrontati nel quadro del disegno di legge sull'ordinamento federale della Repubblica: non è la sede della riforma degli statuti quella giusta. Questo significa che molte osservazioni – in particolare quelle del senatore Dondeynaz.- sono condivise, solo che la sede per trattare l'argomento è, come ho detto poco fa anche presso la Commissione bicamerale, quella dell'esame del disegno di legge sull'ordinamento federale della Repubblica.

Se terremo ferma questa importante distinzione, non avremo esitazioni a portare avanti questo provvedimento.

Concludendo, esprimo l'auspicio, signor Presidente, che il Senato voglia con la massima rapidità procedere all'approvazione del testo in discussione, in modo da consentire all'altro ramo del Parlamento di completare prima delle vacanze estive la prima lettura del disegno di legge costituzionale. Se raggiungeremo questo obiettivo, credo che veramente prima della chiusura della legislatura anche le regioni a statuto speciale troveranno un assetto nuovo per la fondazione del federalismo che gradualmente stiamo realizzando. *(Applausi dai Gruppi PPI, DS, Misto-SVP e del senatore D'Urso).*

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, vorrei avanzare una proposta di non passaggio dell'esame agli articoli, proprio perché la maggioranza ha voluto portare avanti la sua proposta di modifica degli statuti e non ha accolto alcun contributo delle minoranze. Chiedo che su tale votazione sia verificata la sussistenza del numero legale.

PRESIDENTE. Vi sono colleghi che intendono intervenire, a nome dei rispettivi Gruppi?

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, mi esprimo in senso contrario a tale proposta; chiedo che si possa proseguire nell'esame del provvedimento e in particolare votare l'articolo 1.

CUSIMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale è contrario alla proposta avanzata dal senatore Gubert, giacché riteniamo si debba passare all'esame ed all'approvazione dell'articolo 1.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia esprimo parere contrario alla proposta di non passaggio all'esame degli articoli e chiedo che si passi all'illustrazione degli emendamenti ed alla votazione dell'articolo 1.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, noi voteremo a favore della proposta avanzata dal senatore Gubert. Vorrei osservare che bisognerà pure fare tutti quanti uno sforzo – mi rivolgo evidentemente ai colleghi di Forza Italia, del CCD e di Alleanza Nazionale – affinché si prenda atto che il nostro Paese, visto dal basso, non finisce a Roma ma arriva fino alla vetta d'Italia che è in Veneto e magari vicino al Trentino. Infatti se si guarda soltanto al proprio particolare andremo assai poco lontano.

Prendiamo atto con grande preoccupazione di questo segnale di mancanza di attenzione verso i problemi del Trentino da parte di chi abita in altre regioni. È un segnale davvero preoccupante.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Gubert.

Non è approvata.

Invito la senatrice segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione.

BUCCIARELLI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio esaminati gli emendamenti trasmessi per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 2.313 (comma 2, limitamente alle parole da: «il personale amministrativo» fino alla fine del comma), 4.312, 4.328, 4.810, 4.818 e 4.824 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ROTELLI. Signor Presidente, non illustrerò l'emendamento: tre secondi, due decimi, un centesimo.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.301, rispondendo ad una richiesta dei parlamentari siciliani, i quali hanno chiesto che la questione sia accantonata. Ovviamente riprenderò il problema negli altri articoli riguardanti gli statuti delle altre quattro regioni a statuto speciale. Ritiro anche l'1.319.

PASTORE. Signor Presidente, annuncio il ritiro, per ragioni di urgenza nell'esame, di tutti gli emendamenti di natura tecnica, volti quindi ad una migliore riscrittura del testo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.302, che ritiro, mi ritengo soddisfatto dell'interpretazione data in Commissione da parte di tutti i commissari sul testo attuale del disegno di legge, e vorrei che il relatore confermasse in questa sede tale interpretazione circa la materia trattata da tale emendamento.

MARCHETTI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.303, 1.306, 1.309 e 1.320.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, senatore Besostri, gli emendamenti 1.312 e 1.322 si intendono decaduti.

SCHIFANI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.324 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.300.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento in esame è puramente formale e privo di contenuto normativo, per cui esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.300.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà in maniera convinta a favore dell'articolo 1, che contiene in sé l'intero testo già approvato dalla Camera dei deputati sulla riforma dello statuto siciliano per quella parte che riguarda la nuova forma di governo che l'Assemblea regionale siciliana ha inteso darsi, inviando al Parlamento una legge approvata quasi all'unanimità dalla stessa Assemblea e quindi introducendo un corretto meccanismo di modifica statutaria. Dico «corretto» perché ci troviamo in questo momento ad approvare l'unico testo di riforma di uno sta-

tuto che nasce da un ambito istituzionale regionale. L'unico articolo che effettivamente lascia in piena serenità il Parlamento sulla grande convergenza delle forze politiche locali è l'articolo 1, ossia la riforma dello statuto siciliano.

In maniera diversa si sta procedendo per le modifiche degli altri statuti e questo noi cominceremo a denunciarlo in Aula a partire dall'esame dell'articolo 2, perché – com'è già stato evidenziato dal collega Gubert e da altri senatori –, in relazione all'effettiva opportunità dell'audizione del mondo delle autonomie regionali e della classe politica regionale di tali regioni, si sarebbe dovuto quantomeno tener conto o di un'iniziativa legislativa qualificata, come si è fatto per quella dell'Assemblea regionale siciliana, o di un'audizione ufficiale dei presidenti delle assemblee regionali e delle giunte o dei rappresentanti dei gruppi consiliari di quelle regioni, come la Sardegna, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, su cui stiamo intervenendo invece quasi d'imperio, cioè con un'iniziativa parlamentare, non proveniente dal basso.

L'articolo 1 è il frutto di un lavoro portato avanti dall'Assemblea regionale siciliana. La Camera lo ha migliorato introducendo una norma transitoria che noi condividiamo, perché consentirà alla regione Sicilia di andare alle urne con una nuova norma elettorale e con una forma di governo analoga a quella che abbiamo dato alle regioni a statuto ordinario.

Ci siamo posti alcuni mesi orsono un problema rilevante: quello dei tempi, che mi ha indotto in Commissione affari costituzionali a ritirare le mie proposte emendative, riferite alle modifiche dello statuto della regione siciliana, che pure avevano trovato apprezzamento, e forse parziale condivisione, da parte di esponenti della maggioranza.

Avevo proposto l'introduzione di un regime di incompatibilità tra la funzione di deputato regionale e quella di assessore, mutuando il principio dal sistema vigente nelle autonomie locali con riferimento ai sindaci e ai presidenti di provincia, affinché si operasse una netta demarcazione tra esecutivo e legislativo e al fine di evitare il fenomeno, tipicamente siciliano, del «partito trasversale degli assessori». Quest'ultimo è costituito da quei deputati regionali che, non svolgendo il ruolo di assessori, tendono a sfiduciare continuativamente i presidenti eletti dall'Assemblea regionale, per rivestire le cariche degli assessori «mandati a casa». Questo partito trasversale, che si costituisce in forza della compatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di assessore, è l'origine di tutti i mali legati all'instabilità politica siciliana, che è maggiore rispetto a quella di altre regioni per le quali siamo intervenuti e stiamo correggendo il tiro. Mi risulta, infatti, che in molte regioni a statuto ordinario si sta opportunamente provvedendo, con legge regionale, ad individuare questo tipo di incompatibilità. Bene stanno facendo queste regioni e forse bene avremmo potuto fare noi, intervenendo sulle modifiche statutarie della Sicilia per mettere ordine in un sistema che non funziona.

Le motivazioni di urgenza mi hanno indotto a ritirare i pochi emendamenti che avevo presentato, tendenti a migliorare il sistema che sarà introdotto. Avevo altresì previsto che fosse elevata dal 50 al 60 per cento la

percentuale di deputati che, dimettendosi, potrebbe sfiduciare il presidente della regione eletto direttamente dai cittadini. Ciò in ragione di una eccessiva instabilità pregressa e di una situazione di trasversalità politica che porta a frequenti cambiamenti di alleanze e talvolta di maggioranze, come è accaduto con l'ultimo presidente che guida attualmente il governo regionale della Sicilia, che è stato eletto nei DS.

Ebbene, le motivazioni di urgenza hanno prevalso purtroppo su motivazioni di merito che condividevo pienamente e che intendevo sostenere, da siciliano, affinché questa riforma potesse dotare la Sicilia di una forma di governo più stabile. Le motivazioni di urgenza rispetto all'*iter* del disegno di legge sussistono e ci auguriamo che l'impegno del Governo affinché il testo sia approvato in tempi tali da consentire alla regione Sicilia di votare con una nuova legge possa essere realizzato. Non metto in dubbio il rispetto da parte del Governo degli impegni assunti, ma gli impegni possono essere talvolta mantenuti senza essere portati a termine.

Vorrei ricordare che un rischio sussiste ugualmente. Si è preteso, infatti, di mantenere il testo legislativo nella sua interezza, pur nella piena consapevolezza da parte del Governo e della maggioranza che il Polo alla Camera ha votato contro le modifiche statutarie concernenti altre regioni e si accinge a votare contro anche in questa sede. Le norme relative al Trentino e ad altre regioni sono state blindate dalla maggioranza, che non ha consentito l'opportuno e doveroso dialogo che avrebbe dovuto sussistere con l'opposizione in tema di riforme costituzionali.

Ciò non è avvenuto e, in previsione di uno scenario che sarà simile a quello della Camera, il disegno di legge costituzionale in seconda deliberazione non raccoglierà i suffragi sufficienti per metterlo al riparo da una richiesta referendaria. Ho paventato questo pericolo in Commissione e lo ripeto in Aula: mantenere integro il testo nella sua unitarietà espone la regione Sicilia a gravi rischi di non andare al voto con la nuova normativa. Infatti, ove il testo sia approvato in seconda lettura senza raggiungere il *quorum* prescritto dall'articolo 138 della Costituzione per evitare il *referendum*, tale rischio non può essere escluso, e, anche se la consultazione referendaria sarà squisitamente limitata alle regioni che saranno oggetto di richiesta, ciò impedirà la promulgazione e l'entrata in vigore della legge anche nei territori non interessati dal *referendum*. Su questo tema intendo richiamare l'attenzione dei colleghi perché è argomento di merito e di fondata veridicità.

L'ho detto e lo ribadisco e su questo argomento nessuno fino ad oggi ci ha dato sufficienti assicurazioni, né credo potrà mai farlo, perché nessuno potrà impedire che possa essere esercitata una facoltà costituzionale prevista dall'articolo 138 della Costituzione da parte di coloro i quali, non condividendo una riforma costituzionale che non ha avuto quel tipo di suffragio qualificato voluto dalla Costituzione stessa, possono far valere il diritto costituzionalmente garantito di chiedere che siano i cittadini del Trentino a pronunciarsi su una riforma costituzionale che oltre tutto non proviene dal consesso regionale, bensì dal Parlamento nazionale.

Pur con queste fondate preoccupazioni, che penso troveranno ulteriore eco nei lavori di questo consesso parlamentare, confermo il nostro fondato e convinto voto a favore di questa riforma, della quale la Sicilia ha bisogno perché non si può consentire che le regioni a statuto speciale – quindi la Sicilia – possano segnare il passo rispetto a un processo di modernizzazione del Paese che questo Parlamento ha voluto avviare allorché ha dato un impianto governativo alle regioni a statuto ordinario, impianto che ci auguriamo, nell'interesse generale del Paese, possa rispondere alle grandi attese di stabilità nel percorso di modernizzazione istituzionale e, quindi, di sviluppo economico. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD e del senatore Gubert*).

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore dell'articolo 1 del disegno di legge, che prevede la modifica statutaria riguardante la regione siciliana.

Alleanza Nazionale voterà a favore di tale articolo perché ha sempre sostenuto la necessità di riesaminare uno statuto che di fatto non consentiva alla stessa Assemblea regionale siciliana una vita politica tranquilla. L'articolo 8-bis, previsto dalla legge-voto dell'Assemblea regionale siciliana, prevede infatti, ad esempio, che sono sufficienti le dimissioni della metà più uno dei deputati per determinare lo scioglimento dell'Assemblea.

Il vecchio statuto era stato concepito e congegnato in modo tale che qualsiasi crisi di governo non consentisse assolutamente ad autorità superiori lo scioglimento dell'Assemblea regionale. In questo momento, mentre vi sto parlando, l'Assemblea regionale siciliana è in crisi, c'è un governo in crisi, le alleanze non funzionano, sono in corso ribaltoni e ribaltini. Non c'è quindi la possibilità di chiamare i siciliani al voto anticipato per eleggere una nuova Assemblea regionale. Con questa legge-voto, con l'articolo 1 del disegno di legge che stiamo esaminando, noi risolviamo il problema perché avvistiamo già la possibilità di superare tali situazioni.

Esiste poi un altro problema. Tutte le regioni a statuto ordinario prevedono un congegno attraverso il quale si elegge il presidente della regione. La legge-voto e l'articolo 1 in esame prevedono l'elezione diretta del presidente della regione attraverso suffragio universale. Si tratta di un fatto politicamente importante perché crea il presupposto fondamentale affinché sussista un rapporto diretto tra il presidente della regione e il popolo della regione che lo elegge direttamente. Ciò ha rilevanza ad esempio al momento della nomina degli assessori da parte del presidente della regione. Infatti, il presidente può nominare la giunta di governo senza sottostare ai ricatti dei singoli partiti che formano la maggioranza i quali, indicando alcuni assessori, creano il vero problema della ingovernabilità di qualsiasi regione. Con questa legge-voto, voluta – ripeto – da tutta l'Assemblea regionale siciliana, si risolve definitivamente il problema.

Una delle regioni che non prevedono l'istituto del *referendum* regionale è quella siciliana. Con il paragrafo *h*) dell'articolo 1, volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 13 dello statuto regionale siciliano, si prevede che l'Assemblea regionale siciliana possa approvare una legge in base alla quale si stabiliscono le modalità del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

Si dà così a tutta una regione la possibilità democratica di eleggere il proprio presidente e la propria Assemblea regionale, attribuendole, allo stesso tempo, la facoltà di richiedere *referendum* abrogativi o propositivi.

Vorrei invitare tutto il Senato a fare una considerazione. Questa è una legge costituzionale (lo statuto regionale siciliano è stato addirittura approvato con legge costituzionale prima ancora della nostra Costituzione); occorre quindi una doppia deliberazione. L'anno venturo dovranno tenersi le elezioni regionali, perché scadono i cinque anni di durata dell'Assemblea regionale; è pertanto necessario che prima di quel momento questa norma venga approvata in doppia lettura dai due rami del Parlamento. Noi tutti sappiamo che, diversamente da questa proposta dell'Assemblea regionale siciliana, approvata dall'Assemblea medesima con una cosiddetta legge-voto da tutte le forze politiche, per gli altri statuti vi sono dei problemi. Infatti, le varie assemblee regionali non hanno esaminato queste modifiche ed esse non sono state approvate attraverso un dibattito democratico all'interno delle stesse.

Ecco perché noi vi invitiamo a votare favorevolmente sull'articolo 1, per fare in modo che, attraverso un particolare sistema o congegno, quale potrebbe essere lo stralcio, ma che comunque esamineremo al momento opportuno, si possa valutare se esiste la possibilità di accelerare l'*iter* di approvazione costituzionale di questo articolo 1, al fine di dare al popolo siciliano la possibilità di eleggere direttamente il presidente della regione e l'assemblea regionale con le nuove norme l'anno venturo, quando scadrà il mandato di tali organi dopo i cinque anni di gestione.

Per questi motivi Alleanza Nazionale dichiara che voterà a favore dell'articolo 1 e, contestualmente, chiede che lo stesso sia votato con votazione nominale mediante scrutinio simultaneo, al fine di stabilire esattamente il voto che sarà espresso da ciascun senatore.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, il Gruppo del CCD voterà a favore dell'articolo 1 di questo disegno di legge costituzionale, convinto di fare un gesto importante nel senso della cultura federalista di cui il nostro Paese ha bisogno. Tale norma recepisce nella sostanza un orientamento espresso dall'Assemblea regionale siciliana, che, non potendo procedere a modificare la propria forma di governo (possibilità invece conferita alle regioni a statuto ordinario), ha dovuto chiedere al Parlamento nazionale di modificare il suo statuto con una cosiddetta legge-voto.

L'articolo 1, nel recepire l'orientamento della regione siciliana, compie un'opera di correttezza costituzionale; il Parlamento ha infatti esaminato la richiesta dell'Assemblea regionale siciliana accogliendola nella sostanza e completandola con una norma transitoria che garantisce l'elezione diretta del presidente della regione quando l'anno venturo scadranno i cinque anni di durata dell'attuale parlamento regionale.

Noi quindi voteremo in modo convinto a favore di tale articolo e sottoponiamo all'attenzione di tutti i colleghi la necessità di rispettare i tempi per l'approvazione definitiva di questa norma da parte del Parlamento repubblicano, per evitare una sorta di presa in giro della Sicilia da questo punto di vista. Voteremo a favore, convinti come siamo che il Parlamento si renderà conto che le questioni che tutti gli statuti pongono all'attenzione del Parlamento possono avere tempi diversi di valutazione e che non ci sarebbe alcuna ragione al mondo per far sì che le ragioni di approfondimento di altri statuti finiscano con il diventare motivi di ritardo incolmabile per la Sicilia.

Ci auguriamo che il voto a favore dell'articolo 1 possa ben rappresentare fin d'ora il nostro orientamento favorevole volto a far sì che le modifiche dello statuto siciliano entrino in vigore in tempo utile per le elezioni regionali siciliane, previste per il prossimo anno.

Per tali ragioni ci impegniamo a votare a favore dell'entrata in vigore delle norme di detto articolo eventualmente anche prima di altre, qualora queste dovessero tardare oltre i tempi previsti.

MONTAGNINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Popolare Italiano voterà in maniera consapevole, oltre che convinta, a favore del disegno di legge costituzionale e lo fa perché questa normativa è conforme alla legge-voto di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, perché essa prevede la possibilità dell'elezione a suffragio universale del presidente della regione, ma garantisce anche la prerogativa del Parlamento siciliano di adottare una forma di elezione diversa.

Questo provvedimento risponde ad una richiesta del Parlamento siciliano, ma anche alle attese dei cittadini siciliani, che richiedono stabilità e governabilità: stabilità perché ci siano governi che durino e governabilità perché essi rispondano alle esigenze della Sicilia. Quindi, nel confermare questo voto, spero, auspico e sono convinto che le prossime elezioni si terranno sulla base della nuova normativa che il Parlamento avrà approvato. *(Applausi dal Gruppo PPI e dei senatori Pinggera e Tomassini).*

FIGURELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIGURELLI. Signor Presidente, il nostro Gruppo esprime con viva soddisfazione il voto favorevole all'articolo 1, che, con procedimento federalistico, fa propria la legge-voto approvata unanimemente dall'Assemblea regionale siciliana.

È molto importante il fatto che con l'approvazione di questo articolo 1 si dà la concreta possibilità di scongiurare il pericolo di produrre una grave ferita, una forte disuguaglianza nell'Italia, nel corpo del Paese, tra i cittadini: quella disuguaglianza che, in mancanza di questo voto, si determinerebbe tra i cittadini che hanno appena eletto direttamente il presidente della propria regione e i siciliani, che andranno a rinnovare l'Assemblea regionale siciliana con il voto della primavera del 2001.

Inoltre, la norma consentirà di superare presto la disuguaglianza che di fatto già ora si determina all'interno di un'istituzione molto importante per la vita democratica del nostro Paese, la Conferenza Stato-regioni che ha un ruolo molto importante per l'affermarsi del processo federalistico, di un nuovo Stato delle autonomie. Mi riferisco alla situazione paradossale che si viene a determinare all'interno di questo organismo, e per la sua rappresentatività, a causa della disuguaglianza esistente tra i presidenti che sono espressione diretta del voto popolare e – invece – quelli che sono stati eletti in base ad un altro procedimento.

L'articolo 1 segna dei punti molto importanti di modernizzazione e di riforma dello statuto di autonomia, e lo fa non dall'alto, ma recependo un'elaborazione venuta dal basso, dalla Sicilia, dalle sue istituzioni autonome.

Presidenza del presidente MANCINO

(Segue FIGURELLI). Particolarmente rilevanti, ad esempio, sono la disciplina dello scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana e l'introduzione di istituti di democrazia diretta.

Noi, proprio in considerazione del grande valore di questo articolo, abbiamo rinunciato in partenza a presentare emendamenti, che pure avremmo voluto proporre su alcune parti. Ne cito uno soltanto per tutti: quello relativo all'incompatibilità, che è da auspicare, tra l'assessore regionale e il deputato membro dell'Assemblea regionale siciliana. È un'incompatibilità che va nella direzione anche della moralizzazione e dell'efficienza del sistema politico, del funzionamento delle istituzioni autonome.

Avendo ascoltato alcune motivazioni con le quali si è accolta positivamente da parte di altri Gruppi, innanzitutto Forza Italia, l'approvazione di questo articolo, vorrei fare un'osservazione finale. Bisogna garantire che le prossime elezioni regionali siciliane del 2001 si svolgono con il meccanismo dell'elezione diretta del presidente della regione. Per garan-

tire questo, credo non sia affatto giusto ritenere che l'unico strumento possibile sia quello di smembrare e di disarticolare il testo che stiamo esaminando e che ci accingiamo ad approvare, e di procedere per stralci. E la ragione è evidente: se così facessimo indeboliremmo la causa e allontaneremo la data di una conquista non solo per la Sicilia, ma per ciascuna regione a statuto speciale del nostro Paese. Ogni regione a statuto speciale si troverebbe sola. Dobbiamo quindi fare di tutto per accelerare l'*iter* di questa legge di riforma costituzionale per permettere all'altro ramo del Parlamento di determinarsi in tempi molto stretti, per essere certi di un calendario che faccia salvo questo diritto del popolo siciliano a votare come hanno votato in tutto il resto del Paese. (*Applausi dal Gruppo DS. Congratulazioni*).

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, probabilmente abbiamo perso un'occasione. Se in un provvedimento del genere fossero state contenute solo norme sull'ordinamento della Sicilia, questo ramo del Parlamento avrebbe votato unanimemente a favore, anche per dare un segnale che le istanze che provengono dal basso, come diceva il senatore Figurelli, vengono recepite puntualmente. Purtroppo, non sarà così; comunque, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega sull'articolo 1. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, a nome del Gruppo UDEUR dichiaro con piena consapevolezza e convinzione il voto favorevole all'articolo 1 del provvedimento in esame per tutte le ragioni esposte dai colleghi che mi hanno preceduto e perché ciò corrisponde al desiderio unanime dei siciliani, come manifestato attraverso i canali istituzionali. Il Parlamento siciliano, ha infatti espresso all'unanimità con legge-voto l'auspicio della modifica costituzionale oggi prevista con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

Il compiacimento per l'approvazione dell'articolo 1, che riguarda le modifiche allo statuto siciliano, non resta assolutamente menomato da ciò che è stato lamentato dal senatore Figurelli, ossia il fatto che non sia stata prevista l'incompatibilità – alla quale io stesso sono favorevole, anche perché eviterebbe il ricatto sistematico e continuo – fra la carica di deputato regionale (secondo la definizione dello statuto, che parla di deputati e non di consiglieri regionali) e quella di assessore.

Per tali motivi, pur se il disegno di legge appare tronco sotto questo aspetto, esprimiamo il nostro voto favorevole all'articolo 1. (*Applausi dal Gruppo UDEUR. Congratulazioni*).

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, tengo a sottolineare che la convinzione e la soddisfazione del Gruppo dei Verdi nell'esprimere il voto favorevole a questo articolo è direttamente legata ai contenuti di una riforma – che ha anche il merito di provenire dall'assemblea regionale con un'insolita maggioranza, quasi l'unanimità – che sentiamo particolarmente nostri. Infatti, la presenza dei Verdi nel Parlamento italiano, che ormai data da oltre un decennio, è stata segnata da una serie di iniziative ripetute prevalentemente dall'onorevole Franco Corleone anche in questo ramo del Parlamento con disegni di legge che prevedevano riforme dello statuto che andavano più o meno esattamente nella direzione nella quale vanno oggi queste scelte, con attenzione particolare al sistema di voto che consentiva di fare della Sicilia, con la sua esasperata scelta proporzionale, quello che veniva definito, talora con orgoglio, il laboratorio d'Italia in cui si anticipavano le scelte che si sarebbero poi compiute nella politica nazionale, ma che in realtà era una scuola di intrighi che rendeva quella classe politica maestra d'intrighi, e con proposte di legge che proponevano di introdurre il *referendum* e che talora si sono spinte fino a chiedere l'abrogazione della natura di specialità di quello statuto, che sul piano culturale sembrava essere madre di fenomeni fortemente degenerativi non solo sul piano politico ma anche nella società.

Oggi che questo finalmente si avvera, che votiamo un articolo e compiamo una scelta che dà uno scossone forte all'immobilità di quella regione e della sua classe politica, esprimiamo un voto favorevole con una convinzione particolare perché vediamo realizzato oltre un decennio di nostro impegno nel Parlamento ma anche fuori da esso. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata in precedenza dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD e LFNP*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia e della Casa delle Libertà che è comprensiva della Lega, chiedo di accantonare momentaneamente l'articolo 2 concernente le modifiche allo statuto speciale per la Valle D'Aosta per esaminare prima l'articolo 3 riguardante lo statuto speciale per la regione Sardegna.

CABRAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRAS. Signor Presidente, esprimo la mia opinione contraria sulla proposta formulata dal senatore Rotelli, che potrebbe apparire un tentativo surrettizio per realizzare di fatto l'obiettivo di stralciare l'articolo 1, bocciando o creando problemi a tutti i restanti articoli.

Come ha già sottolineato il collega Figurelli prima di me, poiché il nostro Gruppo è assolutamente convinto che questa legge o è approvata nel suo complesso o cade per intera, siamo contrari alla proposta in discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 2, avanzata dal senatore Rotelli.

Non è approvata.

LA LOGGIA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Procediamo, dunque, all'illustrazione degli emendamenti presentati sull'articolo 2.

MARCHETTI. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 2.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, vorrei sapere se è possibile illustrare prima insieme gli emendamenti 2.301, 2.304 e 2.307, che rispondono alla stessa identica logica.

PRESIDENTE. Senatore Dondeynaz, lei può illustrare tutti o una parte dei suoi emendamenti; in fase di illustrazione degli emendamenti, comunque, le ricordo che non può intervenire una seconda volta.

DONDEYNAZ. Allora, signor Presidente, preferisco illustrare tutti gli emendamenti che ho presentato sull'articolo 2.

I tre emendamenti che ho prima richiamato hanno l'obiettivo di consentire al consiglio regionale della Valle d'Aosta di darsi la forma di governo che ritiene più opportuna e adatta alla propria realtà regionale; a nostro giudizio, invece, i principi dell'ordinamento giuridico pongono obiettivi limitati a tale possibilità. In subordine, al fine di chiarire questo aspetto, qualora fosse vero che i principi dell'ordinamento giuridico non influiscono su di esso, si propone anche che il consiglio regionale possa determinare la forma di governo consigliare, presidenziale o direttoriale.

Con l'emendamento 2.307 si propone di sopprimere il terzo e quarto periodo del primo capoverso della lettera c) del comma 1, in quanto sembra che si tratti di un refuso rimasto a seguito della cancellazione da parte della Camera dei deputati della norma transitoria. In questa maniera permarrrebbe la previsione che potrebbe essere eletto e designato un Presidente comunque dimissionato dal consiglio.

L'emendamento 2.312 concerne il *referendum*; si richiede che non si operi più il *referendum* quando il consiglio regionale si è pronunciato con la maggioranza dei due terzi. Faccio notare che in base alla Costituzione, se un disegno di legge è approvato dai due terzi del Parlamento non si opera più il *referendum*.

L'emendamento 2.313, invece, che riguarda l'ordinamento degli uffici del giudice di pace della Valle d'Aosta, si illustra da sé.

Circa l'emendamento 2.315, credo si sia discusso a lungo sulla questione dei fini dell'intesa. Questo tema, signor Presidente, l'ho posto in tutte le maniere possibili ed immaginabili, è posto negli articoli di tutti gli statuti delle regioni a statuto speciale; ho anche predisposto un articolo

apposito, il 5-bis, che «importa» la modifica dell'articolo 116 della Costituzione che si sta discutendo alla Camera.

Su quest'argomento ho potuto notare, nelle argomentazioni sia del Governo sia del relatore, che sì, con molta gentilezza danno ragione a chi sostiene che questo è un problema che va affrontato, ma – che strana combinazione... – si trovano tutte le scuse perché nell'ambito di questo provvedimento non possa trovare accoglimento.

Credo che non abbia bisogno di svolgere altre illustrazioni. Ritengo che ciò sia grave. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta al riguardo si era espresso in maniera molto chiara ed evidente.

Ovviamente, se non sarà accolto nessuno di questi emendamenti, voterò contro l'articolo 2.

* ROTELLI. Signor Presidente, il ricatto segue il suo corso. (*Commenti. Richiami del Presidente*). Come abbiamo sentito, gli amici e colleghi siciliani aspiravano, per la regione Sicilia, all'elezione diretta del Presidente della regione e aspiravano anche a che non avvenisse che, dopo l'elezione del presidente della regione Sicilia, ci fosse il ribaltone, come c'è stato, come c'è sempre stato, dall'epoca della giunta Milazzo.

La maggioranza ha risposto che concedeva l'elezione diretta alla condizione che accettassero di imporre a tutte le altre regioni quello che faceva comodo ai propri interessi elettorali. Tutto il dibattito si svolge su questo punto.

Abbiamo appena sentito il collega Dondeynaz dire che la Valle d'Aosta non accetta quello che voi state per votare: chiaro, pacifico.

LARIZZA. La Valle d'Aosta può fare quello che vuole.

ROTELLI. La stessa cosa vale per le altre regioni. Siamo in queste condizioni.

Allora, signor Presidente, citerò un collega. In questi giorni esce la rivista «Le Regioni», sulla quale scrive lo stimato collega professor Antonio Ruggeri (prima o poi lo dovete eleggere alla Corte costituzionale: rassegnatevi, lo dove eleggere perché è uno dei vostri, che scrive su una vostra rivista e per voi; non sarà il Polo a mandarlo alla Corte costituzionale, voi sì, ce lo dovrete mandare). Egli dice che in questa epoca di «federalismo focolorico» – ché tale è – realizziamo, per le regioni a statuto speciale, uno statuto che è esattamente l'opposto di quello delle regioni a statuto ordinario. Dice testualmente: «(...) lo statuto speciale praticamente esauendo sul terreno delle funzioni la sua specifica ragion d'essere ed essendo invece obbligato a cedere pressoché per intero il campo dell'organizzazione alla legge (...»); cioè, noi stabiliamo dall'alto qual è l'organizzazione della regione siciliana, come abbiamo appena fatto, e delle altre regioni, come stiamo per fare, e viceversa lo sdelle regioni ordinarie lo lasciamo soltanto nel campo dell'organizzazione e ci asteniamo dal trattare l'argomento funzioni, cioè l'argomento poteri, cioè l'argomento capacità di fare politiche pubbliche nelle regioni a statuto ordinario.

Questa è la critica fondamentale che non faccio io, signor Presidente. Ecco il testo, lo può leggere, basta che si faccia dare l'ultimo numero della rivista «Le Regioni» (mi rivolgo a lei perché il galateo parlamentare dice che ci si rivolge al Presidente).

Di qui nasce l'emendamento 2.302, riferito al comma 1, lettera c), dell'articolo 2, in cui si dice che noi stabiliamo la forma di governo della regione. Nell'età del «federalismo folclorico», quale quello che si sta verificando in questi giorni, noi pretendiamo di stabilire qual è la forma di governo delle regioni. Nell'età del «federalismo folclorico» pretendiamo, si lamenta giustamente il collega Dondeynaz, di essere noi a stabilire che le regioni devono seguire i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. E quali sono i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica? Quelli che noi dichiariamo oggi e dichiareremo in futuro essere i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Signor Presidente, questo testo è un elogio, un'esaltazione del centralismo nell'età del «federalismo folclorico». Noi abbiamo appena approvato lo statuto della regione Sicilia, ma siamo sotto il ricatto: questo statuto ve lo passeremo se e quando voi in Trentino Alto Adige ci passerete un'intera legge elettorale che è in funzione di un determinato risultato elettorale.

Questa mattina, signor Presidente, lei si lamentava circa i tempi. Ebbene, in Commissione siamo stati fermi mesi e mesi perché fra i diessini ed i popolari non si raggiungeva l'accordo su quale fosse la reciproca convenienza di ordinamento elettorale nel Trentino-Alto Adige. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN, LFNP e del senatore Gubert*).

Lei consentirà, signor Presidente, noi non possiamo sottoscrivere queste operazioni. E facciamo anche osservare, signor Presidente, che queste operazioni vengono compiute in prossimità delle elezioni. Siamo alla frutta, siamo agli sgoccioli ed allora bisogna affrettarsi, bisogna fare in modo che tutte le leggi elettorali vengano predisposte in funzione di un determinato risultato elettorale.

Tutte le leggi costituzionali, che stiamo per esaminare, hanno questa caratteristica. Annunzio fin d'ora che la legge che presenterà la maggioranza sulla riforma elettorale, in una forma che non si è ancora capito quale sia, è funzione di ciò: riforma della legge elettorale, riforma della forma di governo nell'imminenza delle prossime elezioni.

Signor Presidente, noi non possiamo approvare questo disegno di legge. Abbiamo approvato lo statuto della regione Sicilia; il Governo, se ne ha il coraggio, proceda allo stralcio; il Governo, se ne ha il coraggio, isoli la Sicilia per consentire ai siciliani di votare senza ribaltone. Per quanto riguarda il resto non accettiamo di votare – non dovremmo accettare di votare, se fossimo un Parlamento con dignità – leggi che vanno contro quella che è la volontà della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN, LFNP e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Gli emendamenti del senatore Pastore e del senatore Besostri si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, mi consenta anzitutto di rispondere brevemente al collega Rotelli. Egli sa bene che la maggioranza ha detto con chiarezza, fin dal primo momento, che questo disegno di legge doveva proseguire unitariamente. È stata una scelta compiuta alla Camera dei deputati; forse si sarebbe potuto compiere una scelta diversa, ma comunque essa ha di per sé determinato una situazione politicamente significativa.

La valutazione della maggioranza è che le condizioni migliori per il passaggio di tutta la disciplina modificativa degli statuti siano costituite dal mantenere il disegno di legge unito e non dal dividerlo. Quindi chi lavora per uno stralcio lavora perché non si faccia la modifica degli statuti regionali.

Noto una forte strumentalità nella posizione del Polo e mi sembra di capire, da quanto viene anticipato, che questo è lo stesso tipo di argomenti che verrà usato anche per la legge elettorale, di cui peraltro non si capisce bene perché oggi si abbia a parlare; ritengo si tratti di una dichiarazione fatta per la stampa, per i giornali, ne prendiamo nota.

Quanto alle critiche, il senatore Rotelli ha citato un illustre collega costituzionalista, ma ha ommesso di dire che quella riflessione viene fatta nell'ambito di una più complessiva considerazione critica nei confronti dell'autonomia speciale come tale, e per molti versi oggi si discute e si dubita che abbia ancora l'attualità che ha avuto nel momento della sua introduzione nella Costituzione. I colleghi delle regioni a statuto speciale e le stesse realtà locali di tali regioni desiderano mantenerla; si mantenga, perché non c'è assolutamente alcun motivo di cancellarla, sapendo però che vi è una riflessione critica.

Lo stesso collega Ruggeri qui citato, parlando di questo testo in un recente convegno, ad un certo punto ha convenuto che forse il compromesso è possibile. Quindi, se si vogliono fare citazioni, come il collega Rotelli sa, bisogna farle complete, non con le note a piè di pagina saltando qualche autore. Questo non è molto corretto.

Io insisto poi che non si può pensare che una revisione costituzionale di questa delicatezza sia come andare al supermercato, dove ognuno passa, prende e porta via quello che gli interessa. Noi abbiamo un preciso impegno politico ed istituzionale, quello di procedere con la prudenza necessaria in questi casi e con la considerazione anche di ciò che oggi possiamo non vedere ma che potrebbe essere. Quindi, ripeto ancora al collega Dondeynaz in particolare, al quale evidentemente non sono riuscito a far comprendere bene la mia posizione, che il relatore ha ritenuto di non poter accettare gli emendamenti da lui presentati (su tale aspetto la maggioranza ha convenuto), proprio perché la loro natura è tale da andare potenzialmente molto al di là negli effetti di quello che è l'ambito del disegno

di legge. È tipico il caso del limite degli ordinamenti giuridici che, ricordo a tutti, è uno dei limiti classici dell'autonomia speciale, in tutti gli statuti dell'autonomia speciale. È il tipico limite che mentre da un lato non ha mai dato veri problemi (infatti i problemi per l'autonomia speciale non vengono mai da lì, ma da altre formule, come i colleghi sanno bene: le riforme economico-sociali, gli interessi nazionali; quelle sono le formule costituzionali che hanno creato vere difficoltà, mai i principi dell'ordinamento giuridico) e non è mai stato elemento di pericolo per l'autonomia, non possiamo dire oggi quali potenziali effetti non previsti potrebbe avere la sua soppressione, per una regione in particolare, nell'ambito di un sistema normativo che ne viene comunque influenzato.

È questa considerazione che richiede una riflessione ben più approfondita di quella che noi potremmo mai svolgere in questa particolare sede e che induce a dire di no ad un emendamento che peraltro, in una ridefinizione di sistema, potrà trovare una positiva considerazione. È questo tipo di argomentazioni e non le polemiche strumentali che oggi sento fare al collega Rotelli che hanno orientato il relatore e la maggioranza.

Pertanto, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore Villone che il tempo a lui assegnato è stato abbondantemente consumato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.300 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.301.

GUBERT. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.301, presentato dal senatore Dondeynaz e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.302.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, se il senatore Villone mi accusa di mancata correttezza, affermando che si tratta di attività politica e non di attività parlamentare, come la mettiamo?

PRESIDENTE. Lei utilizzi aggettivi di cortesia perché così si conviene in questa Aula.

ROTELLI. Il senatore Villone non mi ha rivolto un indirizzo di cortesia, imputandomi mancanza di correttezza. Secondo il senatore Villone sarei scorretto: signor Presidente, come la mettiamo? *(Commenti del senatore Battafarano)*

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, non posso mettere in votazione gli aggettivi.

ROTELLI. In realtà, signor Presidente, non si tratta di un aggettivo, ma di un participio passato che diventa un sostantivo *(Ilarità)*. A beneficio del senatore Villone, che poverino – l'espressione «poverino» non sarà ritenuta offensiva! – sarà in concorrenza con il professor Ruggeri per diventare membro della Corte costituzionale, leggerò un altro passo tratto dallo stesso articolo, perché il Presidente del Senato certamente non mi consentirà di dare lettura di 40 pagine.

PRESIDENTE. Lei, senatore Rotelli, fa propaganda in Aula a favore di un autore rispettabilissimo.

ROTELLI. Di un illustre autore siciliano, signor Presidente, allievo di un ancor più illustre maestro, professor Martinez, di parte politica comunista. *(Commenti dal Gruppo DS).*

D'ALESSANDRO PRISCO. Esagerato!

ROBOL. Vergogna!

ROTELLI. Le interruzioni non sono conteggiate, vero Presidente?

Ebbene, il professor Ruggeri sostiene che «nelle Regioni ad autonomia differenziata, non soltanto la scelta del sistema di elezione del Presidente, ma in generale la materia dell'organizzazione è demandata alla sede legislativa». Il che significa – non lo dico per il senatore Villone, ma per chi sa leggere – che la materia è sottratta allo statuto della regione siciliana.

Mantengo, pertanto, l'emendamento e chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.302, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.303.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, la maggioranza della Commissione ha avuto la pretesa di definire, nell'ambito di una legge costituzionale, la forma di governo della regione. Ora, non solo l'espressione «forma di governo» non si usa nella Costituzione e nelle leggi costituzionali, ma si è

stabilito addirittura che sia forma di governo ciò che forma di governo non è. L'elezione diretta del presidente della Regione non è affatto, di per sé, elemento costitutivo della forma di governo.

Quindi, il provvedimento contiene un falso costituzionale in sé e per sé. Per rimediare a questo falso ho presentato l'emendamento 2.303, sul quale richiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.303, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.304.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.304, presentato dal senatore Dondeynaz e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.305 è stato ritirato.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 2.306, presentato dal senatore Pastore, si intende decaduto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.307.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei reiterare la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico e dichiaro di fare miei tutti gli emendamenti presentati dal senatore Besostri all'articolo 2 in esame.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Gubert.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.307, presentato dal senatore Dondeynaz e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.308.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, poiché il problema si ripropone anche successivamente e ha determinato la presentazione di emendamenti in merito, vorrei fare presente che l'emendamento in esame è molto ragionevole in quanto per morte o per impedimento permanente del presidente della regione non ha senso sfiduciare o rendere priva di efficacia una votazione per un consiglio. Se il consiglio non procede ad eleggere un nuovo presidente questa disposizione può anche essere comprensibile, ma se invece effettua la votazione in tempi brevi credo sia giusto riconoscere il primato della elezione del corpo legislativo dal momento che il presidente non viene a mancare per assenza di un rapporto di fiducia.

Inoltre, signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.308, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.309, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.310.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo che le regole che valgono per il Parlamento dovrebbero valere anche per i corpi legislativi regionali.

Per tale ragione chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.310, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.311, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.312, presentato dal senatore Dondeynaz e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.313.

Verifica del numero legale

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.313, presentato dal senatore Dondeynaz e da altri senatori, fino alle parole: «dispensa dei giudici di pace;».

Non è approvato.

Ricordo che la restante parte dell'emendamento 2.313 è improcedibile a seguito del parere contrario della 5^a Commissione.

Ricordo che l'emendamento 2.314 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.315.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, anche su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, poiché esso ripropone una questione molto importante.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

PIANETTA. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma a tale emendamento.

CAMO. Anch'io, signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma a tale emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.315, presentato dal senatore Dondeynaz e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto contraria, non senza un'ulteriore osservazione. Quando noi abbiamo votato la legge sull'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario non abbiamo voluto accettare – perché non lo ha voluto accettare il «combinato-disposto» Villone-Fisichella – la proposta di definire i vertici monarchici delle regioni a statuto ordinario puramente e semplicemente: «presidenti delle regioni».

Dopodiché la cronaca o il federalismo folclorico (come l'ho definito prima) ha fatto giustizia e i presidenti delle giunte regionali non solo sono stati chiamati «presidenti delle regioni», ma addirittura «governatori».

Ebbene, approveremo tra breve per la Valle d'Aosta, poi per le altre regioni, la dizione «presidente della regione» e ciò in sostituzione della precedente dizione «presidente delle giunte regionali».

Allora a lei, signor Presidente, faccio la domanda: perché il Friuli-Venezia Giulia o la Valle d'Aosta sì e la Lombardia e la Campania no? (*Commenti dal Gruppo DS*). Perché noi dobbiamo realizzare un federalismo che consiste nell'allontanare sempre di più le regioni ordinarie da quelle a statuto speciale, le quali funzionano con le risorse finanziarie delle regioni a statuto ordinario. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Gubert. Applausi ironici dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, propongo di stralciare l'articolo 3 e sulla relativa votazione chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio n. 100.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore Rotelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 100, avanzata dal senatore Rotelli.

Non è approvata.

MARCHETTI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati all'articolo 3 dal senatore Dondeynaz si intendono illustrati.

ROTELLI. Signor Presidente, gli emendamenti presentati all'articolo 3 sono analoghi a precedenti proposte emendative presentate su altri articoli. Pretendiamo anche per la Sardegna di stabilire noi non solo la forma di governo, ma anche cosa essa sia. E nello stabilire che cos'è la forma di governo, chiamiamo forma di governo quello che non lo è. Ma l'obiettivo è sempre quello che ho già detto: pervenire ad un determinato risultato elettorale.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Besostri all'articolo 3 si intendono illustrati.

MELONI. Signor Presidente, ho avuto già modo di accennare all'emendamento 3.316 nel corso della discussione generale e devo dire che la replica del relatore mi convince ad insistere affinché venga approvato.

C'è un primo ordine di motivi di carattere generale e che sono propri di tutti coloro che vogliono che questo disegno di legge venga approvato così come esitato dalla Camera. Con questo emendamento, infatti, intendo riproporre il testo della lettera *q)* dell'articolo 3 approvato da quel ramo del Parlamento. Con la sua approvazione si eviterebbe che il testo subisse modifiche, facendo così nuovamente iniziare alla Camera un'inutile e assurda discussione. Il pericolo è quello di riaprire un motivo del contendere che aveva trovato, in sede di approvazione dell'articolo 3, una sintesi accolta col favore di tutti. Mi sembra assurdo correre tale rischio per una convinzione del relatore che non possiamo accettare, secondo la quale il discorso dell'intesa e del carattere pattizio è una vecchia bandiera. Per noi non è affatto così. Non è una vecchia bandiera, ma uno degli strumenti, ancora attuali, su cui si deve fondare una Repubblica federale.

Il relatore ha anche detto che il problema può essere risolto nell'ambito della discussione sul federalismo che si sta svolgendo alla Camera. Ma quella è una sede diversa, di carattere assolutamente generale; non si può non riconoscere che invece continuano ad esserci le specialità delle regioni a statuto speciale, come la Sardegna dove proprio su questo tema, quello delle entrate e delle risorse, ad esempio, esistono differenziazioni notevolissime rispetto alle altre regioni. Riportare tutto il discorso del patrimonio, delle entrate e della fiscalità all'interno delle norme di carattere generale mi sembra errato, credo costituisca un passo indietro, un arretramento rispetto agli obiettivi che vogliamo perseguire. Si tratta della parte fondamentale del nostro statuto, quella che riguarda finanze e patrimonio. Ritengo che con molta saggezza la Camera abbia introdotto il discorso dell'intesa.

D'altro canto, già da tempo anche questo Governo ha proceduto con la ricerca di intese con la regione; sono stati predisposti e sottoscritti diversi protocolli di intesa. A me sembra assurdo che con una norma di carattere costituzionale si torni indietro, si metta in discussione la specialità e che tutto debba essere ricompreso all'interno di norme di carattere generale che non sempre possono trovare uguale applicazione nelle diverse realtà e nelle diverse situazioni.

Credo che responsabilmente i colleghi debbano tener conto di queste osservazioni, anche perché se si dice qualcosa in più e si ripristina una vecchia bandiera non si fa quel danno, che scaturirebbe invece dalla modifica del testo giuntoci dalla Camera. (*Applausi del senatore Gubert*). Do per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 3

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti la mia firma.

CABRAS. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, non credo di avere il tempo di motivare specificamente il parere sui singoli emendamenti. Il parere è contrario su tutti e le motivazioni si ritrovano ampiamente nelle considerazioni fin qui svolte. Non manca l'apprezzamento per posizioni anche tecnicamente pregevoli, ma prevale l'opportunità di mantenere il testo varato dalla Camera.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.300 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.301.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Lei consuma tempo prezioso, senatore Rotelli.

ROTELLI. Lo so, signor Presidente. Ma il regime impone questo: per fare una riforma che modifica l'ordinamento di cinque regioni il Gruppo Forza Italia ha 47 minuti. Le pare possibile?

Le pare possibile modificare la Costituzione e cinque Statuti di regione in 47 minuti?

PRESIDENTE. Beh, cinque Statuti: diciamo qualche articolo di cinque Statuti.

ROTELLI. Cinque Statuti, perché le regioni speciali sono cinque, anzi sei perché una l'hanno spaccata in due.

Ad ogni modo, volevo manifestare la nostra comprensione verso la dichiarazione fatta dal senatore Meloni. Quando, però, si è svolta la trattativa, durata mesi e mesi, fra i popolari e i diessini, il centralismo del senatore Villone ha voluto la sua parte. Il senatore Villone ha chiesto e ottenuto, a nome dei diessini, degli emendamenti che sul piano dell'autonomia – è inutile scomodare il federalismo – sono regressivi rispetto al testo della Camera. Questa è la spiegazione.

Al senatore Meloni dico poi, pur con tutta la comprensione, che peraltro il testo della Camera obiettivamente non era granché, perché ridurre la regione a un qualcosa che dà un parere effettivamente è un po' pochino. Allora, meglio essere più drastici, piuttosto che dare un parere («sentito»), del quale comunque si può fare a meno, è preferibile non prevedere nulla.

Insomma, in tutte le trattative che avvengono il senatore Villone, a nome dei diessini, vuole la sua parte, la sua dose di centralismo. E questa gli viene concessa. (*Applausi dei senatori Gubert e Travaglia*).

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti presentati dal senatore Besostri.

Chiedo inoltre la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.301, presentato dal senatore Dondeynaz e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.302.

Verifica del numero legale

ROTELLI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.302, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.303.

Verifica del numero legale

ROTELLI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.303, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.304 e 3.305 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.306, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.307.

Verifica del numero legale

GUBERT. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, che le debbo dire, il numero dei presenti aumenta e lei continua a chiedere la verifica del numero legale che nella distrazione potrebbe forse anche mancare.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.307, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.308.

GUBERT. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.308, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.309 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.310.

GUBERT. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.310, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.311 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.312.

GUBERT. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.312, presentato dal senatore Dondeynaz e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.313.

Verifica del numero legale

GUBERT. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.313, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.314. Ricordo che l'identico emendamento 3.315 è stato ritirato.

MELONI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'emendamento 3.314 e per annunciare il voto favorevole su di esso di Alleanza nazionale.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, vorrei spiegare perché, pur con dispiacere, non possiamo dare un voto favorevole a quest'emendamento.

L'istituto dell'intesa postula che un soggetto che si chiama Stato stabilisca tante singole intese con le singole regioni e, naturalmente, lascia aperta la possibilità che ciò che viene concesso ad una regione non venga concesso ad altre regioni.

Il sistema che abbiamo in mente e che abbiamo avuto in mente anche nella Bicamerale era diverso, cioè quello secondo il quale ci sono materie sottratte a tutte le regioni, mentre le altre materie non riservate allo Stato sono acquisibili da parte di tutte le regioni solo che lo vogliano, senza imporre a loro di volerle, ma conferendogliele se appunto vogliono.

Questo è l'unico modo per non dare luogo ad una discriminazione fra regioni, mentre l'intesa fra lo Stato e la singola regione determina che si conceda all'una quello che non si concede all'altra.

Ecco perché non possiamo essere d'accordo sull'istituto dell'intesa, tanto più, poi, se si tratta di materia finanziaria. Infatti, la materia finanziaria non può essere oggetto di una trattativa caso per caso; dev'essere gestita attraverso parametri oggettivi.

Da qui la ragione del nostro non favore a questo emendamento, pur nella comprensione delle ragioni dei colleghi delle regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Meloni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.314, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.316, identico all'emendamento 3.317.

Verifica del numero legale

GUBERT. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.316, presentato dai senatori Meloni e Gubert, identico all'emendamento 3.317, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Siamo già in fase di votazione, senatore Mulas, avrà occasione di fare una dichiarazione di voto dopo.

Non è approvato.

Comunque, senatore Mulas, risulterà che lei ha votato a favore, naturalmente.

MULAS. No, signor Presidente, contro.

PRESIDENTE. Comunque non le posso dare la parola in questo momento, ma dopo.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.318 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.319.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, il comma 2, che si vuole sopprimere, rappresenta a nostro parere uno dei punti portanti del disegno di legge che stiamo esaminando. Esso incentiva infatti il bipolarismo e quindi responsabilizza maggiormente chi rappresenta l'elettore. Sono convinto che questo comma sarà di indicazione, se volete di sprone, ai nostri consiglieri regionali per legiferare nel modo migliore possibile per venire incontro alle reali esigenze dei sardi che hanno bisogno non di un governo regionale che sopravviva a tutti i costi e per tutta la legislatura, ma di un governo che possa con mano autorevole e capace dotare la Sardegna di tutti gli strumenti legislativi necessari per dare certezza a chi opera nel mondo del lavoro e sicurezza alle popolazioni, un governo che possa dotare la Sardegna di quelle leggi che la sua diversità richiede.

Guai se mancasse questo spirito, direi questa necessità di dotare la Sardegna, la nostra amata Sardegna, di una legge seria che tenda ad impedire funambolismi, trasformismi, tutto ciò che frena la stabilità e la governabilità, al solo fine di salvare una corrente o magari una microscopica formazione politica che evidentemente non riesce ad attecchire con successo in un contesto politico dove pure il numero dei partiti si spreca.

Dichiaro quindi a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale voto contrario a questo emendamento, così come l'avrei espresso sui precedenti emendamenti 3.316 e 3.317.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.319, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.321.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, deve ancora essere messo in votazione l'emendamento 3.320.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, l'emendamento è decaduto non essendo presente in Aula il senatore Besostri.

GUBERT. Signor Presidente, precedentemente ho dichiarato di fare miei gli emendamenti del senatore Besostri.

PRESIDENTE. Vedo che lei, senatore Gubert, è organicamente collegato al pensiero del senatore Besostri.

GUBERT. Signor Presidente, mi sorprende che gli emendamenti di un rappresentante della sinistra della Commissione affari costituzionali, emendamenti il cui contenuto è saggio, non vengano presi in considerazione neppure per la motivazione dei pareri.

PRESIDENTE. Si può anche essere contro la saggezza, senatore Gubert.

GUBERT. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 3.320 venga votato mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.320, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.321, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.322.

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento così come ho fatto per gli altri che proponevano la soppressione delle norme transitorie; queste ultime sono state definite dallo stesso relatore di-

somogenee, diverse, perfettibili, contenenti punti oscuri e sono state considerate dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali lesive del principio dell'autonomia regionale.

Vorrei ricordare in particolare che quella prevista dal comma 4 dell'articolo 3 è stata introdotta nella scorsa estate, allorché era in piena crisi il governo della regione appena eletto, che aveva difficoltà ad esprimere un nuovo presidente. Si è approfittato della discussione alla Camera di questo disegno di legge per introdurre una norma transitoria che voleva essere praticamente di monito, e di sollecitazione per altro verso, affinché venisse trovata una soluzione a quella crisi.

A me sembra che l'introduzione di una norma transitoria di questo tipo, che interviene nei confronti di un consiglio regionale in carica e modifica le regole che riguardano il suo funzionamento attraverso il meccanismo della norma costituzionale, sarebbe veramente un'interferenza inammissibile ed inaccettabile, perché le leggi e lo statuto regionale già prevedono la decadenza del consiglio e la possibilità che lo stesso, allorché non sia in grado di funzionare, venga sciolto.

Quindi, penso che introdurre questo tipo di norme transitorie ed altre, che sono tra l'altro in perfetta contraddizione l'una con l'altra e che appaiono assolutamente inutili, dal momento che l'approvazione dell'articolo 3 nella sua prima parte già conferisce alla regione la possibilità di approvare una propria legge per regolare la forma di governo, l'elezione del presidente e tutto quanto consegue per quanto riguarda l'elezione del consiglio regionale, sia il mero riconoscimento di un diritto che certamente verrà esercitato.

Voglio ricordare che proprio la regione Sardegna, seppur con le difficoltà derivanti dal limite dello statuto, è stata quella che ha iniziato a proporre modifiche alle leggi elettorali che sono poi servite comunque come esempio e hanno dato il via all'introduzione di nuove leggi regionali, comprese quelle delle regioni a statuto ordinario, che proprio da quelle prime esperienze hanno avuto impulso e hanno tratto stimolo.

Quindi, ritengo davvero superfluo, inutile e limitativo dell'autonomia regionale mantenere anche questa norma di carattere transitorio, che è unica, si badi bene: è prevista soltanto per lo statuto regionale della Sardegna e non per le altre regioni a statuto speciale. Anche per le considerazioni che a questo riguardo – ripeto – sono state fatte dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali e dallo stesso relatore, credo sarebbe opportuno sopprimere il comma 4.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.322, presentato dai senatori Meloni e Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

CABRAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRAS. Signor Presidente, volevo esprimere il voto favorevole all'articolo 3 e nell'occasione spiegare anche la ragione per la quale, pur avendo presentato alcuni emendamenti al testo, ho valutato opportuno ritirarli dopo aver ascoltato in particolare l'intervento del Ministro a nome del Governo.

Il senso di quegli emendamenti era duplice. Il primo era quello di evitare il rischio che questo provvedimento non potesse giungere alla sua definitiva approvazione nella doppia lettura fra i due rami del Parlamento, quindi di salvaguardare sostanzialmente l'importanza dell'approvazione dell'intero disegno di legge rispetto ad esigenze di modifica, peraltro non interessanti l'intero testo della legge, che erano emerse in Commissione. Il secondo, più di merito, riguardava una non assoluta corrispondenza dell'opinione espressa dal relatore in merito ai due punti che riguardano gli statuti speciali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, in re-

lazione alla modifica proposta dal testo della Camera nel passaggio dall'istituto della consultazione della regione all'istituto dell'intesa.

Prendo atto dell'osservazione del relatore secondo cui questo problema merita un approfondimento e necessita di essere trattato in una sede più ampia; ma sarebbe un gravissimo errore dettare norme omogenee, non solo per le regioni speciali ma anche per quelle ordinarie, rispetto ad una problematica come quella richiamata dall'istituto dell'intesa. A tale proposito vorrei precisare che tale istituto, nel caso specifico dello statuto speciale della Sardegna, riguarda un solo argomento relativo al titolo III, cioè la materia che tratta il rapporto finanziario, in particolare fiscale, tra la regione e lo Stato.

Ritengo inopportuno affrontare una discussione di merito in questa sede, ma è opportuno precisare che, in materia, esistono differenti punti di vista, non solo nell'ambito della politica ma anche tra i costituzionalisti. A tale riguardo sono stati citati in questa sede soltanto i costituzionalisti che portano acqua al mulino di una tesi, non ho sentito menzionarne alcuno tra coloro che sostengono tesi assolutamente differenti.

Il tema del federalismo non deve essere valutato in termini folcloristici, come ricordava il collega Rotelli, il quale ha peraltro commesso nelle sue valutazioni molte inesattezze. Gli statuti speciali sono infatti ben più ampi degli argomenti trattati nel disegno di legge costituzionale, che riguardano aspetti particolari degli statuti attinenti esclusivamente la forma di governo.

Il senatore Rotelli potrebbe insegnarmi che tutti gli statuti sono articolati in diversi titoli riguardanti differenti poteri: esistono materie a competenza regionale primaria in cui la regione esprime la propria sovranità; esistono materie a competenza concorrente con quella dello Stato; esistono poteri delegati dallo Stato attraverso i quali si attua una semplice forma di decentramento. Non stiamo dunque discutendo di cinque statuti di regioni speciali, ma soltanto di alcune parti che li riguardano e da questo punto di vista molti argomenti hanno travalicato il tema alla nostra attenzione.

In conclusione, se avessimo mantenuto inalterato il testo della Camera, avremmo avuto maggiori garanzie per la definitiva approvazione di questo importante provvedimento che mi auguro possa essere approvato dalla Camera nel testo che licenzieremo prima della pausa estiva. Diversamente, sarà difficile che l'iter completo, con la doppia deliberazione conforme, possa concludersi.

Do atto al Ministro dell'impegno assunto a nome del Governo perché la Camera possa varare il provvedimento nel testo che il Senato licenzierà e ribadisco il concetto che il disegno di legge deve essere approvato nella sua interezza. Sono trascorsi troppi mesi da quando il Parlamento ha varato una riforma sostanziale per le regioni a statuto ordinario, rendendo possibile una «doppia velocità», tollerabile soltanto a condizione che non introduca una sostanziale diversità di trattamento in una materia delicata come quella del rapporto democratico tra istituzioni e cittadini che, pur nel rispetto dell'autonomia speciale, deve essere informata a principi generali condivisi sull'intero territorio nazionale.

Dichiaro un convinto voto favorevole all'articolo 3; nonostante le perplessità auspico che l'intero provvedimento possa trovare approvazione definitiva e diventare rapidamente legge dello Stato. (*Applausi dal Gruppo DS*).

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. So bene che il galateo parlamentare mi impone di rivolgermi al Presidente e so bene che mi impone di non prendere in considerazione ciò che il Presidente dice fuori dall'Aula. Mi consentirà, perciò, di rivolgermi al Governo, la qual cosa si fa volentieri, posto che il Governo è rappresentato dal ministro Maccanico.

Noi abbiamo approvato l'articolo 2 e ora ci accingiamo ad approvare l'articolo 3. Per la prima volta in quest'Aula, signor Presidente, noi ci apprestiamo a votare un disegno di legge costituzionale con il voto contrario, relativamente agli articoli 2 e 3, di Forza Italia, del Polo per le libertà, della Casa delle libertà.

Mi sembra poi di comprendere che l'Aula si accinge ad approvare gli articoli 4 e 5, quindi in sostanza l'intera legge, sempre con il nostro voto contrario.

La maggioranza, non il Governo, si appresta a presentare in qualche forma, che mi si promette corretta, la sua proposta in tema di riforma elettorale. Signor Presidente, che cosa prevede la maggioranza? Prevede che tale riforma elettorale che sta per proporci verrà presa in considerazione a prescindere dal fatto che, intanto, si fanno riforme costituzionali e leggi elettorali – perché in questo caso, a proposito del Trentino, si tratta di leggi elettorali vere e proprie – senza che noi prendiamo in considerazione questo aspetto? È consapevole? Il Ministro vorrà informare il Capo dello Stato, anche se so che il Presidente del Senato non ama – giustamente – che in questa sede si citi il Capo dello Stato? Il Ministro vorrà informarlo del fatto che nell'Aula del Senato, contro l'opinione di Forza Italia e del Polo per le libertà, della Casa delle libertà, si approva una riforma costituzionale? Lo vorrà informare? Gliene sarò grato. (*Applausi del senatore Lauro*).

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'esame, anche veloce, dell'attività e delle vicende relative all'azione del consiglio regionale della Sardegna, in particolare nella precedente legislatura ma in parte anche all'inizio di quella attuale, mette crudamente in evidenza, anche a livello di opinione pubblica, una situazione che possiamo definire di degrado politico-istituzionale, come facilmente si perce-

pisce dalla disaffezione alla vita politica da parte dei cittadini sardi che hanno disertato le urne anche nell'ultima tornata elettorale, facendo registrare livelli di partecipazione, in alcune province, fra i più bassi d'Italia.

Fortunatamente, la situazione nella regione Sardegna volge al bello e ci sentiamo quindi più tranquilli nell'esprimere le nostre valutazioni che in tutti i casi non sarebbero state influenzate dal momento contingente. Il tutto, comunque, suggerisce chiaramente che sono maturi i tempi per approvare tempestivamente l'articolo 3 del disegno di legge costituzionale che detta disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e apporta modifiche allo statuto speciale per la Sardegna, così come elaborato dalla Camera dei deputati senza ulteriori modifiche, anche per dare una risposta immediata agli elettori sardi che più di una volta hanno visto disattesa e comunque vanificata la loro volontà elettorale.

Riteniamo necessario intervenire in tempi rapidi sia per dare un segnale forte, una risposta chiara ed immediata a tutti i sardi, sia per evitare, se la regione non legifererà in tempi celeri, che anche per le future elezioni si ripetano le precedenti situazioni di stallo e restino le basi e i presupposti che hanno consentito il determinarsi del clima di disagio in cui si è dovuta muovere la politica regionale. Per lo stesso motivo abbiamo votato contro gli emendamenti al comma 2 e approvato la norma transitoria nella versione originale votata alla Camera.

Pur non essendo d'accordo con la soppressione della lettera *q*) dell'articolo 3, noi voteremo a favore della legge, che, nel rispetto dell'autonomia regionale, va nella direzione giusta, quella del presidenzialismo e del maggioritario, e faciliterà la formazione di giunte stabili ed autorevoli che consentiranno alla Sardegna di recuperare il tempo perso, anche per le tante e troppe crisi che hanno caratterizzato la vita della politica regionale sarda e che hanno raggiunto punte mai viste, in particolare nella precedente legislatura.

Eliminare i due principali ostacoli, il primo costituito dal sistema proporzionale per l'elezione del consiglio regionale, il secondo dall'elezione del presidente da parte del consiglio e non degli elettori in modo diretto, è il solo modo giusto per ridare ai sardi fiducia nelle istituzioni, in questo caso particolare nelle istituzioni autonomiste delle quali i sardi sono andati sempre fieri ma che poi, proprio perché male o forse poco utilizzate, hanno portato la Sardegna alla situazione di difficoltà nella quale si trova e che può essere lapidariamente rappresentata dal numero troppo elevato di persone che cercano e non trovano lavoro.

Le difficoltà nelle quali è costretto ad operare l'attuale governo regionale sono anche il frutto di un sistema elettorale che per l'elezione del presidente lascia troppo spazio ai partiti e alle loro varie correnti ed in passato ha dimenticato la dignità e la serietà del popolo sardo, che, pur trovandosi in una situazione di svantaggio conseguente anche all'insularità, ha comunque superato le tappe più difficili della storia isolana.

Non possiamo tornare indietro, non possiamo restare con una legge elettorale insufficiente e sbagliata, che ha troppe volte mostrato i suoi li-

miti. Non può questo Parlamento consentire che un sistema elettorale che alla prova dei fatti non ha dato validi risultati resti attivo e venga ulteriormente riproposto; non possiamo, giunti a questo punto, vanificare il lavoro sinora svolto in Parlamento; non possiamo soprattutto permettere che ancora una volta vengano deluse le speranze e le aspettative dei sardi laboriosi ed onesti, che sono la stragrande maggioranza della popolazione. Anche la regione Sardegna potrà quindi in tempi rapidi dotarsi di una legge che ci metta al passo con l'Europa e con le nazioni più moderne del mondo, dando finalmente certezza al voto che gli elettori esprimono.

Sarà la Sardegna a decidere quale sistema elettorale adottare e quale governo darsi. Ricordiamo a questo proposito che da tempo la Sardegna ha rivendicato più poteri per darsi la forma di governo che ritiene più giusta.

Per i motivi esposti annunzio il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per evidenziare che, pur avendo disapprovato e votato contro alcune parti di questo disegno di legge, per i motivi che ho spiegato, il mio voto sarà comunque favorevole, perché nella norma di carattere generale viene riconosciuta alla regione la possibilità di determinare la forma di governo e le modalità di elezione sulla base dei principi di rappresentatività e stabilità e perché si lascia alla regione la possibilità di applicare un sistema proporzionale o un sistema misto, di prevedere l'elezione diretta del presidente della stessa oppure di prevedere e consentire che lo stesso venga eletto dal consiglio regionale.

Mi sembra che questo ampio riconoscimento di possibilità, che è stato evidentemente frainteso dal collega che mi ha appena preceduto, ci debba portare ad esprimere un voto favorevole, proprio perché si vuole che non si ripeta quanto avvenuto nella regione sarda, laddove un governo regionale eletto con un certo sistema per governare è dovuto ricorrere a ribaltoni, ribaltini, passaggi di consiglieri eletti con il centro-sinistra dalla parte del centro-destra, elezioni di presidenti della regione non voluti dai cittadini e, soprattutto, ad un sistema di governo che sta portando le istituzioni sarde e la Sardegna verso un clima di scarsa democrazia e di difficile governabilità; si sta infatti assistendo ad una spartizione degli enti regionali e ad una occupazione del potere sulla base di clientele e parentele. Questo è quanto sta avvenendo.

Mi auguro che la legge che la regione sarda adotterà sulla base di quanto stiamo approvando consentirà di dare forme diverse, molto più serie, democratiche e morali per il governo della regione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Senatore Rotelli, dirò che non tutta la Casa delle libertà ha votato come lei mi ha preannunciato: stia tranquillo che mi farò portavoce di questo diverso andamento della votazione.

Passiamo all'esame delle proposte di stralcio presentate all'articolo 4, che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signor Presidente, credo che se si approvasse la proposta di stralcio da me presentata si riuscirebbe probabilmente a ridurre molte delle difficoltà esistenti sul cammino di questo provvedimento. Vorrei anche esporre due motivi per i quali è stata presentata tale proposta.

L'equilibrio istituzionale del Trentino-Alto Adige oggi si regge su una forte autonomia gestionale delle due province e dei compiti di ordinamento da parte della regione. L'attuale tendenza in atto è quella delle due province di appropriarsi di tutte le competenze amministrative della regione (oggi circa un migliaio di dipendenti lavorano nella principale di queste, che è il tavolare del fondiario), quindi si assiste alla cessione alle province delle residue competenze amministrative: con questo provvedimento si cede una delle due rilevanti competenze ordinamentali, l'altra essendo l'ordinamento degli enti locali; alla regione, quindi, resta praticamente quest'ultima competenza ordinamentale. Dunque mi domando, signor Presidente, se procedere ad una spoliatura della regione, in omaggio ad un interesse politico del *Südtiroler Volkspartei* di liberarsi di questo legame con il gruppo italiano sia un fatto saggio.

Anche l'attuale componente italiana del gruppo di Bolzano (non soltanto quella che adesso è all'opposizione, ma anche quella che è in maggioranza) è molto preoccupata di togliere alla regione le competenze prima di sostituirle con altre. Quindi c'è un processo in corso di negoziazione che troverà un momento istituzionale nel consiglio regionale, attraverso la creazione della «Commissione dei 28», la quale dovrebbe studiare come raccordare la cessione delle competenze previste da questo provvedimento con, invece, il mantenimento o il conferimento di nuove competenze tale per cui la regione rimanga un ente vitale. Ciò è importante, perché rappresenta un ambito di collegamento tra due realtà nelle quali convivono diversi gruppi etnici e il fatto di aver dato forti poteri alle province ha reso il gruppo italiano dell'Alto Adige una minoranza che praticamente non ha un ambito nel quale esprimersi in maniera significativa. Come vedremo poi per altri emendamenti, la *Südtiroler Volkspartei* può scegliere gli italiani con cui governare e quindi, in realtà, non ha capacità di governo, né di rappresentare il gruppo italiano in maniera adeguata. L'ambito regionale, costringendo ad un rapporto e vedendo invece una maggioranza del gruppo italiano, in qualche misura riequilibra tale aspetto, il che mi sembra molto positivo.

Sul versante del Trentino c'è invece la preoccupazione che, venendo a mancare il quadro regionale, venga meno, per così dire, la piena legittimazione della tutela internazionale dell'autonomia del Trentino, quale garantita dall'accordo De Gasperi-Gruber e dai successivi sviluppi.

Quindi, ci sono interessi convergenti nel non eliminare la regione e su questo punto le forze politiche trentine e quelle altoatesine di lingua italiana e di lingua ladina convengono. Peraltro, per una sorta di potere di ricatto, chiamiamolo così, per la realizzazione di questo tipo di spoliamento della regione, la *Sudtiroler Volkspartei* concede il voto al Governo nazionale e associa il centro-sinistra al governo della provincia di Bolzano e alla regione. In questo modo però si rischia di mettere in pericolo un equilibrio molto rilevante per la vita di questa regione.

Il senatore Andreolli ha già illustrato nel corso del suo intervento come esista una dimensione regionale che va aldilà delle due province. Credo che sarebbe molto saggio dare modo alla realtà regionale di esprimere un disegno compiuto di riforma, invece di procedere di autorità.

Faccio anche presente che questo articolo non interviene, come per le altre regioni, soltanto conferendo la possibilità di introdurre l'elezione diretta del presidente e altre forme di governo, ma anche modificando i rapporti tra le istituzioni e introducendo nuove norme di tutela delle minoranze etniche. È un articolo molto più complesso degli altri, tanto che le variazioni all'articolo 4 occupano quasi la metà del testo.

Signor Presidente, chiedo che questo articolo venga stralciato. Solo così si faciliterebbe il passaggio del provvedimento in seconda lettura alla Camera, anche perché non credo che gli interessi e le sensibilità di quel ramo del Parlamento siano diversi da quelli del Senato. Ricordo che in quella sede la proposta di stralcio non è stata approvata per uno o due voti, quindi su questo tema ci sarà ancora battaglia politica. Se veramente il Governo e la maggioranza vogliono che le regioni per le quali c'è interesse ad approvare in fretta questo provvedimento possano usufruire dei suoi effetti, devono permettere lo stralcio di questo articolo, che rappresenterebbe, credo, la soluzione più saggia.

LA LOGGIA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma alla proposta di stralcio n. 2 e ringrazio il senatore Schifani che mi permette di illustrarla. Tuttavia, prima di entrare nel merito, preciso che nella precedente votazione il senatore Rotelli aveva perfettamente interpretato l'orientamento del nostro Gruppo, salvo il fatto che qualcuno, su un argomento così difficile, sul quale ci sono spinte determinate da più che legittime e giustificate ragioni legate a situazioni territoriali, può anche essere che non voti in perfetta sintonia con lo stesso.

Signor Presidente, questo è un disegno di legge costituzionale di grandissima rilevanza sul quale è stata impegnata a lungo la Camera, forse ancor più a lungo la competente Commissione del Senato e che oggi finalmente approda in questa sede. È già difficile mettere insieme esigenze spesso contrapposte di zone territoriali del nostro Paese con caratteristiche così diverse. L'ho già detto in altre circostanze e voglio ribadirlo qui for-

malmente: è certamente stato un errore redigere un unico disegno di legge riferito a cinque statuti speciali. È una sorta di contraddizione in termini. Credo che chiunque possa essere d'accordo con me nell'affermare che, dal punto di vista giuridico e da quello costituzionale, è stata tentata e si sta ancora tentando una rilevante forzatura rispetto alle particolari volontà di queste cinque regioni, così come più volte espresse nel corso degli ultimi anni. Eppure, l'esigenza c'è e noi ci siamo fatti carico sino a questo punto di seguire un determinato percorso, anche se più volte abbiamo chiesto che si separassero i destini di queste regioni per poter, con maggiori possibilità di approfondimento e migliori capacità di trattativa, tener conto di esigenze così profondamente diverse.

Il fatto che si possa formare in quest'Aula una maggioranza che finirà con l'essere – come è anche giusto che sia su un disegno di legge costituzionale – trasversale rispetto alle forze politiche e ai Gruppi parlamentari qui rappresentati non mi lascia completamente soddisfatto, signor Presidente. Lo devo dire e sento proprio la necessità di fare questa affermazione.

Ci troviamo di fronte ad esigenze che possono essere, sì, minoritarie perché sono in rappresentanza di singole situazioni tra di loro diversificate, ma che a mio avviso non consentono una forzatura per cui la maggioranza di un'Aula, così partecipata come dibattito e come presenza, per quanto trasversale non tenga fino in fondo – ma fino in fondo – l'opportunità di esaminare insieme con i rappresentanti di quelle zone territoriali come e in che modo si possa ritrovare una più larga e convinta intesa. Lo dico perché ne sono realmente convinto.

Questo modo di procedere viene letto da quelle popolazioni, signor Presidente, al di là delle nostre intenzioni, al di là – devo immaginare, anzi ne sono certissimo – delle intenzioni del Governo, come una prevaricazione – forse la parola «prevaricazione» è troppo forte – come una vera e propria forzatura rispetto a legittime aspettative. Non voglio entrare in questo istante nel merito di tali aspettative, alcune condivisibili, altre meno, ma che certamente hanno un radicamento culturale profondo, un'origine antica, non sono un qualcosa che si formula soltanto all'ultimo momento nella stesura di un disegno di legge.

Forse questa contraddizione in termini di voler mettere insieme in un unico contesto statuti – lo dico tra virgolette – «speciali», per dare la possibilità che arrivino tutti insieme al traguardo finale, è un voler troppo pretendere. Ma siamo sicuri che, chiusa questa difficile pagina qui al Senato, il problema non si riapra alla Camera? E con quali conseguenze?

Lasciatemelo dire anche in rappresentanza di una parte del Paese – parlo della regione Sicilia – che ha una maggiore e più forte urgenza rispetto alle altre regioni, stante la previsione di elezioni soltanto tra qualche mese, all'inizio dell'anno venturo. Noi per fare qualche cosa che è, a mio avviso, sbagliata, perché mettere insieme esigenze diverse ci pone nella condizione di operare delle forzature, corriamo il rischio, una volta approvato il provvedimento al Senato e tornato alla Camera, di riaprire questa difficile diatriba; difficile perché ci sono persone dietro quelle

norme, ci sono pezzi di popolazione, ci sono intere zone territoriali del nostro Paese.

Sono realmente molto preoccupato, signor Presidente, e vorrei che di questa preoccupazione tenesse conto anche il Governo. Non c'è un'opposizione legata soltanto a qualche migliore definizione del testo, se fosse questo troveremmo la soluzione, ma è proprio un'opposizione di principio quella alla quale sto facendo appello e della quale vorrei che anche i colleghi di altri Gruppi parlamentari tenessero conto, perché questo porta sicuramente ad un inasprimento ulteriore del dibattito politico. Vi devo dire da parte del Gruppo che ho l'onore di rappresentare che questa forzatura indubbiamente non può restare senza conseguenze.

Allora, perché arrivare ad una forte provocazione come questa, quando è possibile stralciare alcune parti del disegno di legge, tenendo conto peraltro di quelle legittime aspirazioni (mi riferisco al Trentino-Alto Adige ma lo stesso discorso saremmo costretti a farlo nel momento in cui esamineremo la parte che riguarda il Friuli)?

Io credo che questa riflessione vada fatta per esprimere un voto consapevole. In questo non vi è schieramento, ma buonsenso e ragione. E non vale neppure quello che ho sentito dire da autorevoli esponenti della maggioranza e cioè che se si dividono i provvedimenti concernenti gli statuti, forse quelli relativi alla Sicilia e alla Sardegna arriveranno in porto mentre degli altri chissà quando se ne parlerà. Consentitemi di dire che questa non può essere una ragione. Se gli statuti di altre regioni hanno la necessità di un approfondimento maggiore, vuol dire che tale esigenza esiste e va tenuta nella massima considerazione.

Allo stesso tempo, non si possono penalizzare la Sicilia e la Sardegna per il fatto che altre regioni, per ragioni obiettive, si attardano nel rinvenire una soluzione che trovi uno sbocco all'interno delle Aule parlamentari.

Per questi motivi, signor Presidente del Consiglio – ma mi rivolgo anche al ministro Macchiarone che so quanto è sensibile rispetto a questi problemi –, avanzo una sentita richiesta di stralcio dell'articolo 4, proposta che io o altri del mio Gruppo riproporremo anche per l'articolo 5.

Signor Presidente, mandiamo avanti quello su cui è possibile arrivare in porto con rapidità e conserviamo un po' di tempo (non tanto, lo stretto necessario) per arrivare a un coinvolgimento forte dei rappresentanti di quelle popolazioni e di quelle parti del territorio che, in base alla nostra Costituzione, hanno, analogamente alle altre regioni italiane, il diritto di veder le loro legittime aspettative rispettate e tenute in debito conto nell'Aula del Senato.

Per queste ragioni, signor Presidente, insisto perché si proceda allo stralcio dell'articolo 4. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, per evitare concerti o accuse di concerti tra me e lei, mi permetterò eventualmente di fare apportare una

correzione al verbale: lei ha usato il vocativo nei confronti del Presidente del Senato e non del Presidente del Consiglio, che è assente.

LA LOGGIA. Signor Presidente, mi scusi, è stato solo un *lapsus*, forse anche un augurio inconsapevole, anche se pur sempre un augurio.

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, va bene, è un *lapsus*, ma non mi rivolga questo augurio!

PASQUALI. Signor Presidente, mi associo (e ricorre d'altronde un mio specifico emendamento in questa direzione) alle richieste, che sono state or ora avanzate, di stralcio dell'articolo 4. Ricorrono tutte le ragioni per giustificare una simile richiesta, perché questo disegno di legge che ha per titolo: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale...» in realtà, per quanto riguarda l'articolo 4 e quindi la regione Trentino-Alto-Adige ha ben altre previsioni normative di grande ampiezza, difficili ed estese.

Ci troviamo di fronte a un testo articolato e complesso, che presupporrebbe una lunghissima riflessione rispetto ai più facili testi degli statuti speciali delle regioni Sicilia, Sardegna e forse in parte Valle D'Aosta, nonostante il senatore Dondeynaz non possa ritenersi soddisfatto dell'esito della votazione su tale regione.

Altro discorso andrà fatto per il Friuli, in ordine al quale dovrà essere ripetuta la stessa proposta di stralcio. Ma la difficoltà maggiore è, senza dubbio, riferita a questa situazione particolare, a questa realtà che è completamente rovesciata rispetto a quella evidenziata dagli altri statuti.

In questo caso ci troviamo di fronte – e voglio ripeterlo una volta di più – al paradosso di una minoranza da tutelare che non è più quella di lingua tedesca, che in provincia di Bolzano ha la possibilità di avere in mano tutto il potere, mettendo la comunità di lingua italiana in una posizione di estremo disagio: la vera minoranza da tutelare, ormai, siamo noi di lingua italiana.

Vorrei che voi provaste a vivere in una provincia italiana in cui non ci si sente più del tutto sicuri di essere considerati allo stesso livello di altri di altre lingue che vi abitano, in cui ci si sente spesso sopportati o ospiti che ingiustificatamente, dal 1919 in poi, vivono in quella terra. Dopo decenni e decenni, dopo settanta-ottant'anni da quel momento, ci sentiamo ancora rinfacciare certe cose che dovrebbero andare nel dimenticatoio, perché a quei rimproveri, che si riferiscono sempre a quello che è avvenuto nel ventennio fascista, noi potremmo opporre quello che è avvenuto negli anni 1943-1945, in cui vi è stata una vera persecuzione degli italiani, oltre che, naturalmente, di tutti coloro che si sottraevano alla logica nazista. La comunità di lingua tedesca nel 1943-1945 non ha certo dato una buona prova di sé, e questo lo si dovrebbe ricordare quando a noi si fanno determinati rimproveri.

Abbiamo quindi bisogno che permanga la regione. La regione è l'unica garanzia che resta a noi e, d'altronde, è quella che ha il suo vero an-

coraggio internazionale, perché è la derivazione diretta dell'accordo De Gasperi-Gruber. Affossare la regione significa far rigirare nella tomba De Gasperi, che ha voluto un'autonomia regionale e che ha visto ribadire dal suo interlocutore austriaco questa stessa volontà delle parti contraenti diretta ad un'esaltazione della regione che ora si vuole far scomparire: è questo, infatti, che prevede il disegno di legge al nostro esame, cioè che la regione diventi una semplice sommatoria dei consigli provinciali. Voi capite che questo significa mortificare nel modo più assoluto, togliere ogni possibilità di riferimento a quegli italiani che nella regione vedono ancora una sicurezza.

Vi è stato detto come sia all'esame della cosiddetta Commissione dei ventotto in particolare la sistemazione definitiva della regione; con la fretta di approvare anche questa parte del disegno di legge, si crea una sovrapposizione che è del tutto infelice e non è certo auspicabile.

Insisto quindi per lo stralcio dell'articolo 4. (*Applausi dai Gruppi AN, CCD e FI e del senatore Gubert*).

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione sullo stralcio di questo articolo, al quale noi siamo evidentemente favorevoli, come eravamo favorevoli allo stralcio dell'articolo 2 riguardante la Valle d'Aosta.

Siamo favorevoli per una questione di principio; perché siamo consapevoli che sarebbe stato necessario prendere atto della volontà della maggioranza dei consigli regionali.

Analogamente, saremo favorevoli allo stralcio dell'articolo 5, che riguarda il Friuli-Venezia Giulia (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*), il cui consiglio regionale ha espresso questa volontà.

Ho sentito il collega La Loggia parlare di forzature e di tenere un livello del dialogo, diciamo, abbastanza prudente. Forse è meglio che ci parliamo chiaramente: qui siamo, la maggioranza e, in qualche modo, anche la minoranza, sotto condizionamento da parte di alcune forze politiche che pensano, magari legittimamente, di rappresentare la maggioranza dei votanti della regione Trentino-Alto Adige.

Non voglio parlare in modo più pesante, però queste forme di ricatto a noi non vanno senz'altro bene; non ci va che questo Parlamento, forse non questo ramo, ma senz'altro l'altro ramo, sia sotto ricatto, fra l'altro ripetuto, da parte di queste forze politiche che legittimamente credono di fare gli interessi della popolazione.

Si tratta di una cosa che non può star bene ad un Parlamento nazionale, non può star bene adesso, non poteva star bene prima e penso che anche in funzione di un eventuale cambiamento non starà bene dopo.

Pertanto, noi siamo assolutamente favorevoli allo stralcio di questo articolo e al rispetto della volontà della maggioranza degli elettori di que-

ste regioni, volontà espressa dai rispettivi consigli regionali. (*Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Gubert*).

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, a nome del Gruppo di Forza Italia, a nome del Polo della Libertà, a nome della «Casa della libertà», e ringraziandola sentitamente, chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, Costituzione per Costituzione, Regolamento per Regolamento, devo sentire il parere del relatore, quindi del Governo, per poi mettere ai voti la proposta. Soltanto dopo avere effettuato la votazione, passeremo all'esame del provvedimento concernente le carceri che tutti mi hanno assicurato in sede di Conferenza dei Capi-gruppo si possa approvare in dieci minuti.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, la questione dello stralcio dell'articolo 4 è di importanza fondamentale e vorrei che i colleghi comprendessero fino in fondo di cosa si sta discutendo. In Sicilia ed in Sardegna la questione dello stralcio è considerata la prova della volontà del Parlamento di consentire a queste due regioni l'elezione diretta del Presidente. In Sicilia si voterà l'anno venturo, in primavera; in Sardegna ancora oltre; nelle altre regioni c'è l'attesa che non intervenga una decisione frettolosa sulla questione dell'elezione diretta.

È bene che i colleghi si rendano tutti conto, come ce ne rendiamo conto noi, che non si sta conducendo una battaglia del Polo contro il centro-sinistra. Si sta conducendo una battaglia per consentire alla popolazione siciliana di votare il proprio Presidente nella primavera prossima, per consentire alla popolazione sarda di avere certezza sul nuovo assetto istituzionale, per consentire agli altoatesini, ai trentini, ai friulani e ai giuliani che tale questione continua ad essere discussa come è normale se ne discuta. Di questo si tratta.

La gente, signor ministro Maccanico, ritiene che la stiamo prendendo in giro. È bene che lei si renda conto che in questo momento il Governo Amato si trova ad una prova della verità delle sue affermazioni in ordine alle riforme elettorali ed istituzionali. Signor presidente Mancino, non ha alcun senso recarsi all'Assemblea regionale siciliana, assumere l'impegno di favorire lo stralcio e poi di fatto – anche se so che lei non può decidere in merito – fare in modo che il Senato non si renda conto fino in fondo di

cosa si tratta. Non ha senso fare determinate affermazioni sulla stampa locale, nelle televisioni locali, e poi operare in senso contrario.

Lo dico ai colleghi siciliani e sardi, lo dico ai colleghi trentini, friulani e valdostani: di questo si tratta. È inutile far finta di non capire che dopo l'eventuale voto contrario allo stralcio interverrà una decisione politica da parte di queste regioni che travolgerà la credibilità del Governo Amato sul piano delle riforme.

Per quanto ci riguarda dichiariamo la nostra indisponibilità a proseguire qualunque tentativo d'intesa sulla legge elettorale e sulle riforme costituzionali in questo Parlamento perché è intollerabile prendere per i fondelli la gente. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI, AN, LFNP e del senatore Gubert*). Lo stralcio di questa parte della legge costituzionale è la prova della verità. Se da parte dei Gruppi del centro-sinistra si chiedeva un momento di verità e si temeva che esso venisse in seguito è bene che ci si renda conto che il momento della verità è arrivato, è questo. Se avete intenzione di prendere in giro i siciliani, è questo il momento in cui i siciliani si sentiranno presi in giri da voi. Siete ancora in tempo per consentire, con lo stralcio del Trentino e del Friuli Venezia Giulia, un percorso che renda credibile la possibilità dell'elezione diretta del Presidente della regione.

Non sottovalutate inoltre che quando da questa parte politica si dice di volere lo stralcio si prende atto del fatto che comunque si andrebbe a votare nella primavera prossima, anche in questo Parlamento. Troppe volte si legge sui giornali della tentazione di questo o quell'esponente del Polo di votare subito. Votando lo stralcio renderemo definitivamente credibile che non si vuole votare in autunno; si vuole consentire ai siciliani di votare il proprio Presidente nella primavera prossima. Per farlo occorre che questa legge costituzionale venga votata due volte da ciascuna delle Camere.

La vostra ipotesi rappresenta una presa in giro. Io credo che molti colleghi non abbiano percepito fino in fondo che di questo si tratta e lo dico non certo a disdoro dei colleghi ma perché ho capito la drammatica situazione in cui ci si è trovati di fronte nel corso delle ultime settimane. C'è voluta tutta la pazienza del collega Tarolli per farmi capire che era indispensabile sottoporre la materia del Trentino ad una trattazione diversa, più attenta e più maturata. C'è voluta tutta l'attenzione del collega Callegaro per farmi capire che la questione del Friuli Venezia Giulia non poteva essere oggetto di una decisione assunta a maggioranza con il rischio che in seconda lettura manchi persino la maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere.

Signor Ministro, questo è il momento in cui il Governo deve dire se crede in queste riforme o se fa finta. Noi attendiamo il Governo alla prova della volontà del dialogo con i Gruppi politici di questo Parlamento, al di là degli schieramenti di maggioranza e di Governo. Se quest'ultimo non ha niente da dire, taccia; se ha qualcosa da dire, si dichiari favorevole allo stralcio, perché significa iniziare le riforme nella trasversalità del Parlamento. In caso contrario, se la veda con la sua maggioranza, con la

quale andrà a casa. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI, AN e LFNP e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, le devo una risposta: io non sono andato all'Assemblea siciliana per promettere; vi sono andato, dopo aver sentito i Gruppi parlamentari, e ho detto che comunque sarebbe stato esaminato in Aula il disegno di legge costituzionale. Quel «comunque» comprendeva sia la votazione del testo nel suo insieme, sia di una parte, ma questo dipende dalla volontà dell'Assemblea, non dalla mia o dal mio desiderio. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR*).

Sulla proposta di votazione con procedimento elettronico avanzata – come dice il senatore Rotelli – a nome di tutti i componenti della Casa delle libertà, devo dire al collega che siamo in presenza di una proposta di stralcio, di emendamenti presentati da Gruppi parlamentari o da singoli senatori.

L'articolo 101 del Regolamento prevede: «Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa», come nel caso di specie. «Sulla proposta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive», cioè per alzata di mano, non con un procedimento particolare.

Desidero ora acquisire dal senatore Villone e dal Ministro il loro parere, più volte invocato, sulle proposte di stralcio in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, parlerò per un minuto soltanto, perché le argomentazioni dei colleghi del Polo, che sono ormai evidentemente strumentali, richiedono un minimo di risposta.

La maggioranza, addirittura da mesi, ha affermato con chiarezza che non seguiva l'ipotesi dello stralcio. Chi chiede lo stralcio adducendo l'impossibilità di andare avanti nei lavori, non può porre ostacoli al lavoro parlamentare. (*Applausi del senatore Bedin*).

Io credo che questa sia una posizione palesemente strumentale. Se io pensassi che il tempo in più fosse utile per creare maggiore consenso, non esisterei a sostenere questa ipotesi, ma sono stato sommerso per mesi da *fax* da parte di tutte le regioni a statuto speciale che dimostrano con chiarezza che vi sono posizioni di ogni tipo. C'è tutto e il contrario di tutto, perché sono temi che dividono. Io penso che oggi su questo testo, unitariamente inteso, vi sia il massimo del consenso concretamente possibile, per il Trentino-Alto Adige in particolare.

Voglio dire ai senatori molto pacatamente che non è compito di quest'Aula difendere un'etnia contro un'altra: noi rappresentiamo tutte le etnie, vorrei che fosse chiaro. Capisco che singoli colleghi possano assumere posizioni di contrasto, ma l'Aula deve valutare in modo equilibrato se la soluzione che diamo è efficace e conforme ai tempi. Io credo che lo sia, e soprattutto non penso che sia una soluzione nella quale i diritti co-

stituzionali di alcun cittadino di questo Paese possano essere violati. Se ciò accadesse, ci sarebbero gli strumenti per difenderli. Quindi, penso sia una soluzione da sostenere. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR.*)

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'impostazione del senatore D'Onofrio mi risulta affatto nuova. Non stiamo improvvisando alcunché e mai presso la Camera dei deputati, sebbene siano state espresse posizioni differenziate sul disegno di legge, la questione è stata posta in questi termini. Viene posta oggi in collegamento con lo sforzo di riforma costituzionale che stiamo cercando di portare avanti. Onorevole D'Onofrio, sono davvero sorpreso.

LARIZZA. Noi no!

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Il disegno di legge è stato all'esame della 1^a Commissione per molti mesi, dopo essere stato lungamente discusso presso la Camera e non è mai emersa una posizione di questo tipo. Mai è stato affermato che tale questione era dirimente per la collaborazione nell'elaborazione delle riforme costituzionali. Di fronte a una simile affermazione, resto molto sorpreso. Come ha affermato il relatore, innanzitutto non si tratta di testi normativi proposti dal Governo bensì di testi emersi da una lunga elaborazione da parte delle forze politiche in Parlamento: questa è la verità.

ROTELLI. Da parte della maggioranza!

LARIZZA. In democrazia la maggioranza decide.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. A questo punto non è possibile porre la questione in modo così drastico, condizionando il prosieguo della discussione e la riforma della legge elettorale all'approvazione della proposta di stralcio. Mi sembra una posizione assurda e intollerabile.

Ne sono stato testimone: questo testo è il frutto della massima convergenza possibile; anche per lo statuto del Trentino-Alto Adige il consiglio regionale si è pronunciato invitando il Parlamento ad approvare il testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali. (*Applausi dei senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer. Commenti del senatore D'Onofrio.*) Fate riferimento alle popolazioni, ma chi rappresenta le popolazioni se non il Consiglio regionale? (*Commenti del senatore Tarolli*) Questa decisione spetta all'Assemblea. Confermo la mia sorpresa per questa posizione nuova mai emersa nel corso del dibattito. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS e Misto-SVP.*)

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1, presentata dal senatore Gubert, identica alle proposte di stralcio n. 2, presentata dai

senatori Schifani e La Loggia, e n. 3, presentata dai senatori Pasquali e Magnalbò.

Non è approvata.

D'ONOFRIO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3157-B) Smuraglia ed altri. – Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti», d'iniziativa dei senatori Smuraglia, Fumagalli Carulli e Manconi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Duva, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DUVA, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame si propone di favorire l'attività dei detenuti e costituisce, a mio avviso, un segnale concreto di attenzione per il mondo delle carceri, in un momento nel quale quest'ultimo è scosso da tensioni e problemi da tutti giudicati estremamente preoccupanti. Si tratta di un disegno di legge già esaminato e approvato con vasto consenso dal Senato oltre un anno fa, che torna al nostro esame in seconda lettura dopo il voto unanime della Camera che ha introdotto poche e peraltro positive modifiche ed integrazioni.

Per ragioni di tempo, se me lo consente, consegno alla Presidenza il testo scritto della mia relazione, che contiene un esame complessivo del provvedimento. Desidero aggiungere una rapidissima osservazione: con questa misura si può contribuire, non solo a rendere meno tesa una realtà difficile, ma anche a dare più concretezza a quella funzione rieducativa della sanzione penale prevista dalla Costituzione della Repubblica, valorizzando il lavoro.

Il provvedimento intende favorire, attraverso sgravi contributivi, agevolazioni fiscali e maggiori possibilità operative, sia l'azione delle cooperative sociali verso i detenuti, sia l'impegno di soggetti pubblici o privati che vogliono avvalersi del lavoro svolto anche all'interno delle carceri o che intendono promuovere attività formative da parte dei detenuti, in particolare di quelli giovani.

Sono ben consapevole che per la drammatica situazione delle carceri occorre con urgenza una ben più vasta azione di riforma basata su provvedimenti strutturali alcuni dei quali, tra l'altro, sono già all'esame della Commissione giustizia. So bene anche che questo provvedimento, che dispone solo di una limitata dotazione finanziaria, di tale disegno riformatore può essere considerato soltanto un tassello. Ma si tratta di un tassello a mio avviso importante la cui urgenza è dimostrata da un solo dato: vent'anni fa in Italia vi erano 30.000 detenuti dei quali 10.000 lavoravano; oggi i detenuti sono diventati oltre 50.000 ma il numero di quelli che lavorano è rimasto pressappoco lo stesso.

Oggi dunque si deve, e con questo provvedimento io credo si può, cominciare da questo punto di vista a voltare pagina. L'auspicio, dopo il vastissimo consenso riscosso alla Camera e poi al Senato in Commissione lavoro, è che questo disegno di legge possa essere approvato definitivamente stasera da quest'Aula e cominciare così a dispiegare al più presto i suoi effetti che ritengo positivi. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, UDEUR e Misto-Com*).

PRESIDENTE. Senatore Duva, il testo integrale della sua relazione sarà acquisito agli atti.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo non può che aderire totalmente ai contenuti della relazione. Il dibattito in Commissione è stato approfondito e l'utilità del provvedimento in esame è grande e sentita.

Ritengo che con l'approvazione di questo provvedimento il Senato aiuti non il Governo ma tutti coloro che vogliono che nelle carceri la vita sia resa accettabile e che sussista la possibilità di reinserimento sociale.

Ringrazio pertanto anticipatamente il Senato per il voto che si accinge ad esprimere. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, UDEUR e Misto-Com*).

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 siano determinate tenendo conto delle risorse di cui all'articolo 6».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul provvedimento in esame.

Si badi bene, onorevoli colleghi, che si tratta di un voto sui principi, sulla speranza, un segnale politico sulla necessità di incamminarsi su una strada completamente diversa da quella che è stata percorsa fino ad oggi, strada che ha portato all'emergenza oggi davanti agli occhi di tutti. Le carceri scoppiano, sono sovraffollate, hanno infrastrutture scadenti, vi sono problemi con il personale che in qualche caso dovrebbe addirittura essere dotato del dono dell'ubiquità. A Sassari è avvenuto ciò che tutti sappiamo: la situazione è scoppiata.

Anche questo disegno di legge, che – si badi bene – non è un provvedimento governativo ma di iniziativa parlamentare, è rimasto un anno alla Camera; dopo un anno, sotto l'incalzare degli eventi emergenti – mi riferisco a Sassari, per intenderci –, è arrivato il «pannicello caldo» che il Parlamento aveva predisposto.

Noi voteremo a favore di questo disegno di legge ma il nostro giudizio rimane severo, in quanto sono da tenere in considerazione altri importanti principi: la giustizia e il lavoro, anche quello delle carceri. Molti sono in carcere proprio perché in Italia non si trova lavoro. Abbiamo un alto tasso di recidività; magari si riuscisse a recuperare, a rieducare e a permettere il reinserimento nella società di coloro che hanno sbagliato.

Signor Presidente, speriamo che non si tratti di un ennesimo annuncio, ma che questa volta qualcosa di positivo avvenga in questo senso.

Per questo motivo dichiaro e confermo il voto favorevole del nostro Gruppo sul provvedimento al nostro esame. (*Applausi della senatrice Scopelliti*).

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, sì! (*Generali applausi*).

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale a questo disegno di legge e, prima di procedere al voto finale dello stesso, sono del parere che occorra fare qualche brevissima considerazione.

Gli avvenimenti verificatisi qualche mese fa nel carcere San Sebastiano di Sassari, avrebbero molto probabilmente dovuto spingere il Governo a interventi seri per una reale riforma del sistema carcerario e anche del lavoro dei carcerati; invece, hanno portato all'approvazione rapida di questo disegno di legge, fermo alla Camera da oltre un anno.

A tale proposito, occorre fare un'altra considerazione. Noi avevamo presentato un disegno di legge, a firma della senatrice Siliquini e del sottoscritto, recante «Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti» (atto Senato n. 3479); al riguardo ci era stato detto (leggo le testuali parole dal Resoconto del 22 settembre del 1998) che al fine di assicurare il buon andamento dei lavori e la speditezza dell'esame dei disegni di legge assegnati, il nostro disegno di legge non veniva preso in considerazione.

È passato oltre un anno e adesso ritorna all'esame questo disegno di legge, che in realtà, non risolverà il problema dei carcerati e del lavoro nelle carceri. Il nostro disegno di legge non era stato esaminato perché, essendo di più ampio respiro, avrebbe richiesto tempi di discussione più lunghi; adesso però ci troviamo di fronte ad un provvedimento del quale potranno usufruire ben pochi detenuti, anche per il motivo che molte carceri si trovano all'interno delle città e quindi il costo dei trasferimenti dei detenuti sarebbe altissimo.

Certo, il titolo del disegno di legge è indubbiamente molto bello «Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti»; in un Paese dove i disoccupati sono tantissimi, di fronte ad un disegno di legge che afferma di voler far lavorare almeno i detenuti è logico che nessuno si possa esprimere in senso contrario.

Per tale ragione noi voteremo a favore, ma il nostro voto non è entusiasta, è un voto per sottolineare, innanzi tutto, che siamo d'accordo, ma

che avremmo desiderato qualcosa di più, cioè un disegno di legge più valido, che avrebbe consentito sicuramente di aumentare il numero delle persone detenute che lavorano. In secondo luogo, è un voto per evidenziare che questo provvedimento sicuramente non risponde alle esigenze cui si dava risposta con il testo da noi presentato. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Vorrei dare comunicazione all'Assemblea che nella seduta antimeridiana di venerdì prossimo non sarà possibile svolgere la discussione sulla mozione, presentata dal senatore Migone e da altri senatori, in vista del prossimo Consiglio europeo che si svolgerà in Portogallo. Infatti, né il Presidente del Consiglio, né il Ministro degli affari esteri sono disponibili a partecipare alla seduta antimeridiana di venerdì; tale discussione sarà pertanto inserita nel calendario dei lavori secondo la decisione della Conferenza dei Capigruppo.

Per lo svolgimento di una interrogazione

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, intervengo per sollecitare lo svolgimento di una interrogazione. Tra breve, nelle prime giornate di luglio, si svolgerà a Roma la Conferenza nazionale per il turismo. Sollecito pertanto lo svolgimento dell'interrogazione 3-03718, a cui spero sia data risposta in sede di Commissione industria del Senato al più presto, e comunque prima che si tenga tale Conferenza.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, riferirò al Governo la sua richiesta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BUCCIARELLI, segretario, dà annuncio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 15 giugno 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 15 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).

(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale). (Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (4518) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo*

risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri).

(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale). (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 20,21).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni
a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
(4368)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato*(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)*

1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente regionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) all'articolo 3, primo comma, le parole: «in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche» sono sostituite dalle seguenti: «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali»;

c) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo»;

d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale»;

e) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. – Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione»;

f) la sezione II del titolo I è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE II – PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE.

Art. 9. – Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonchè i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 10. – L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi»;

g) all'articolo 12, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle

liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi»;

h) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo»;

i) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. – Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale»;

l) dopo l'articolo 41, la rubrica: «*Disposizioni transitorie*» è sostituita dalla seguente: «*Disposizioni finali e transitorie*»;

m) dopo la rubrica «*Disposizioni finali e transitorie*», all'articolo 42 sono premessi i seguenti:

«Art. 41-bis. – Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Art. 41-ter. – Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo

periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

EMENDAMENTI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Regione siciliana», con le seguenti: «Regione Sicilia». **Ritirato**

La medesima sostituzione è disposta nell'articolo 15 dello Statuto e in ogni altro articolo dello Statuto medesimo.

1.300

ROTELLI

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica». **Ritirato**

1.301

DONDEYNAZ, MELONI, MORO, TAROLLI, GUBERT

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «condizioni di parità per l'accesso» con le seguenti: «la partecipazione di entrambi i sessi». **Ritirato**

1.302

PASTORE

Ritirato *Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: «se eletto a suffragio universale e diretto».*

1.303 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Ritirato *Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», nel primo comma, dopo le parole: «della legislatura dell'Assemblea», inserire le seguenti: «e del mandato del Presidente della regione».*

1.304 PASTORE

Ritirato *Al comma 1, lettera e), alla fine del capoverso «Art. 8-bis», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso».*

1.305 PASTORE

Ritirato *Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

1.306 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Ritirato *Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel primo comma, dopo le parole: «della Regione» aggiungere le seguenti: «salvo che la legge di cui al terzo comma disponga diversamente.»*

1.307 PASTORE

Ritirato *Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel secondo comma, sostituire le parole: «Il Presidente della regione» con le seguenti: «il medesimo».*

1.308 PASTORE

Ritirato *Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche e uffici».*

1.309 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Ritirato *Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sostituire le parole da: «incompatibilità» fino a: «uffici» con le seguenti:*

«cause di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli Assessori nonché dei Deputati regionali».

1.310 PASTORE

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole: «se eletto a suffragio universale e diretto». **Ritirato**

1.311 PASTORE

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», nel secondo comma, sopprimere le parole: «di impedimento permanente o di morte». **Decaduto**

1.312 BESOSTRI

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», secondo comma, dopo le parole: «Presidente della Regione» inserire le seguenti: «eletto a suffragio universale e diretto». **Ritirato**

1.313 PASTORE

Al comma 1, lettera g), alla fine del primo capoverso, dopo le parole: «consigli provinciali», aggiungere le seguenti: «se esistenti». **Ritirato**

1.314 PASTORE

Al comma 1, lettera g), primo capoverso, dopo la parola: «provinciali» aggiungere le seguenti: «se esistenti». **Ritirato**

1.315 PASTORE

Al comma 1, lettera i), sopprimere il secondo capoverso. **Ritirato**

1.316 PASTORE

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 41-bis», primo comma, sostituire le parole da: «dopo la loro» fino alla fine, con le seguenti: «possono essere modificate solo dopo la loro prima applicazione». **Ritirato**

1.317 PASTORE

Ritirato *Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 41-bis», sopprimere i commi 2 e 3.*

1.318

PASTORE

Ritirato *Al comma 1, lettera m), all'articolo 41-ter richiamato, sostituire le parole da: «i progetti di modificazione» fino a: «entro due mesi» con le seguenti: «I progetti di modificazione del presente statuto, approvati in prima deliberazione nel medesimo testo dalle camere, sono trasmessi al consiglio regionale, che si esprime, entro due mesi, ai fini dell'intesa».*

1.319

DONDEYNAZ, MELONI, MORO, TAROLLI, GUBERT

Ritirato *Sopprimere il comma 2.*

1.320

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, MANZI

Ritirato *Al comma 2, sopprimere i primi cinque periodi.*

1.321

PASTORE

Decaduto *Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «impedimento permanente o morte».*

1.322

BESOSTRI

Ritirato *Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: «al presente comma» con le seguenti: «alla presente legge».*

1.323

PASTORE

Ritirato *Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Regione siciliana e,» inserire le seguenti: «di una circoscrizione per tutti gli abitanti delle isole minori e,».*

1.324

LAURO

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta)

1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della Repubblica»;

c) all'articolo 15, le parole: «ed il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «e il Presidente della Regione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonchè l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.

La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale,

qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle»;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno»;

e) all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero del Parlamento europeo»;

f) all'articolo 17, il secondo comma è abrogato;

g) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.

L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il *referendum* sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15»;

h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

i) all'articolo 41, primo comma, le parole: «previa deliberazione di questa» sono sostituite dalle seguenti: «previa deliberazione della Giunta»;

l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare» sono soppresse;

m) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle»;

n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

«I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

EMENDAMENTI

- Al comma 1, sopprimere la lettera c).* **Ritirato**
- 2.300 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI
- Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».* **Respinto**
- 2.301 DONDEYNAZ, MELONI, MORO, TAROLLI, GUBERT
- Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «la forma di governo della Regione e, specificatamente,».* **Respinto**
- 2.302 ROTELLI
- Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: «specificatamente».* **Respinto**
- 2.303 ROTELLI
- Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «determina la forma di governo» aggiungere le seguenti: «consigliare, presidenziale o direttoriale».* **Respinto**
- 2.304 DONDEYNAZ, MELONI, MORO, TAROLLI, GUBERT
- Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «le modalità di elezione del Consiglio della Valle» fino a: «con le predette cariche».* **Ritirato**
- 2.305 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI
- Al comma 1, lettera c), primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «condizioni di parità per l'accesso» con le seguenti: «la partecipazione di entrambi i sessi».* **Decaduto**
- 2.306 PASTORE

Respinto *Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sopprimere il terzo e quarto periodo.*

2.307 DONDEYNAZ, MELONI, MORO, TAROLLI, GUBERT

Respinto (*) *Al comma 1, lettera c) nel primo capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: «l'impedimento permanente, la morte» e aggiungere alla fine del capoverso il seguente periodo: «In caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Regione si procede a nuove elezioni ove il Consiglio della Valle non elegga un nuovo Presidente della Regione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento».*

2.308 BESOSTRI

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Gubert.

Respinto (*) *Al comma 1, lettera c) nel secondo capoverso, terzo periodo, dopo la parola: «dimissioni» inserire le seguenti: «impedimento permanente o morte».*

2.309 BESOSTRI

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Gubert.

Respinto (*) *Al comma 1, lettera c) terzo capoverso, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Non si procede a referendum se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle».*

2.310 BESOSTRI

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Gubert.

Respinto (*) *Al comma 1, lettera c), sopprimere il quarto capoverso.*

2.311 BESOSTRI

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Gubert.

Respinto *Al comma 1, lettera c), sostituire il quarto capoverso con il seguente: «Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, non si fa luogo a referendum».*

2.312 DONDEYNAZ, MELONI, MORO, TAROLLI, GUBERT

Al comma 1, lettera i), l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. - (Ordinamento degli uffici del giudice di pace). –

1. L'istituzione degli uffici del giudice di pace nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta.

2. Il Presidente della Giunta, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dei giudici di pace; il personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace è inquadrato nei ruoli del personale regionale».

2.313

DONDEYNAZ, MELONI, MORO, TAROLLI, GUBERT

Le parole da:
«Al comma 1»
a: «giudici di
pace;» respinte;
seconda parte
improcedibile

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «, se eletto a suffragio universale e diretto».

2.314

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Ritirato

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: «i progetti di modificazione» fino a «entro due mesi» con le seguenti: «I progetti di modificazione del presente statuto, approvati in prima deliberazione nel medesimo testo dalle camere, sono trasmessi al Consiglio della Valle, che si esprime, entro, due mesi, ai fini dell'intesa».

2.315

DONDEYNAZ, MELONI, MORO, TAROLLI, GUBERT

Respinto

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente della Giunta regionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della Repubblica»;

c) all'articolo 15, le parole: «ed il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «e il Presidente della Regione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la mag-

gioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale»;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto»;

e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero di membro del Parlamento europeo»;

f) all'articolo 17, il terzo comma è abrogato;

g) gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;

h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale»;

i) all'articolo 41, primo comma, le parole: «con decreto del suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Regione»;

l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: «o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare» sono soppresse;

m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale»;

n) all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori»;

o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: «un mese» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;

p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale»;

q) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente

legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare l'articolo. **Respinta**
100 ROTELLI

EMENDAMENTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c). **Ritirato**
3.300 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Al comma 1, lettera c) primo capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica». **Respinto**
3.301 DONDEYNAZ, MELONI, MORO, TAROLLI, GUBERT

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «la forma di governo della Regione e, specificatamente,». **Respinto**
3.302 ROTELLI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: «specificatamente». **Respinto**
3.303 ROTELLI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «le modalità di elezione» fino a: «dei componenti della Giunta regionale». **Ritirato**
3.304 MARCHETTI, BERGONZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Ritirato *Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche».*

3.305 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Respinto (*) *Al comma 1, lettera c), primo capoverso, ultimo periodo, dopo la parola: «dimissioni» inserire le parole: «impedimento permanente o morte».*

3.306 BESOSTRI

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Gubert.

Respinto (*) *Al comma 1, lettera c), terzo capoverso, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Non si procede a referendum se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Regionale».*

3.307 BESOSTRI

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Gubert.

Respinto (*) *Al comma 1, lettera c), sopprimere il quarto capoverso.*

3.308 BESOSTRI

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Gubert.

Ritirato *Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «eletto a suffragio universale e diretto» nonché le parole: «e lo scioglimento del Consiglio regionale».*

3.309 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Respinto (*) *Al comma 1, lettera h), secondo capoverso, sopprimere le parole: «l'impedimento permanente o la morte».*

3.310 BESOSTRI

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Gubert.

Ritirato *Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «, se eletto a suffragio universale e diretto».*

3.311 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Al comma 1, lettera o), all'articolo 54 il secondo comma è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente statuto, approvati in prima deliberazione nel medesimo testo delle camere, sono trasmessi al consiglio regionale, che si esprime, entro, due mesi, ai fini dell'intesa». **Respinto**

3.312 DONDEYNAZ, MELONI, MORO, TAROLLI, GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente: **Respinto (*)**

«p-bis) L'articolo 54, comma 4, è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del titolo terzo del presente statuto possono essere modificate, di intesa con la regione, con leggi ordinarie della Repubblica su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione. L'intesa deve essere raggiunta entro 90 giorni dalla proposta. In difetto di intesa o decorso inutilmente il termine le disposizioni contenute nel titolo terzo possono essere modificate, in ogni caso, sentite la regione e la Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome unicamente in sede di legge finanziaria o di legge ad essa collegata».

3.313 BESOSTRI

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Gubert.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente: **Respinto**

«p-bis) all'articolo 54, quarto comma, le parole: «in ogni caso sentita la regione» sono sostituite dalle seguenti: «e, in ogni caso, d'intesa con la regione».

3.314 MELONI, DONDEYNAZ, GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente: **Ritirato**

«p-bis) all'articolo 54, quarto comma, le parole: «in ogni caso sentita la regione» sono sostituite dalle seguenti: «e, in ogni caso, d'intesa con la regione».

3.315 CABRAS

Sopprimere i commi 2 e 3. **Respinto**

3.316 MELONI, GUBERT

Sopprimere i commi 2 e 3. **Id. em. 3.316**

3.317 MORO, TIRELLI, STIFFONI

Ritirato *Sopprimere il comma 2.*

3.318 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, MANZI

Respinto *Sopprimere il comma 2.*

3.319 MORO, TIRELLI, STIFFONI

Respinto (*) *Al comma 2, al quinto periodo sopprimere le parole: «impedimento permanente o morte».*

3.320 BESOSTRI

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Gubert.

Respinto *Sopprimere il comma 3.*

3.321 MORO, TIRELLI, STIFFONI

Respinto *Sopprimere il comma 4.*

3.322 MELONI, GUBERT

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente della Giunta regionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) le parole: «Presidenti delle Giunte provinciali» e «Presidente della Giunta provinciale», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Presidenti delle Province» e «Presidente della Provincia»;

c) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della Repubblica»;

d) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed

economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni»;

e) all'articolo 24, le parole: «e il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «e il Presidente della Regione»;

f) all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

«Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano»;

g) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «diritto elettorale attivo» sono inserite le seguenti: «in Provincia di Bolzano»;

h) all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno»;

i) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole: «elezioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «elezioni dei Consigli provinciali»;

l) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: «regionali e» sono soppresse;

m) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica»;

n) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo»;

o) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;

p) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. – Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I

vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento»;

q) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: «il vice Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «i vice Presidenti»;

r) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. – Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali»;

s) all'articolo 36, primo comma dopo le parole: «è composta del Presidente» sono inserite le seguenti: «della Regione, che la presiede,»;

t) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale»;

u) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale»;

v) all'articolo 47, le parole: «e il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «e il Presidente della Provincia» e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di

incompatibilità con le predette cariche, nonchè l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del *referendum* provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a *referendum* provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale»;

z) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. – Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato

il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica»;

aa) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

«Art. 48-*bis*. – I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 48-*ter*. – Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano»;

bb) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. – Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38»;

cc) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. – Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una

Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale»;

dd) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. – La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purchè vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione

o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale»;

ee) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. – Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili»;

ff) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il *referendum* per le leggi regionali»;

gg) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62. – Le norme sulla compoegli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino»;

hh) all'articolo 81, secondo comma, le parole: «fra il presidente della relativa giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «fra il Presidente della relativa Provincia»;

ii) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale»;

ll) all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: «o da quello della giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da quello della Provincia»;

mm) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

«Art. 102. – Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonchè al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca»;

nn) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Art. 103. – Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province auto-

nome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale»;

oo) all'articolo 104, le parole: «Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto disposto dall'articolo 103».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, fatte salve le disposizioni concernenti le incompatibilità dei consiglieri stabilite nella presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia tratta in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per l'elezione del presidente

della provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

a) le elezioni contestuali del presidente della provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il presidente della provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di presidente della provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vicepresidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di presidente della provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di presidente della provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

c) il territorio della provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del presidente della provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del presidente della provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro nè inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di presidente della provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di presidente della provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di presidente della provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito

esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

d) per l'attribuzione della carica di presidente della provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:

1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della provincia per il candidato alla carica di presidente della provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;

2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della provincia, dal rispettivo candidato alla carica di presidente della provincia;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di presidente della provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

5) proclama eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di presidente della provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3, ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al presidente della provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per

sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;

8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto presidente della provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);

9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di presidente della provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 3) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera *d)*, numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di presidente della provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto presidente della provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette

giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente della provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente:

1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano di età;

2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera *d*), numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera *d*), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera *d*), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera *d*), numero 10), è escluso il candidato alla carica di presidente della provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del presidente della provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, com-

presa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.

4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTE DI STRALCIO

Respinta *Stralciare l'articolo.*

1.

GUBERT

**V. proposta
di stralcio 1** *Stralciare l'articolo.*

2.

SCHIFANI

**V. proposta
di stralcio 1** *Stralciare l'articolo.*

3.

PASQUALI, MAGNALBÒ

DISEGNO DI LEGGE

Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (3157-B)ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.» sono sostituite dalle seguenti: «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione».

**Identico
all'articolo 2
approvato
dal Senato**

Art. 2.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

**Identico
all'articolo 3
approvato
dal Senato**

Art. 3.

1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Approvato

Art. 4.

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Approvato

Art. 5.

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente:

«Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica».

2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente:

«Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonchè per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili».

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresì una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità.

Art. 6.

Approvato

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato B

Testo integrale della relazione del senatore Duva sul disegno di legge n. 3157-B

Il disegno di legge 3157-B giunge al secondo esame del Senato, che lo aveva approvato in prima lettura nel mese di aprile del 1999 con un vasto suffragio espresso non solo dalla maggioranza ma anche dall'opposizione. Il testo che perviene dalla Camera dei deputati contiene alcune integrazioni che possono essere considerate senza dubbio migliorative. Prima di dare conto di queste variazioni, appare utile un sintetico riepilogo della proposta di legge all'esame del Senato, tendente a favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

Secondo dati resi noti lo scorso anno dal Ministero di grazia e giustizia, il numero dei detenuti lavoratori nelle carceri italiane, anziché aumentare, è diminuito, passando dal 22,25 per cento al 21,57 per cento, per un totale di 10.222 detenuti su una popolazione carceraria complessiva di 47.386 unità.

Le ragioni di questa diminuzione sono molteplici: la limitatezza dei fondi disponibili per lavorazioni all'interno del circuiti carcerari ed alle dipendenze degli istituti di pena; la mancanza di interesse da parte delle imprese a svolgere attività produttive o di servizi all'interno degli istituti; l'assenza di incentivazioni efficaci per le imprese che danno lavoro a detenuti che possono lavorare all'esterno.

Inutile dire quanto un simile fenomeno sia da considerare negativo, ad ogni effetto, ma soprattutto ai fini della realizzazione di quella finalità rieducativa che è espressamente consacrata nell'articolo 27, terzo comma, della Carta costituzionale.

Più volte il problema è stato affrontato, in varie sedi ed anche in vari disegni di legge, presentati sia al Senato che alla Camera. Ma la maggiore attenzione è stata in genere dedicata, anche nel considerare quelle pur lodevoli iniziative, agli aspetti penitenziari, al lavoro collegato all'esecuzione, alla pena o all'attesa di giudizio. Un problema, cioè, quasi più di politica giudiziaria che non di attività lavorativa.

La finalità del presente disegno di legge al secondo esame dell'Assemblea del Senato, di netta impronta lavoristica, è invece quella – ferme restando le norme sul regime penitenziario – di favorire il lavoro di chi è ristretto nella propria libertà, incentivando l'offerta di lavoro, e favorendo, quindi, le possibilità concrete di aumento delle opportunità di lavoro, nelle varie forme in cui esso può essere prestato.

Le possibilità offerte dalle cooperative sociali sono già notevoli; ma esse incontrano un limite, in concreto, proprio per il fatto che nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, tra le persone «svantaggiate» sono inserite solo alcune posizioni soggettive, che non includono l'ampia platea

di coloro che, ristretti nella libertà, aspirano legittimamente a prestare lavoro, all'interno o all'esterno del carcere, a seconda delle condizioni cui individualmente sono sottoposti. La modifica che è stata proposta consentirebbe di allargare alquanto la platea degli interessati e dunque di realizzare una notevole estensione delle agevolazioni previste. Inoltre è sembrato opportuno prevedere agevolazioni anche alle imprese private e pubbliche che organizzano attività produttive o di servizi all'interno degli istituti e anche con la possibilità di sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti «all'esterno» per periodi non meramente occasionali o per chi si accolla l'onere di svolgere attività formative.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, senza modificare l'impianto della proposta, hanno introdotto alcuni miglioramenti nel testo. Si tratta in particolare, all'articolo 1, comma 2, della soppressione del concerto del Ministro del lavoro, fermo restando quello del tesoro, sul decreto con cui, ogni due anni, il Ministro della giustizia determina la percentuale di riduzione delle aliquote contributive. Non emerge in proposito alcuna particolare giustificazione se non il fatto che, in questo caso, il concerto può essere assicurato in tempi più rapidi.

Si è inoltre puntualizzato all'articolo 3 il riferimento alle modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi, in quanto gli articoli 1 e 2 si limitano a specificare la platea dei destinatari.

All'articolo 4 è stata poi introdotta un'integrazione che sembra invece quanto mai opportuna. Infatti, con una scelta apprezzabile, viene previsto che lo schema di decreto di individuazione annuale delle modalità e dell'entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 del provvedimento sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Un'altra integrazione che pare positiva è quella in base alla quale il decreto che stabilisce, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dello stesso disegno di legge, le modalità e l'entità delle agevolazioni e degli sgravi previsti viene emanato dal Ministro della giustizia di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e - viene aggiunto - delle finanze. Ricordo di aver presentato, nel corso dell'esame in Commissione, un emendamento diretto a correggere il testo nello stesso senso, emendamento in quella fase non accolto anche per il parere negativo su di esso espresso dal rappresentante *pro tempore* del Governo. Vedo invece che l'orientamento emerso da parte del Governo e con il voto della Camera è stato questa volta positivo; mi pare un'integrazione utile visto che, trattandosi di individuare le modalità e l'entità degli sgravi fiscali, è del tutto logico che vi sia anche il concerto con il Ministro delle finanze.

La modificazione all'articolo 5, che precisa che le convenzioni tra amministrazioni penitenziarie e soggetti pubblici e privati o cooperative sociali debbano avvenire senza oneri a carico della finanza pubblica, era già implicita nel testo approvato in prima lettura dal Senato, con cui si intendevano destinare le risorse utilizzate dal provvedimento alla copertura degli oneri recati dall'introduzione degli sgravi. Anche in questo

caso, peraltro, la modifica introdotta rende il testo del provvedimento più chiaro.

Nello stesso articolo 5 viene inoltre richiesta, con uno specifico comma, una relazione annuale al Parlamento sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale, a cura del Ministro della giustizia di concerto con quello del lavoro. In effetti risulta già prevista una relazione annuale dell'amministrazione penitenziaria sulla situazione carceraria. Ciò che però è positivo è che qui viene indicato in modo «mirato» che la relazione dovrà contenere – cosa che allo stato non sembra prevista dall'ordinamento - una specifica valutazione sulla idoneità degli spazi destinati alle attività lavorative e ai corsi di formazione. Ciò è importante perché, come sappiamo, uno degli elementi che hanno finora limitato all'interno delle carceri lo sviluppo di attività lavorative in molti casi è stata proprio l'inidoneità o la indisponibilità di spazi fisici.

Infine l'articolo 6 aggiorna l'orizzonte temporale delle norme relative alla copertura finanziaria in relazione al protrarsi dei tempi dell'*iter* parlamentare di approvazione, visto che nel frattempo siamo entrati in un altro esercizio finanziario.

L'approvazione unanime del provvedimento, dopo oltre un anno, da parte della Camera dei deputati presso l'altro ramo del Parlamento nonché presso la Commissione lavoro del Senato in seconda lettura ha evidenziato, nonostante la rimessione all'Assemblea, un largo consenso che può contribuire ad attenuare la crisi del settore carcerario ed affermare il riconoscimento del lavoro come momento di rieducazione del condannato.

Rispetto a tali obiettivi il provvedimento su cui si riferisce è ora da considerare solo un tassello di un mosaico che deve aver ben più ampia dimensione. È tuttavia un tassello che appare valido e significativo. Se ne auspica perciò la sollecita e definitiva approvazione.

Senatore DUVA

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4368. Articolo 1	203	201	004	196	001	101	APPR.
2	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4368. Em.2.301 (Dondeynaz e altri)	179	178	001	043	134	090	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4368. Em.2.304 (Dondeynaz e altri)	167	166	001	040	125	084	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4368. Em.2.307 (Dondeynaz e altri)	161	159	003	038	118	080	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4368. Em.2.308 (Besostri e Gubert)	168	167	000	044	123	084	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4368. Em.2.310 (Besostri e Gubert)	166	164	000	043	121	083	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4368. Em.2.315 (Dondeynaz e altri)	162	158	001	037	120	080	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4368. Em.3.308 (Besostri e Gubert)	165	163	001	038	124	082	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4368. Em.3.310 (Besostri e Gubert)	163	160	000	037	123	081	RESP.
10	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4368. Em.3.312 (Dondeynaz e altri)	172	167	000	040	127	084	RESP.
11	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4368. Em.3.314 (Meloni e altri)	161	159	004	042	113	080	RESP.
12	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4368. Em.3.320 (Besostri e Gubert)	161	158	003	028	127	080	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0859 del 14-06-2000

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.4368. Em.3.322 (Meloni e Gubert)	163	161	001	031	129	081	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0859 del 14-06-2000 Pagina 2

Totale votazioni 13

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 13												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
BORTOLOTTO FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSELLO FURIO	F	C	C	F	F	F	R						
BOSI FRANCESCO		F	F	F	F	F	F	F	F	F			F
BRUNI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F						
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
BRUTTI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCI MICHELE ARCANGELO	F						F	F	F	F	A	F	F
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CADDEO ROSSANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CALLEGARO LUCIANO	F	F	F								F		
CALVI GUIDO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAMERINI FULVIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMO GIUSEPPE	F	C	F	F	F	F	F						
CAPALDI ANTONIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPONI LEONARDO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARPI UMBERTO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
CARPINELLI CARLO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CASTELLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F							
CAZZARO BRUNO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
CIONI GRAZIANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CO' FAUSTO	C	F	F								F		
COLLA ADRIANO	F	F											
COLLINO GIOVANNI	F	C					F	F	F	F	F	C	C
CONTE ANTONIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO									F	F		F	F

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 7 giugno 2000, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla verifica dell'efficacia delle disposizioni della legge 18 giugno 1998, n. 192, concernente la disciplina della subfornitura nelle attività produttive – una risoluzione d'iniziativa del senatore Micele (*Doc. XXIV, n. 17*).

Detto documento sarà inviato al Ministro dell'industria, commercio e artigianato e commercio con l'estero.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. AGOSTINI Gerardo, LO CURZIO Giuseppe, FORCIERI Giovanni Lorenzo, ZILIO Giancarlo, ROBOL Alberto, MANFREDI Luigi, MANCA Vincenzo Ruggero, BUCCIERO Ettore, COSTA Rosario Giorgio, DE SANTIS Carmine, PALOMBO Mario, PELLICINI Piero

Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000-B)

(presentato in data **14/06/00**)

S.2000 approvato dal Senato della Repubblica; C.6292 modificato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.4492, C.3491);

Sen. FOLLIERI Luigi

Modifica dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933 sui consorzi di bonifica (4662)

(presentato in data **13/06/00**)

Sen. RUSSO SPENA Giovanni, CÒ Fausto, CRIPPA Aurelio

Ripartizione del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000 (4663)

(presentato in data **14/06/00**)

Sen. SENESE Salvatore, RUSSO Giovanni, MARITATI Alberto, FASSONE Elvio, BONFIETTI Daria, CALVI Guido

Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664)

(presentato in data **14/06/00**)

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati SCALIA ed altri. – «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» (4641) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 2^a, della 3^a, della 5^a, della 6^a, della 7^a, della 8^a, della 12^a e della 13^a Commissione, della Commissione speciale in materia d'infanzia, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 13 giugno 2000, il disegno di legge: «Proroga di termini in materia di acque di balneazione» (4636), già assegnato in sede deliberante alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 13 giugno 2000, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Bagnara Calabria (Reggio Calabria), Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), Romagnese (Pavia), Soriano nel Cimino (Viterbo), Pannaro (Benevento), Casamicciola Terme (Napoli), Paterno Calabro (Cosenza), Pieve d'Alpago (Belluno), Costa dè Nobili (Pavia), Napoli, Acquaviva delle Fonti (Bari), Sant'angelo a Cupolo (Benevento) e Sarno (Salerno).

Mozioni

MIGONE, ANDREOTTI, VERTONE GRIMALDI, BOCO, LAURIA Baldassare, MANZELLA, LAURICELLA, ROBOL, TAPPARO. – Il Senato,

premessò:

che la caduta del muro di Berlino ha consentito la riunificazione dell'Europa e ha posto le condizioni per lo sviluppo della sua stabilità democratica e della capacità di autogoverno e, quindi, per la sua maggiore incidenza a livello globale;

che a tali condizioni hanno corrisposto realizzazioni importanti, ma ancora parziali, come la moneta comune – vera e propria prerogativa di sovranità – e il delinearsi di una politica estera e di sicurezza, dotata di una difesa capace di affrontare le nuove sfide della sicurezza collettiva e di rafforzare ed equilibrare il rapporto di alleanza transatlantica;

che riveste straordinario rilievo politico e morale l'allargamento dell'Unione, a cui partecipano in prima linea i paesi principali vittime della guerra fredda; sull'accelerazione di tale processo si fonda la speranza di un'Europa pacifica e democratica, capace di prevalere sulle attuali tensioni nelle zone circostanti l'Unione;

che tuttavia tali sviluppi, che possono e devono rafforzare il disegno di un'Europa unita a cui il nostro paese ha contribuito in maniera decisiva fin dalle origini, determinano l'urgenza del rafforzamento democratico di strutture capaci di sostenere la crescita dell'Unione;

che la stesura di una carta dei diritti europei che consenta una vera e propria costituzionalizzazione dei trattati, l'avvio di una Conferenza intergovernativa che non può limitarsi a completare l'opera del Trattato di Amsterdam, autorevoli voci (a cominciare da quella del Ministro degli affari esteri della Repubblica federale tedesca) postulano un'Unione sempre più stretta tra i popoli – fondata su diritti di cittadinanza – che conduca ad una vera e propria Federazione degli Stati europei, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

che nello stesso tempo non è più sostenibile che all'unificazione monetaria non corrisponda un vero e proprio governo dell'economia, l'allargamento dell'Unione non trovi riscontro nel rafforzamento delle sue istituzioni, il processo di integrazione non sia sottoposto alle decisioni e al controllo democratico di adeguati organismi parlamentari, la trasformazione dei rapporti con gli alleati di Oltreoceano, determinata dalla crescita del contributo europeo alla comune sicurezza, non sia accompagnata da un'adeguata ridefinizione delle responsabilità che ne derivano, la crescita dei diritti di cittadinanza non trovi riscontro in istituzioni semplificate e trasparenti, capaci di governare l'amministrazione comunitaria;

che si ribadisce la storica vocazione federalista dell'Italia, primo interesse nazionale, che si esprime in un'Europa libera, democratica e pacifica;

che si ritiene, infine, che le difficoltà e le resistenze attuali potranno solo essere risolte attraverso il rilancio dell'ispirazione originaria del disegno europeo in modo da superare veti incrociati e minimalismo negoziale, se necessario attraverso la riconvocazione, da parte degli Stati fondatori, di una Conferenza di Messina aperta a tutti coloro che ne condividano il significato originario,

impegna il Governo:

ad essere fedele a tali premesse, in una visione ambiziosa ed allo stesso tempo realistica della Conferenza intergovernativa, sostenendo tutte quelle riforme funzionali al processo d'integrazione europea e impegnandosi affinché le stesse vengano realizzate entro la fine di detta Conferenza, fissata nel mese di dicembre 2000;

ad adoperarsi affinché, oltre ai tre problemi irrisolti dal Trattato di Amsterdam (composizione e struttura della Commissione, riponderazione del voto, estensione del voto a maggioranza qualificata) ed alle cosiddette questioni connesse (composizione e funzionamento di altri organi dell'Unione), il mandato della Conferenza sia esteso alle cooperazioni rafforzate, alle modifiche istituzionali a seguito dell'approfondimento della politica di difesa ed alla Carta dei diritti fondamentali;

ad agire affinché in un'Europa allargata anche una minoranza di Stati, se autorizzata dalla maggioranza, possa, nel rispetto dei Trattati, andare avanti prima di altri, restando aperta a tutti quegli Stati membri che non abbiano potuto o voluto parteciparvi fin dall'inizio; intorno a questa avanguardia di Stati potrà costituirsi un nucleo aggregato, un centro di gravità, che, nel rispetto del quadro istituzionale unico, conduca alcuni Stati verso strutture maggiormente integrate che potrebbero favorire la realizzazione di quei progetti legati ad una visione federativa europea;

ad impegnarsi, in un tale contesto, per alleggerire le condizioni previste nel Trattato per ricorrere a siffatte cooperazioni, in particolare abolendo il diritto di veto, riducendo il numero minimo di Stati necessario per realizzare le cooperazioni rafforzate e abrogando la condizione secondo la quale la cooperazione rafforzata deve essere utilizzata «in ultima istanza»;

ad adoperarsi affinché venga realizzata l'integrazione nei Trattati di una Carta dei diritti fondamentali che legittimi l'Unione nei confronti dei cittadini e dia contenuto concreto alla cittadinanza europea, nucleo essenziale della futura costituzione europea;

a sostenere, per quanto concerne la politica europea di sicurezza e difesa, la creazione nell'ambito del Consiglio di nuovi organi e strutture politiche e militari per dotare l'Unione degli apparati decisionali necessari per la gestione delle capacità militari nelle situazioni di crisi, nel rispetto del quadro istituzionale unico, e a far recepire nei Trattati i progressi nella politica di sicurezza e difesa, prevedendo veri e propri parametri comuni, rispondenti alla nuova natura delle sfide alla sicurezza, con particolare riguardo ai cosiddetti compiti di Petersberg;

a prendere in esame l'opportunità di un'adesione accelerata a tali finalità e strutture (PESC e difesa europea) da parte dei paesi candidati

che abbiano già soddisfatto i criteri di democrazia e di diritti umani previsti dall'Unione, in attesa che si realizzino le condizioni per la piena adesione all'Unione;

in stretto rapporto con il Parlamento, a predisporre proposte di controllo parlamentare europeo e nazionale, per quanto attiene alla medesima PESC e alla difesa europea;

a realizzare, in prospettiva, l'obiettivo della semplificazione, ristrutturazione e riorganizzazione delle disposizioni dei Trattati al fine di realizzare un quadro sistematico dei principi fondamentali, degli organi, della suddivisione dei poteri, del processo decisionale, della gerarchia delle norme, distinto dalle disposizioni relative alle singole politiche settoriali;

a sostenere le proposte tese a considerare regola il voto a maggioranza qualificata nell'ambito delle procedure decisionali dei Trattati, onde salvaguardare la capacità decisionale dell'Unione europea e il carattere sovranazionale del processo di integrazione, nella prospettiva dell'allargamento;

ad adoperarsi, quanto alla struttura e composizione della Commissione, affinché vengano adottate quelle modifiche necessarie a mantenere l'efficacia, l'autonomia, l'indipendenza e la collegialità della Commissione, motore del processo di integrazione, guardiana dei Trattati e garante dell'interesse comune;

a sostenere, con riferimento alla riponderazione del voto in seno al Consiglio dell'Unione europea, proposte di modifiche che assicurino una maggiore legittimità democratica ed una più alta rappresentatività delle decisioni del Consiglio, evitando un ulteriore arretramento della posizione relativa degli Stati più popolati, del tutto ingiustificata secondo ogni parametro, politico, statistico e demografico.

(1-00559)

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che una discarica abusiva adibita a deposito di pneumatici è andata in fiamme a Villa Literno (Caserta) mercoledì 14 giugno;

che la discarica abusiva costituiva una vera e propria bomba ecologica che nessuno ha tentato di disinnescare;

che i sindaci di Villa Literno e Castelvolturmo non riuscivano a collegarsi con gli uffici della Protezione civile;

che ancora una volta le strutture della protezione civile hanno dato prova di una rara inefficienza;

che in Campania, nonostante le tragiche esperienze delle alluvioni di Sarno e Quindici, la protezione civile continua ad essere caratterizzata da inefficienze strutturali che si sono manifestate ancora una volta nell'incendio di Villa Literno;

che la regione Campania fino ad ora non si è dotata di mezzi e uomini idonei,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del persistere di livelli di inefficienza davvero allarmanti nelle strutture della protezione civile in Campania.

(2-01102)

Interrogazioni

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Al Ministro per la solidarietà sociale.* –

Premesso:

che la legge n. 184 del 1983, che regola due questioni assai diverse tra loro, e cioè gli affidamenti temporanei e le adozioni, stabilisce precisi requisiti necessari per l'idoneità dei coniugi che intendono adottare;

che tali requisiti, valutati dal tribunale, servono a garantire al minore in stato di abbandono l'abbinamento con la famiglia migliore possibile, per quel minore, in quel momento, in quel luogo;

che tali garanzie, come per ogni famiglia, devono svilupparsi nel corso di tutta la vita del figlio, fino ed oltre il raggiungimento della maggiore età,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che il rumore fatto intorno al caso della piccola Martina sia davvero a favore del bene di questa bambina e non invece strumentale in rapporto alla questione, seria, della possibilità di riconoscere idonee per l'adozione anche le famiglie di fatto.

(3-03727)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TURINI, MARRI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in Italia la popolazione carceraria raggiunge circa le cinquantamila unità;

che il dibattito politico d'attualità ha portato ancora una volta alla ribalta i cronici problemi della mancanza di spazi carcerari per l'aumentato numero di detenuti, stante il crescente fenomeno della criminalità cosiddetta «minore» e del conseguente e gravemente sottodimensionato impiego di agenti di custodia;

che a Massa Marittima (Grosseto) una struttura carceraria è stata ultimata quattro anni fa dal Ministero della giustizia con un impegno di spesa di nove miliardi di lire;

che però in questi giorni si viene a conoscenza da alcuni articoli apparsi sulla stampa che la casa circondariale di Grosseto dovrebbe chiudere per trasferirsi *in toto* a Massa Marittima;

che tale vicenda, se confermata, sarebbe in contrasto con quanto asserito proprio dal Dicastero della giustizia in risposta alla interrogazione

del primo firmatario della presente e con la promessa di nuove assunzioni di operatori penitenziari per far fronte alla vera e propria emergenza del settore;

che la città di Grosseto, capoluogo di provincia e sede di tribunale, non può e non deve privarsi di una struttura penitenziaria, peraltro funzionale, come quella del carcere di via Saffi,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda scongiurare l'eventualità esposta in premessa, assicurando l'opportuno funzionamento di entrambi i carceri di Grosseto e di Massa Marittima;

se non ritenga di smentire con immediatezza le voci che in questi giorni intenderebbero accreditare come «imminente» l'illogico trasferimento di personale dal carcere di Grosseto a Massa Marittima, tranquillizzando così tutti gli interessati.

(4-19635)

BEVILACQUA, MARRI, TURINI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'organico degli insegnanti di anestesiology e rianimazione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria pare destinato a contrarsi sia per quiescenza di docenti in servizio, sia per la mancata immissione di nuovi elementi nei ruoli;

che tale contingenza starebbe provocando l'azzeramento della ricerca scientifica nel settore ed il conseguente scadimento del livello di insegnamento;

che la anestesiology e rianimazione in odontoiatria è materia altamente professionalizzante;

che il programma di studio per gli odontoiatri delineato nella direttiva n. 78/686/CEE rende obbligatorio l'insegnamento di anestesiology;

che nel 1986 la CEE meglio definiva i contenuti dell'insegnamento: la terapia del dolore, così come dell'ansia, è parte integrante della pratica odontoiatrica; il laureato deve saper far fronte a tutti i tipi di anestesia locale e regionale impiegati in odontoiatria e conoscere i metodi psicologici e farmacologici che si usano abitualmente per il controllo dell'ansia;

che l'odontoiatria deve inoltre possedere «sufficiente conoscenza delle urgenze mediche ed odontoiatriche, unitamente alla capacità di far fronte ad esse»; inoltre sono necessarie conoscenze adeguate al trattamento corretto dei pazienti nel periodo perioperatorio;

che l'insegnamento dell'anestesiology che non realizzi gli obiettivi prefissati dalla CEE può far correre il rischio di creare figure professionali prive dei requisiti necessari, con tutte le conseguenze che tale manchevolezza può comportare sia sul piano morale che su quello politico internazionale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che le università possano mantenere il livello dell'insegnamento adeguato agli *standard* richiesti ricorrendo a due ordini di provvedimenti: l'immissione in ruolo di docenti dedicati esclusivamente all'insegnamento teorico pratico della disciplina e la creazione o il potenziamento di strutture assistenziali ove mettere in pratica ciò che nella maggior parte dei casi viene insegnato solo teoricamente; tale ultimo provvedimento può prendere corpo solo se vi è intesa tra università e regioni che devono garantire l'accreditamento delle strutture;

cosa intenda fare il Governo perchè tale vicenda sia seguita in maniera adeguata, salvaguardando le prioritarie esigenze dei pazienti e adempiendo in maniera opportuna a quanto sottoscritto in sede internazionale dalla nostra nazione.

(4-19636)

CUSIMANO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'INPS ha disposto la cartolarizzazione dei crediti vantati nei confronti di contribuenti operanti nel settore agricolo (coltivatori diretti, datori di lavoro agricolo, eccetera);

che, come denunciato dalle organizzazioni agricole, il provvedimento dell'Istituto risulta riferito ad elenchi non aggiornati e che quindi esiste il rischio concreto che le procedure di recupero dei crediti possano essere attivate anche nei confronti di cittadini le cui posizioni sono già state regolarizzate;

che risulta in concreto che molte posizioni, sebbene i titolari abbiano chiesto l'accesso ai condoni o l'applicazione di aliquote ridotte per i terreni agricoli svantaggiati e montani o per l'ammissione ai benefici previsti dalla legge n. 185 del 1992, non sono state aggiornate come dovuto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso l'INPS per disporre che dalla «cessione del credito» e dalla «iscrizione a ruolo» siano esclusi, in attesa di verifica, i contribuenti per i quali non esiste l'assoluta certezza dell'esistenza e dell'entità del debito.

(4-19637)

CUSIMANO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che sono arrivati o stanno arrivando a numerosi contribuenti «avvisi bonari di pagamento» relativi a vecchie dichiarazioni dei redditi (quelle presentate nel 1994 per i redditi del 1993) e IVA (quella del 1994-95) che secondo la pubblica denuncia fatta dall'associazione di difesa dei consumatori Adu-sbef «contengono numerosi errori»;

ricordato:

che non è la prima volta che l'amministrazione finanziaria invia richieste errate ai contribuenti, come il caso più che noto delle «cartelle pazze» degli anni scorsi;

che secondo la denuncia dell'Adusbef «si sospetta che tali avvisi pazzi, per tasse non dovute, dipendano dalla mole dei controlli fiscali appaltati con forme di misure premiali, che portano a non andare troppo per il sottile pur di incassare il relativo incentivo, scaricando sull'incolpevole contribuente l'onere della prova»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda accertare quanto sopra e riferire in merito se del caso revocando gli appalti e disponendo contemporaneamente la sospensione della riscossione delle imposte in questione.

(4-19638)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Per conoscere se vengano indicate al personale che segue i corsi di istruzione che si svolgono presso l'Arma dei carabinieri come fonti normative relative alla sicurezza:

la direttiva PCM n. 05/21-6 RIS del 24 novembre 1979 (detta circolare Cossiga);

la PCM ANS 1/R ed. 1987, «Norme unificate per la tutela del segreto», emanazione dell'UCSI, Ufficio centrale di sicurezza.

Quanto sopra tenuto conto:

che si tratta di pubblicazioni classificate come «riservate», quindi non a conoscenza degli interessati (mentre la «legge» deve essere a conoscenza dei cittadini e non avere carattere riservato);

che si tratta, altresì, di circolari della Presidenza del Consiglio che non possono essere considerate come leggi dello Stato italiano; in particolare, la pubblicazione PCM ANS 1/R non è altro che la riproduzione, escluse piccole varianti, di una pubblicazione militare dello Stato maggiore della Difesa - la n. SDM 1/R, che porta la firma del generale Vito Miceli, dunque una pubblicazione dello Stato maggiore e non dello Stato italiano;

che ampi stralci di questa pubblicazione sono contenuti nella proposta di legge n. 3455 in data 1° febbraio 1986 a firma dei deputati Cerquetti, Spagnoli, Barbera, Loda, Macis, Gualandi, Petruccioli, Angelini Vito, Baracetti, Capecchi Pallini, Gatti, Martellotti, Palmieri, Pochetti, Spataro, Zanini;

che nella sua relazione, in data 6 aprile 1995, a firma del senatore Massimo Brutti, il Comitato di controllo parlamentare sui servizi segreti e sul segreto di Stato rileva che l'UCSI è un organo che opera al di fuori e contro la legge in quanto non previsto dalla legge n. 801 del 1977 mentre la pubblicazione PCM ANS 1/R illustra minutamente i compiti di detto organismo e la miriade di enti che a questo organismo fanno capo, come emerge dalla succitata proposta di legge;

tenuto conto inoltre di quanto affermato nella relazione Brutti, si chiede di conoscere:

come sia possibile che la pubblicazione PCM ANS 1/R possa essere indicata, insieme alla circolare della PCM n. 05/21-6 RIS, come fonte

normativa e se ciò non porti ad indurre in errore gli allievi dei corsi circa le fonti normative a cui far risalire le disposizioni di sicurezza e le procedure che conseguono per la tutela della sicurezza,

inoltre, tenuto conto che ai fini dell'applicazione della legge penale sono previste due sole categorie di segretezza, quella di «segreto» e quella di «vietata divulgazione», se sia accettabile che venga insegnato agli allievi che le classifiche di sicurezza debbano invece intendersi in difformità da quanto prescrive la legge penale; infatti quelle stabilite dalla pubblicazione dell'UCSI PCM ANS 1/R sono effetto di una impropria equazione tra la classifica di «segreto» e quella di «segretissimo» non previste dalla legge italiana; inoltre, le classifiche di «riservato» e «riservatissimo» sono assimilate a quella di «vietata divulgazione» senza che ciò sia previsto dalla legge italiana;

in particolare, se il Ministro della giustizia sia al corrente di categorie di segretezza diverse da quelle previste dal codice penale e ciò in base ad una circolare governativa;

se le notizie che i carabinieri dovrebbero acquisire comprendano, come previsto dalle disposizioni del 21 aprile 1988 dello Stato maggiore militare, informazioni su origini razziali ed etniche, convinzioni religiose e filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti e sindacati, stato di salute e vita sessuale;

se all'appuntato dei carabinieri Valerio Mattioli sia stato ordinato di raccogliere informazioni basandosi su fonti normative come la PCM ANS 1/R e la PCM n. 05/21 del 24 novembre 1979 e se il contenuto di tali circolari sia stato messo a conoscenza del carabiniere Mattioli.

(4-19639)

MEDURI. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che la regione Calabria ha emanato le leggi regionali n. 8 del 1995 e n. 32 del 26 novembre 1996 concernenti la regolarizzazione delle posizioni senza titolo di occupanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

che il patrimonio edilizio del comune di Reggio Calabria è in gran parte soggetto a regolarizzazione della posizione alloggiativa in quanto per anni non sono state espletate le pratiche relative;

che di conseguenza è stata iniziata l'istruttoria relativa alla applicazione della legge regionale n. 32 del 1996;

che tuttavia, in conseguenza di accertamenti amministrativi e di polizia municipale, sono state rappresentate situazioni spesso non conformi alla realtà, tanto che il comune di Reggio Calabria ha dato avvio a molteplici procedure di rilascio mediante ordinanza di sgombro;

che i suddetti accertamenti e ordinanze di rilascio hanno coinvolto cittadini legittimi assegnatari e titolari di legittime posizioni costringendoli ad intraprendere dispendiose azioni processuali per paralizzare le inopportune iniziative del comune di Reggio Calabria;

che spesso cittadini assenti per motivi di lavoro e di salute sono stati destinatari delle anzidette ordinanze di sgombro, cosa del tutto illegit-

tima e certamente contraria ai principi della imparzialità e correttezza della pubblica amministrazione;

che siffatte situazioni anormali sono state spesso censurate in fatto e diritto dalla commissione consultiva del patrimonio edilizio del comune di Reggio Calabria che ha più volte segnalato che gli accertamenti eseguiti e le ordinanze di sgombro oltre ad essere inopportune sono viziate di illegittimità e violazione di legge;

che il comune di Reggio Calabria, senza motivazione alcuna, ha messo in esecuzione le ordinanze di rilascio ritenute inopportune e illegittime dalla commissione consultiva, creando diffuso malcontento e malessere sociale tra la popolazione e gli inquilini di edilizia residenziale pubblica;

che, in esecuzione della vigilanza, viene pretesa dagli assegnatari ed occupanti giustificazione circa le loro temporanee assenze dall'alloggio, assenze spesso determinate da motivi di lavoro, salute e libera circolazione delle persone, in palese violazione del diritto alla *privacy* e del diritto costituzionale della libertà;

che altrettanti disagi e preoccupazioni sono stati arrecati alla popolazione in conseguenza della disapplicazione della legge del 23 dicembre 1996, n. 560, concernente la dismissione del patrimonio edilizio con conseguenziale possibilità di acquisto da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in quanto ad oggi non è stata istruita neppure una pratica relativa alla suddetta normativa, nonostante i reiterati inviti e solleciti rivolti dalla commissione consultiva e dalle forze politiche appartenenti al Polo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre le opportune severe indagini al fine di accertare quanto denunciato in premessa e, con la massima sollecitudine, nel caso in cui esistessero gli abusi denunciati, se intenda intervenire con efficace durezza per stroncare tutti i tentativi, da qualunque parte dovessero manifestarsi, di coartare la libertà e, comunque, tutti i diritti che la Costituzione e le leggi vigenti assegnano ai cittadini e che nessun ente locale è autorizzato ad oscurare.

(4-19640)

MANCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 16 febbraio 1999 dallo scrivente è stata presentata, unitamente ad altri senatori, un'interrogazione (4-14091) con la quale, sulla scorta di fatti, considerazioni e valutazioni pertinenti alla straordinaria prova di maturità, di solidarietà e di senso del dovere posta in evidenza da abitanti, organismi, istituzioni militari, civili e religiose della Puglia al cospetto del vasto fenomeno dell'immigrazione clandestina, si chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* se condividesse l'opportunità-necessità di attivare le procedure previste dalla legge 20 giugno 1956, n. 658, per il conferimento di:

una medaglia d'oro al merito civile alla regione Puglia;

adeguati riconoscimenti alle varie istituzioni civili e religiose direttamente coinvolte dai fenomeni dell'immigrazione di cui sopra, quale la diocesi di Lecce e di Otranto, che, in maniera encomiabile, si sono prodigate nell'opera di accoglienza e assistenza;

adeguati riconoscimenti a tutte le forze di polizia che, con abnegazione e senso del dovere, hanno svolto le delicate operazioni di controllo, assistenza e tutela dell'ordine pubblico;

che, in data 25 settembre 1999, il Ministro dell'interno *pro tempore*, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispondeva, con il foglio n. 137/132/10133, all'interrogazione citata specificando:

che il Governo nel suo insieme condivideva le considerazioni formulate in merito alla straordinaria prova di maturità civile e di solidarietà umana fornita dalle popolazioni della Puglia di fronte all'eccezionale afflusso di immigrati che ha interessato quella terra;

che, soprattutto grazie alla «cultura dell'accoglienza», si era riusciti a far fronte alla difficile sfida dell'immigrazione con risultati che avevano suscitato ammirazione anche al di là dei confini nazionali;

che, proprio per questo, si era ritenuto che vi fossero i presupposti per il conferimento di un'onorificenza al merito civile in favore della regione Puglia, intesa quale ente rappresentativo dell'insieme dei cittadini e delle istituzioni e organizzazioni di volontariato civili e religiose ricompresi nel territorio regionale e prodigatisi nell'opera di soccorso e di accoglienza degli immigrati;

che, per quanto sopra, si era avviata, attraverso i prefetti delle province pugliesi, la pertinente istruttoria prevista dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1956, n. 658;

considerato:

che di recente è stata conferita all'Arma dei carabinieri un'alta onorificenza nel senso auspicato dall'interrogazione cui si fa riferimento, formalizzando, quindi, il giusto riconoscimento dei meriti acquisiti con sacrificio, abnegazione ed alto senso del dovere dagli uomini della Benemerita per l'attività connessa con il fenomeno dell'immigrazione clandestina prima richiamato;

che a tutt'oggi non si hanno notizie di riconoscimenti conferiti alle altre istituzioni citate in detta interrogazione, ed in particolare alla regione Puglia, a fronte anche delle ragioni condivise, pienamente ed espressamente, dalle stesse autorità governative come dianzi sottolineato,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni per cui, pur avendo fin dal settembre 1999 riconosciuto l'esistenza dei presupposti per il conferimento di un'onorificenza al merito civile in favore della regione Puglia e pur avendo avviato, attraverso i prefetti competenti, l'istruttoria prevista, si sia proceduto, sino ad ora, a formulare il riconoscimento solo per uno dei soggetti interessati, tralasciando sia quello per l'istruzione (regione Puglia), sul quale, con chiarezza e con completezza, era stato espresso parere favorevole, sia quelli attinenti ad altre forze di polizia (Guardia di finanza, polizia di Stato, eccetera) e ad altri organismi civili

e religiosi (come ad esempio la diocesi di Lecce, quella di Otranto, eccetera).

(4-19641)

RUSSO SPENA, SALVATO, CO', CRIPPA, CARCARINO, SCOPPELLITI, DE LUCA Athos. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che durante la sua recente visita a Roma la signora Amelia Boynton Robinson, collaboratrice di Martin Luther King nel movimento per il diritto di voto degli afro-americani negli anni Settanta e medaglia Martin Luther King per la libertà nel 1990, ha informato parlamentari e rappresentanti del Governo italiano dell'incredibile decisione della Corte Suprema USA di abolire il Voting Rights Act, che dal 1965 sanciva il diritto di ciascun americano a partecipare al processo elettorale sia come elettore che come delegato, dichiarandolo «anticostituzionale» e ratificando una decisione in questo senso di un tribunale locale;

che era già nota al Parlamento italiano una decisione della Corte Suprema americana, ugualmente razzista e profondamente ingiusta, riguardante la pena di morte anche in casi di dubbio sull'innocenza del condannato;

che, a seguito della decisione della Corte Suprema, che annulla all'insaputa di tutti 35 anni di conquiste del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, si sono verificati episodi di violazione del diritto di voto e del rispetto del diritto di voto nei confronti di alcuni candidati presidenziali americani, tra cui il candidato democratico Lyndon H. LaRouche, documentati dalla signora Robinson quale osservatrice ufficiale alle primarie democratiche nel Michigan, e portati all'attenzione dell'Office for Democratic Institution and Human Rights di Varsavia in quanto violano i principi fondamentali di diritto democratico sanciti dalla Conferenza sulla Dimensione Umana dell'OCSE del 1990,

si chiede di conoscere se il Governo sia informato della gravissima decisione di abolire il diritto di voto per gli americani non graditi alla dirigenza dei partiti e quali siano le opinioni del Governo italiano al riguardo.

(4-19642)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che a Montefiascone, in provincia di Viterbo, in un grande magazzino concesso dal comune in comodato all'Asvom, l'associazione di protezione civile, sono state rinvenute alcune tonnellate di capi di abbigliamento e suppellettili varie raccolte oltre un anno fa, tra la popolazione locale, quali aiuti umanitari destinati alla sfortunata popolazione del Kosovo, nell'ambito della «operazione Arcobaleno»;

che detta fortuita «scoperta» la dice lunga su quella che potrebbe essere, ancora, l'esatta portata di un fenomeno che, a livello nazionale, è già stato oggetto di attenzione da parte della magistratura,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo non intenda procedere ad una ricognizione completa sul territorio nazionale invitando i prefetti a svolgere accurati accertamenti atti ad appurare l'esistenza o meno, nel territorio di loro competenza, di eventuali depositi di merci destinate alle popolazioni del Kosovo, mai inviate a destinazione per i più svariati motivi;

come intenda comportarsi nei casi in cui, come a Montefiascone, venissero scoperte impreviste «giacenze» stante l'evidente necessità di non mandare a male il frutto della generosità della gente, essendo sin troppo evidente che tante sono, in Italia e nel mondo, le persone che possono avere effettivo bisogno di aiuti di tal genere;

se non si intenda approfittare della prossima legge finanziaria per sanare un'altra delle «beffe» insite nella già citata «missione Arcobaleno», relativa alla impossibilità di rendere detraibili dal reddito, ai fini fiscali, le somme a suo tempo versate da singole persone per finanziare la suddetta operazione; come è noto, infatti, detta possibilità è stata concessa solo alle imprese e non ai privati che, con la loro generosità, hanno permesso di mettere insieme circa cento miliardi di lire per interventi a favore dei profughi kosovari;

in ogni caso, a quanto ammonti la somma complessiva che lo Stato sarebbe tenuto a ritenere detraibile nel caso in cui si dovesse decidere di intervenire nel senso auspicato;

se non si ritenga, qualora per i più svariati motivi non fosse più possibile praticare la strada della detraibilità a fini fiscali da parte dei privati che all'epoca decisero di aderire all'iniziativa umanitaria, che lo Stato debba comunque destinare uguale somma ad altri interventi ugualmente urgenti come, per esempio, la ricostruzione delle zone terremotate dell'Umbria ed altre ancora, mantenendo, in tal modo, un impegno morale preso con chi volle fare testimonianza di solidarietà nei confronti di popolazioni più sfortunate ma che poi, di fatto, ha visto la propria generosità beffeggiata e umiliata da personaggi di pochi scrupoli e dalla nulla sensibilità.

(4-19643)

PASQUINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che il gruppo assicurativo Reale mutua di assicurazioni di Torino ha disposto, nell'ambito di un programma di ristrutturazione aziendale, la fusione per incorporazione delle sue controllate Universo assicurazioni spa e Universo vita spa, aventi sede a Bologna, nella Italiana assicurazioni spa con sede a Milano;

considerato che tale ristrutturazione contempla la chiusura della sede di Bologna delle due compagnie;

rilevato che al personale dipendente della sede di Bologna è stato proposto il trasferimento a Milano, presso la sede della Italiana assicurazioni;

rilevato ancora che tale «offerta» pone in essere di fatto il «licenziamento mascherato» di duecentonovanta occupati per la impossibilità di

trasferimento a causa di vincoli familiari, delle difficoltà abitative e della forte decurtazione in termini reali delle retribuzioni;

considerato che i «licenziamenti mascherati» colpirebbero principalmente il personale femminile che costituisce più della metà degli occupati,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda convocare la Reale mutua di assicurazioni e le organizzazioni sindacali per esperire una mediazione fra le parti volta al ritiro di tale provvedimento per ottenere altre soluzioni organizzative che, pur nell'ambito delle esigenze di riorganizzazione del gruppo assicurativo Reale mutua, salvaguardino le professionalità dei lavoratori e verifichino le potenzialità offerte dal telelavoro.

(4-19644)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'applicazione della nuova normativa per l'assegnazione al servizio civile degli obiettori di coscienza non funziona come dovrebbe poiché non riesce a coniugare le esigenze degli enti che richiedono obiettori di coscienza con quelle dei ragazzi che intendono praticare il servizio civile in sostituzione di quello militare;

che i tempi di assegnazione degli obiettori ai servizi presso gli enti sono ancora troppo lunghi;

che è capitato, ad esempio, il caso di un giovane laureato in medicina che, avendo fatto domanda ed essendo stato richiesto dal comune di Montebelluna (Treviso), risulta ancora in attesa di una qualsiasi risposta;

che sia il ragazzo, che nella fattispecie è già in età avanzata avendo terminato gli studi universitari, che il comune di Montebelluna, bisognoso di personale, nulla possono per risolvere le loro esigenze;

che il problema riveste ovviamente un carattere generale perchè è sicuramente contro ogni logica di buon senso, oltre che contro ogni regola di buona organizzazione sociale, il fatto che, come risulta dalle tabelle delle partenze, chi abbia fatto domanda nel dicembre 1998 sia partito solo nel marzo del 2000, cioè dopo quindici mesi,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda intervenire per organizzare in modo più efficiente gli uffici che coordinano le partenze degli obiettori di coscienza diminuendo i tempi di attesa a un periodo ragionevole non superiore ai tre-sei mesi, dando quindi risposte sia agli enti che ai giovani in tempi più rapidi.

(4-19645)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso come noto l'articolo di Maurizio Tortorella apparso sul settimanale «Panorama» dell'8 giugno 2000 con il titolo «D'Alema e quel peccatuccio da 20 milioni sepolto a Bari», nel quale articolo ci si chiede per quale ragione le «gole profonde» del palazzo di giustizia di Bari abbiano tenuto ben celata la vicenda dei «20 milioni» passati dalle tasche del dottor Cavallari, presidente della Case di cura riunite srl, in

quelle dell'onorevole D'Alema, in vista della campagna elettorale del 1985;

premessi altresì:

che l'articolo ricorda che l'onorevole D'Alema era solito frequentare il Cavallari sia ricevendolo nel suo ufficio di consigliere regionale sia accettando inviti a cena presso la casa del Cavallari;

che l'indagine fu archiviata per prescrizione del reato essendo trascorsi 10 anni dal fatto e che nella richiesta di archiviazione si dà atto della «lealtà» di D'Alema che confessa la ricezione della somma,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro della giustizia sul fatto che dal palazzo di giustizia di Bari l'acqua del rubinetto delle notizie sgorgi a singhiozzo e chi regoli questi flussi intermittenti; di conseguenza quali siano i procedimenti avviati per le numerose fughe di notizie e quali i relativi esiti;

se corrisponda al vero che interi periodi dell'ordinanza di archiviazione del giudice Russi siano interamente copiati dalla richiesta di archiviazione del pubblico ministero Maritati;

a quale corrente sindacale dell'ANM appartengano i magistrati Maritati e Russi;

per quale arcano motivo il giornalista Tortorella o gli altri collaboratori di «Panorama» non abbiano potuto consultare il fascicolo relativo agli interrogatori dell'onorevole D'Alema essendo ormai pubblico e comunque archiviato;

se il Ministro in indirizzo ritenga o meno gravissima l'ipotesi che il fascicolo sia sparito e, in questo caso, se ritenga di appurare la circostanza a mezzo di immediata ispezione;

se il Ministro sia o meno favorevole all'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sul palazzo di giustizia di Bari, sempre definito il «palazzo dei veleni», nel quale il «clima era mefitico» onde appurare:

i responsabili di detto clima che ha prodotto gravi danni all'amministrazione della giustizia;

quanti di questi responsabili siano ancora in quel palazzo o se siano assurti a più alte e prestigiose funzioni per quelli che risulterebbero «meriti speciali»;

quanti per interesse di corrente, per pavidità o per accidia abbiano consentito l'espandersi della mefite in quel palazzo;

nel caso in cui il Ministro sia favorevole all'inchiesta, se abbia in animo di raccomandare alla maggioranza parlamentare di promuovere o sostenere l'iniziativa;

se in passato i Ministri della giustizia che si sono succeduti dal 1985 al 1999 abbiano o meno disposto ispezioni sulla conduzione della giustizia a Bari e quali siano le risultanze di dette ispezioni.

(4-19646)

CURTO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la città di Napoli è risultata devastata negli ultimi giorni da una *escalation* criminale senza precedenti;

che tale *escalation* ha visto «rimanere sul campo» otto vittime nell'ambito di una mattanza pressochè quotidiana che dall'inizio dell'anno ha fatto contare ben cinquantuno morti, alcuni fra i quali vittime innocenti dell'emergenza criminale partenopea;

che della emergenza camorra a Napoli si parla solo in particolari circostanze, e cioè quando fatti eclatanti impongono una attenzione determinata anche dal ruolo dei *mass media*,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo, e con essi il Governo, ritengano di dover attivare un piano straordinario anticamorra per Napoli, sulla falsariga di quanto avvenuto per il contrabbando in Puglia con la cosiddetta «operazione Primavera» (ma con permanenza sul territorio di uomini, mezzi e tecnologie molto più strutturale), oppure se intendano continuare a consentire un vero e proprio massacro che incide pesantemente sull'ordine pubblico, sulle attività economiche, sul prestigio e sull'immagine di una città come Napoli che altrimenti potrebbe rivestire un ruolo di grande rilievo sia in contesto nazionale che europeo.

(4-19647)

CURTO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere:

quali siano i motivi per i quali a tutt'oggi non risulta essere stato emanato il regolamento di attuazione relativo alla legge istitutiva del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (legge n. 512 del 22 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 2000);

se il Governo e i Ministri in indirizzo siano consapevoli del grave rischio in cui incorrono i soggetti che potrebbero richiedere il risarcimento in quanto l'articolo 5 della legge stessa prescrive tassativamente che la presentazione della domanda deve avvenire, a pena di scadenza, entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa;

quali siano pertanto, al riguardo, le iniziative immediate ed urgenti che si intende assumere.

(4-19648)

CURTO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che organi di informazione («Il Messaggero» del 9 giugno 2000) hanno riportato un'intervista resa dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, nel corso della quale il predetto avrebbe dichiarato di aver ricevuto, durante il periodo della sua detenzione, l'allora vice procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, e di avere avuto con lui uno specifico colloquio;

che il dottor Piero Grasso riveste attualmente il delicatissimo incarico di procuratore capo della Repubblica di Palermo,

l'interrogante chiede di conoscere:

se quanto riportato dal quotidiano «Il Messaggero» corrisponda al vero;

quali siano stati i motivi per i quali l'allora vice procuratore nazionale antimafia ritenne di dover «colloquiare» con l'ex sindaco di Palermo;

se siano state rispettate al riguardo le procedure previste e se il relativo verbale, ove sia stato redatto (e in caso contrario i motivi per i quali non lo sia stato), sia stato trasmesso alla procura della Repubblica di Palermo e/o alla procura nazionale antimafia.

(4-19649)

CURTO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con grave ritardo è esplosa nelle ultime ore la polemica relativa alla negata estradizione di ben 1.089 criminali da parte delle autorità spagnole;

che la questione potrebbe risultare di decisiva importanza nell'azione di contrasto al crimine comune organizzato se, come risulterebbe, fra i 1.089 ci fossero 124 dei 210 criminali più pericolosi d'Italia, e addirittura 5 fra i primi 27 ricercati dalle forze di polizia,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo e/o i Ministri in indirizzo non ritengano di dover riferire in Parlamento sulla intera questione e comunque quali siano le iniziative che si intende assumere al riguardo.

(4-19650)

CORTELLONI, DI BENEDETTO, MUNDI, LAURIA Baldassare. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che lunedì 5 giugno 2000 veniva emesso dal tribunale di Modena il verdetto di condanna a carico di quattordici imputati nell'ambito del maxiprocesso per presunte violenze e abusi sessuali su minori nella Bassa modenese;

che la professoressa Paola Di Blasio, docente di psicologia dello sviluppo e consulente del pubblico ministero, dottor Andrea Claudiani, il 7 giugno 2000 rilasciava al quotidiano «Il Giornale» l'intervista dal titolo: «Nessun rito satanico, lo scopo era girare filmini per maniaci», nella quale affermava che dietro agli episodi che hanno portato alla condanna degli imputati nel processo succitato non vi sarebbero affatto «riti satanici», ma abusi rituali finalizzati alla produzione di video pornografici ed alla loro commercializzazione; si tratterebbe, sempre secondo la professoressa Di Blasio, di «... un grosso giro di affari in cui si uniscono interessi commerciali e forme di perversione da parte di adulti che commettono queste azioni in gruppo»;

che dalle notizie degli organi di informazione locale sembra però che non sia mai stata ritrovata neppure una fotografia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che la procura della Repubblica di Modena abbia rinvenuto materiale pornografico (videocas-

sette, siti Internet, fotografie e quant'altro) destinato, o meno, al mercato sommerso dei pedofili e dei maniaci, in cui i minori coinvolti nel succitato processo fossero stati filmati;

in caso affermativo, quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere;

in caso negativo, se non ritenga censurabile che la consulente del pubblico ministero rilasci interviste di tale natura.

(4-19651)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 52, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i servizi e le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali possano essere affidati a soggetti privati che, nel caso di società miste, siano stati scelti con gara pubblica tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, ultimo comma, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997;

che ad oggi tale bando non è stato istituito, nè è stato emanato il relativo regolamento ministeriale, rendendo illegittime tali società ed esponendo amministratori, dirigenti, revisori dei conti dei comuni a pesanti responsabilità personali;

che i comuni di Aprilia, Pomezia ed Ardea hanno, in spregio alla normativa richiamata, aderito all'Aser srl (società mista formata dai tre comuni e da privati) ed affidato a questa società il servizio tributi, smantellando i relativi uffici comunali adibiti al recupero delle tasse;

che il Ministero delle finanze, Dipartimento entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale, Ufficio di vigilanza, nella persona del direttore centrale, dottor Giovanni Ignizio, rispettivamente con nota prot. V/12621/2000 del 31 gennaio 2000 diretta al comune di Aprilia e con nota del 13 aprile 2000 diretta al comune di Ardea, ha invitato tali amministrazioni comunali «al ripristino della legalità violata» con la costituzione dell'Aser;

che tale invito, ad oggi, non ha sortito nessuna iniziativa da parte dei comuni di Aprilia e Ardea;

che, a seguito di un esposto presentato da un cittadino, è in atto una procedura di controllo sul comune di Pomezia;

che, nel merito delle convenzioni stipulate tra i comuni e l'Aser emergono condizioni contrarie ad ogni regola di pubblica amministrazione; esempio, la durata della convenzione stabilita in 20 anni e l'aggio accordato del 30 per cento;

che soci privati dell'Aser risultano le seguenti società; Publicconsults spa, Socea spa, Paghera spa, Syrt srl; di tali società non è dato conoscere dalla documentazione depositata nei comuni nè gli atti costitutivi, nè i soci;

che dalle informazioni assunte risulta, poi, che la Publicconsult spa sia morosa verso il comune di Pomezia;

che nel Lazio, oltre ai comuni di Aprilia, Ardea, Pomezia, anche Nettuno ha affidato la riscossione dei tributi locali a società che, seppur con una forma diversa, nella sostanza è di proprietà della Publicconsult;

ciò sta determinando un vero e proprio monopolio che andrebbe a gestire un volume di affari di circa 100 miliardi annui, di cui 30 miliardi di aggio, per la durata di 20 anni; questo in una zona non certo immune dalle infiltrazioni della criminalità organizzata come rilevato da atti parlamentari, si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti; in tal caso, quali provvedimenti intenda adottare considerato che i comuni sopra citati hanno violato la legge disattendendo il puntuale e documentato intervento del Ministero nella persona del direttore centrale per la fiscalità sociale, dottor Ignizio.

(4-19652)

TONIOLLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a seguito del provvedimento disciplinare riguardante l'infrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981 dell'articolo 5, nn. 3 e 4, del presente decreto a carico del dottor Daniele Bellu sono trascorsi ben 4 mesi prima del procedimento adottato il 1° marzo 2000 con cui è stato nominato il funzionario istruttore;

che, come noto, per giurisprudenza costante, i termini di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 decorrono per data di emissione dei singoli atti – nel caso di specie dalla data di emissione del provvedimento di contestazione degli addebiti – e non dalla data della notifica degli stessi e non sono interrotti dalla presentazione delle giustificazioni da parte del dipendente sottoposto a procedimento;

che vi è violazione grave del principio del contraddittorio perchè non sono stati rispettati gli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1957/3, con conseguente nullità del procedimento;

che la norma di cui all'articolo 11 prevede espressamente che la riunione avanti la commissione consultiva debba essere preceduta dalla comunicazione all'impiegato sottoposto alla procedura della fine della fase istruttoria e della possibilità, entro il termine di 20 giorni, di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento; solo dopo il decorso di tale termine è possibile fissare validamente la riunione per la decisione sulla sanzione disciplinare;

che al dottor Bellu non è stata data alcuna comunicazione della fine delle indagini e soprattutto della possibilità di prendere visione degli atti del procedimento, con la conseguenza che il medesimo non è stato minimamente messo in condizioni di esperire alcuna difesa;

che risulta che non vi è stata audizione da parte del funzionario istruttore dei testimoni indicati dal dottor Bellu nella lettera di giustificazione sopra richiamata, nè gli stessi sono stati convocati avanti la commissione consultiva,

si chiede di sapere se non risulti doveroso prima che opportuno dichiarare la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del dottor Bellu e in ogni caso, senza che ciò comporti

accettazione del contraddittorio, dichiarare infondati gli addebiti contestati.

(4-19653)

BEVILACQUA, MARRI, PACE. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche», all'articolo 6, comma 1, stabilisce che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) opera sulla base di un proprio «piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea;

che il «Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo del CNR», approvato in data 14 gennaio 2000, stabilisce che il piano triennale viene approvato dal consiglio direttivo ed è formato con il coinvolgimento propositivo della comunità scientifica e con il coinvolgimento dei responsabili delle strutture scientifiche e amministrative dell'ente;

che il citato articolo 6 del decreto legislativo n. 19 del 1999, al comma 1, terzo e quarto periodo, stabilisce che il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e che sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di 60 giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

che quanto sopra dimostra che la predisposizione del piano triennale di attività costituisce l'atto più significativo in indirizzo e di politica della ricerca non solo per il CNR, ma per l'intero paese, in considerazione delle ricadute che da esso possono derivare al processo di innovazione tecnologica e di sviluppo scientifico;

che sul foglio inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2000, parte II, è stato pubblicato un bando di gare per affidare ad una ditta esterna all'ente «il servizio di definizione e realizzazione del piano triennale 2001-2003», ivi compresa la predisposizione delle «linee-guida del piano triennale 2004-2006»;

che tale iniziativa si configura come una evidente rinuncia da parte dei responsabili dell'ente ai propri compiti istituzionali, una palese dichiarazione di incompetenza politica ed una aperta dimostrazione di incapacità gestionale, e che ciò potrebbe causare pesanti conseguenze sullo sviluppo scientifico e tecnologico del paese,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire con specifiche iniziative che potrebbero configurarsi anche con il commissariamento dell'ente, per porre fine ad un periodo di gestione che ha portato il CNR a perdere ogni credibilità in ambito nazionale ed internazionale e che rischia di causare gravi danni alla

ricerca scientifica e tecnologica, in un momento in cui la promozione dell'innovazione appare fattore determinante nel processo di sviluppo del paese.

(4-19654)

CURTO. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Per conoscere:

quali siano i motivi per i quali, nell'elenco d'ipotesi di riclassificazione dei comuni agricoli svantaggiati della provincia di Taranto, non risultò il comune di Torricella;

se non si ritenga opportuno modificare tale ipotesi in quanto il comune di Torricella riveste tutte le caratteristiche per essere considerato comune svantaggiato, mentre, in caso contrario, l'esclusione rappresenterebbe un atto manifestamente iniquo, con conseguenze disastrose sull'economia locale.

(4-19655)

DE CAROLIS. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che nella giornata del 13 aprile 2000, all'interno del tribunale di Forlì, al termine di un processo a porte chiuse, anche la sentenza veniva letta in assenza di estranei;

atteso che il magistrato, con una decisione insolita, ha ritenuto di allontanare anche un giornalista del «Corriere di Romagna»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'atto compiuto sia legittimo o non sia stato piuttosto assunto in contrasto con le norme che presiedono all'amministrazione della giustizia nel nostro paese;

nel caso in cui la decisione assunta dal magistrato non corrisponda alle disposizioni di legge, quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per garantire il regolare svolgimento dei processi.

(4-19656)

SQUARCIALUPI. – *Ai Ministri delle comunicazioni, della giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che periodicamente le aziende telefoniche, nel caso specifico la TIM, inseriscono nelle segreterie telefoniche degli utenti la pubblicità di un nuovo sistema di lettura dei messaggi;

che la spiegazione di tale novità, complessa e lunga, deve essere ascoltata almeno un paio di volte, dopo di che il risultato è inattuabile e cioè impedisce di leggere i messaggi che si ha il diritto di ascoltare;

che si è costretti a chiamare il 119 dove persone gentili forniscono le informazioni del caso, che però sono di impossibile applicazione anche a persone di intelligenza più che media e di cultura buona;

che la maggioranza degli utenti non è in grado di fare da sola la cancellazione della lunga conversazione della TIM, non può ascoltare i messaggi e quindi deve ricorrere a specialisti mentre la spesa delle varie telefonate, che raggiungono anche la mezz'ora, gravano sull'utente che si

aspetterebbe dalla TIM di vedere la pubblicità delle novità tecniche quando invia la bolletta attraverso altri sistemi cartacei che almeno consentono di essere letti con comodità e non per strada o in luoghi non idonei,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che dovrebbe essere vietato ai gestori della telefonia di intrufolarsi con messaggi che l'utente non gradisce, dei quali non ha bisogno e che, soprattutto, non riesce ad attuare;

se non si ritenga che sarebbe questa l'occasione di chiamare in causa l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

(4-19657)

MARCHETTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il 2 giugno 2000 è stato aperto definitivamente al pubblico, a Firenze, il Corridoio Vasariano;

che purtroppo per accedere al Corridoio Vasariano si deve pagare un biglietto di 50.000 lire per i maggiori di 25 anni, 35.000 lire per i giovani fra i 18 e i 25 anni, 25.000 lire per i minorenni;

che il costo del biglietto d'ingresso – comprensivo della visita agli Uffizi e al giardino di Boboli – è così elevato da rendere del tutto teorica, per la grande maggioranza delle persone, la possibilità di visitare i nuovi spazi,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga che costi tanto elevati siano inconciliabili con programmi rivolti alla promozione culturale e se non ritenga di adoperarsi urgentemente perchè questa «barriera del denaro» sia rimossa almeno in misura consistente.

(4-19658)

BRUNI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con la *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1996 il Ministero della sanità emanava le «Linee-guida concernenti l'organizzazione della prevenzione e della assistenza in oncologia»;

che il punto 2 prevede, nell'assistenza integrata in aziende USL, la costituzione di una unità operativa di oncologia medica ed una di oncologia chirurgica;

che nella ASL RM B, con un bacino di utenza di circa 700.000 persone, non esiste un centro di riferimento oncologico ma solo una unità operativa di oncologia medica (*day hospital*);

che non è stata ancora strutturata una unità operativa di oncologia chirurgica, presente ed operante tra molte difficoltà;

che è stato bandito dalla ASL RM B un concorso per dirigente di secondo livello (primario) nella disciplina di chirurgia generale dell'ospedale Sandro Pertini di Roma;

che in tale ospedale sono già in attività altre due divisioni di chirurgia generale con in servizio i relativi dirigenti di secondo livello (primari), che svolgono sia attività chirurgica d'elezione che d'urgenza;

che lo spirito della riforma sanitaria in atto è improntato alla razionalizzazione delle risorse esistenti;

che tale situazione acquista ancora maggior gravità per le note vicende relative alle obbligate ed oggettive carenze del polo oncologico del Regina Elena;

considerato che appare superflua la presenza di una terza divisione, con compiti esattamente sovrapponibili alle altre due operanti, in presenza di ben più gravi carenze assistenziali,

si chiede di sapere se si intenda valutare, con il nuovo assessore regionale alla sanità, la situazione esistente al fine di razionalizzare e di dare una giusta collocazione alle risorse già presenti, strutturando in primo luogo una unità operativa di oncologia chirurgica che, alla luce di quanto premesso, appare indispensabile in tale vasto bacino di utenza, in supporto anche alle numerose strutture territoriali, oltre che a quelle ospedaliere stesse.

(4-19659)

CORTELLONI, DI BENEDETTO, MUNDI, LAURIA Baldassare. – *Ai Ministri delle comunicazioni, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che all'interno delle strutture dei centri di lavorazione postale (CPO, CMP, poste ferrovia, ora polo logistico corrispondenze) sono state effettuate selezioni di personale senza alcuna necessità, non sussistendo posti vacanti, nè riguardando la selezione promozionale di personale;

che senza alcuna motivazione è stato imposto (prima del 15 maggio 2000, data del passaggio delle sezioni portalettere di città dalla filiale al polo corrispondenze-CPO) ai dipendenti dei centri di lavorazione postale di rispondere ad un questionario, contenente, fra l'altro, dati personali, senza che venisse in alcun modo spiegato quali fossero il motivo e le finalità dello stesso, con conseguente palese violazione della legge sul trattamento dei dati personali (31 dicembre 1996, n. 675);

che al personale è stato ordinato, in assenza di consenso e di autorizzazione, di fornire dati – poi elaborati ed utilizzati – per individuare, senza che alcun preventivo concorso fosse bandito, il personale da collocare al vertice dei settori del CPO;

che la nomina dei prescelti ha comportato l'allontanamento del personale che da anni reggeva detti posti, il quale, a scapito della propria professionalità, è stato assegnato a mansioni inferiori;

che la nomina dei prescelti ha determinato un diffuso malessere tra il personale, anche in considerazione del fatto che sono del tutto sconosciuti i criteri valutativi che l'azienda ha adottato;

che tale malessere costituisce una prerogativa ormai consolidata, in quanto le scelte clientelari sono state perpetrate sistematicamente, senza alcuna vera e corretta selezione valutativa del personale, che ha aperto un considerevole contenzioso;

che varie unità, fra i nuovi promossi, non hanno nemmeno sostenuto il colloquio, al quale i prescelti sono stati sottoposti, dopo l'indagine;

che i nuovi promossi percepiranno una congrua retribuzione;

che risultano proposti numerosi procedimenti giudiziari di risarcimento danni per *mobbing* in seguito a comportamenti dei superiori, nei confronti dei quali non solo non sono mai stati adottati provvedimenti disciplinari, ma sono state avviate delle promozioni;

che senza alcuna motivazione la direttrice della filiale di Piacenza ha trasferito una dipendente postale (signora Franca Grilli) – madre di due minori – ad una località non adeguatamente servita da mezzi pubblici e distante ottanta chilometri dalla abitazione della dipendente;

che in seguito a tale ingiustificato trasferimento la signora Franca Grilli è ricorsa avanti al giudice, il quale ha sospeso il provvedimento dell'amministrazione postale, disponendo il risarcimento dei danni a favore della dipendente con conseguenti costi gravanti sulle Poste italiane spa che – a quanto risulta – non si preoccupano di rivalersi sui direttori responsabili di siffatti illegittimi, deprecabili e soprattutto incomprensibili comportamenti, denotanti assoluta mancanza di capacità manageriale;

che sempre la medesima direttrice della filiale di Piacenza – che, sebbene sprovvista di laurea, con carriera brillantissima è passata dall'area operativa alla direzione di filiale in nemmeno tre anni – adibisce personale invalido (signor Ugo Anselmi) a mansioni incompatibili con lo stato di salute,

si chiede di sapere:

se nell'ambito della riorganizzazione delle Poste italiane spa siano state istituite, a perfetta insaputa delle organizzazioni sindacali, nuove figure professionali all'interno dei centri di lavorazione postali (CPO, CMP, poste ferrovia, ora polo logistico corrispondenze);

quali criteri valutativi abbia fatto propri l'azienda per individuare le unità a cui assegnare le suddette posizioni apicali;

quali siano le valutazioni concrete di tutto il personale;

il costo di siffatta selezione;

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze e dei propri poteri di controllo, ritengano di disporre accertamenti ispettivi al fine di verificare se i direttori del succitato CPO abbiano o meno commesso violazioni di legge, regolamenti, circolari ed altro nel nominare queste persone e se non ritengano di invitare questi direttori a sospendere immediatamente queste persone dal nuovo incarico fino a che non sia stata accertata la regolarità delle loro nomine;

se i Ministri in indirizzo ritengano di dover prendere provvedimenti nei confronti della predetta direttrice della filiale di Piacenza per i fatti sopra esposti.

(4-19660)

DOLAZZA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che «Il Corriere della Sera» del 10 giugno 2000 pubblica un'intervista del Ministro dell'industria, ove è detto, fra l'altro, che «la perdita di competitività del sistema Italia, dimostrata dalla flessione del numero dei brevetti, deve diventare un'emergenza nazionale», che sono in elaborazione «interventi del Governo per legare il mondo dell'impresa alla ricerca» e che, rifiutandosi di smentire l'affermazione del professor Piattelli Palmarini («il problema vero è il fallimento della ricerca e del rapporto università-imprese»), finora non v'è stato alcun coordinamento fra innovazione e ricerca;

che sotto la voce di ricerca, o ricerca applicata, amministrazioni pubbliche diverse hanno annualmente in bilancio migliaia di miliardi (a cominciare dai 600 miliardi di lire del Ministero della difesa);

che in Italia esistono tre grandi entità cosiddette di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, ENEA, Istituto nazionale di fisica nucleare) e che autorevoli componenti del Governo ripetitivamente indicano i cosiddetti «parchi tecnologici» come infallibile rimedio per aree di crisi;

che, secondo uno studio indipendente, fra oneri derivanti dalle citate grandi entità di ricerca e stanziamenti compresi in capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Ministeri, università, amministrazioni pubbliche autonome e locali, elargizioni da leggi diverse e sovvenzioni della ricerca e dell'innovazione negli ultimi cinque anni lo Stato italiano ha formalmente destinato alla ricerca, alla ricerca applicata ed all'innovazione mediamente più di 15.000 miliardi l'anno;

che v'è un proliferare di pubblicazioni, sempre in ricca veste editoriale ed ovviamente pagate con denaro pubblico, volte a giustificare l'attività di organismi di ricerca, ma con sibillini contenuti di carattere pseudo-filosofico, stando ai quali gli effettivi e concreti risultati della ricerca pura e non e dell'innovazione in Italia si risolvono quasi esclusivamente nella partecipazione di cattedratici e tecnocrati dello Stato e del parastato a convegni all'estero, all'organizzazione di convegni in Italia ed alla ripetitiva permanenza di ricercatori in Antartide (supportati da velivoli dell'Aeronautica militare);

che è prevalente la convinzione che le spese pubbliche per ricerca (pure e non), implementazione delle tecnologie e relative applicazioni ed innovazione finiscano in realtà in proporzioni pressochè paritetiche nella gestione degli enti (con sproporzionata dotazione di personale direttivo, amministrativo e di segreteria ed enormi spese di missione) e verso oscure destinazioni,

si chiede di conoscere:

se i Ministri interrogati siano in grado di precisare sia l'effettiva spesa media annua dal 1995 da parte di Ministeri ed altri enti pubblici (locali ed autonomi) per ricerca (pura e non) ed innovazione sotto forme diverse, sia la ripartizione geografica e per enti di detta spesa nonchè i con-

creti risultati (non la partecipazione a convegni e/o esercitazioni pseudo-filosofiche) scaturiti da dette spese;

se i Ministri interrogati non ritengano che, per superare l'attuale condizione di stagnazione (in gran parte fondata sulla confusione fra ricerca pura, ricerca applicata ed innovazione) e di indefinibile spreco, debba essere messo allo studio in tempi brevi uno schema di riordino degli esistenti enti di ricerca pura, ricerca applicata ed innovazione e la rigorosa catalogazione di tutte le spese per ricerca pura, ricerca applicata ed innovazione da parte dei Ministeri e di tutte le altre amministrazioni pubbliche, quali basi per avviare la ristrutturazione e la razionalizzazione del complesso italiano di ricerca e degli strumenti d'innovazione, alla finalità di addivenire a risultati concreti ed a una condizione di competitività con i *partner* continentali;

se il Ministro del tesoro, non ritenga di disporre una rilettura dei preventivi di spesa per il 2001 con la finalità di cancellare gli stanziamenti (per ricerca, ricerca pura, ricerca applicata ed innovazione) privi di credibili e concrete motivazioni, e nel sospetto che altre siano le destinazioni di detti stanziamenti.

(4-19661)

MELE, BISCARDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge n. 124 del 3 maggio 1999 prevede, nell'ambito di una riforma del sistema di reclutamento del personale della scuola, l'istituzione di graduatorie provinciali permanenti da utilizzare sia per le nomine a tempo indeterminato, limitatamente al 50 per cento dei posti disponibili, sia per le nomine a tempo determinato;

che il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 stabilisce, in attuazione del regolamento adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000, all'articolo 9, le modalità di presentazione delle relative domande;

che il suddetto articolo stabilisce in maniera univoca che le domande devono essere presentate con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero presentate a mano;

che altresì tutti i relativi modelli di domanda indicano come destinatario il provveditore agli studi,

si chiede di sapere:

per quali motivi il provveditore agli studi di Roma in data 8 giugno 2000 abbia diramato una arbitraria comunicazione nella quale si stabilisce che le suddette domande debbano essere inviate tramite la scuola di servizio;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare, di fronte ad una evidente interruzione di pubblico servizio che sta creando gravi disagi al personale interessato ed alle scuole, al fine di garantire la piena attuazione di una regolamentazione che ha valore nazionale.

(4-19662)

PETRUCCI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* –
Premesso:

che il clima mediterraneo dell'Italia costituisce un ambiente particolarmente favorevole per la produzione di fiori recisi e piante ornamentali; in particolare la floricoltura, un tempo presente prevalentemente in Liguria e Toscana, negli ultimi venti anni si è progressivamente diffusa anche in molte altre regioni e ha portato a una diversificazione delle specie coltivate, nell'ambito di una progressiva specializzazione produttiva delle differenti aree del territorio nazionale; in tal modo si è andato accumulando un patrimonio di conoscenze tecniche ed esperienza produttiva che fa di quello floricolo un comparto strategico;

che in Toscana, dove secondo stime della stessa regione, la superficie investita a fiori e piante da vaso è pari a circa 1.050 ettari, di cui 703 a fiori e fronde da recidere e i restanti a piante da vaso, mentre la superficie in serra risulta essere pari a 353 ettari, la Versilia e la provincia di Lucca, insieme a Pescia e Pistoia, sono le aree dove la floricoltura rappresenta da anni uno dei principali e più importanti settori dell'economia locale per numero di aziende, fatturato, persone occupate;

che il Ministro delle politiche agricole e forestali *pro tempore* Paolo De Castro, nei primi mesi dell'anno, aveva annunciato, in occasione della sua visita al Salone del florovivaismo, a Padova, che dal 1° gennaio 2001 sarebbe diminuito il peso fiscale sul gasolio per il riscaldamento delle serre e sarebbe stato ridefinito il tariffario Enel, in modo da garantire ai serricoltori condizioni agevolate, al fine di ridurre sensibilmente i costi di produzione per chi opera nel settore e far diventare maggiormente competitiva l'offerta italiana;

che è questa una esigenza, sottolineata anche da una ricerca di Nomisma, dove si rileva che la produzione lorda vendibile italiana di fiori e piante ornamentali dal 1996 (quanto toccò il valore massimo di 3.718 miliardi) è in calo, ed oggi è di 3.600 miliardi; anche le nostre esportazioni verso gli altri paesi dell'Unione europea stanno diminuendo: - 7 per cento dal 1995 al 1998, tutto questo mentre aumenta l'*import* italiano dall'Olanda; sempre secondo Nomisma, dal 1998 al 1999, le vendite olandesi di fiori recisi agli italiani sono aumentate dell'8 per cento ed è aumentata anche la presenza di prodotti extracomunitari (l'*import* dell'Unione europea di fiori recisi è passato da 255 a 541 milioni di ecu dal 1990 al 1998); insomma le cifre di Nomisma mettono in luce la crisi di competitività in cui versa il florovivaismo italiano e la riduzione dei costi energetici promessa dal Ministro potrà in parte opporsi a tale tendenza;

che quello che il settore florovivaistico maggiormente richiede è una seria programmazione, una linea politica, un'azione di difesa e di sviluppo della produzione da parte di Governo e regioni, anche a medio e lungo termine, per questo aveva suscitato consensi e speranze la notizia, annunciata dall'allora ministro De Castro all'incontro padovano, della messa in moto del piano florovivaistico nazionale, che sarebbe stato sottoposto in bozza alle regioni e alle categorie professionali del settore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente ed indispensabile il varo del piano florovivaistico nazionale;

se non intenda concretizzare il piano di provvidenze per il settore tra cui l'accisa dei carburanti al fine di rendere più competitivo il comparto;

se non intenda provvedere al potenziamento dei servizi di settore, quali, ad esempio, l'organizzazione di prodotto, che consentano alle nostre imprese paritaria competitività con i paesi produttivi del Nord Europa che si presentano sui mercati come «organizzazione paese».

(4-19663)

VEGAS. – *Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che l'articolo 23 del decreto legislativo n. 29 del 1993 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato;

che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999 è stato emanato il regolamento di attuazione che prevede alla data di entrata in vigore dello stesso la soppressione dei ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e la confluenza automatica nel ruolo unico;

che gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico sono conferiti dall'amministrazione di appartenenza dandone immediata comunicazione al responsabile del ruolo unico per le necessarie annotazioni;

che ai dirigenti ai quali non sia stato affidato un incarico di direzione di uffici operativi sono affidate, su richiesta delle amministrazioni interessate, funzioni ispettive, di consulenza, studio o ricerca e, nell'ipotesi di completa assegnazione di funzioni, da parte di ogni Ministero, gli stessi dirigenti vengono utilizzati dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito di programmi specifici;

considerato:

che il Dipartimento della funzione pubblica per affidare nuovi incarichi ai dirigenti rimasti senza funzioni nell'ambito dei singoli Ministeri ha, con circolare, richiesto agli stessi i *curricula* dei dirigenti interessati così da evitare ritardi o incongruenti assegnazioni di funzioni;

che il Ministero delle finanze tuttavia non ha proceduto alla trasmissione dei dati curriculari e ciò ha provocato la totale e forzosa inattività di una decina di dirigenti amministrativi che vengono tuttavia regolarmente pagati;

ritenuto che la situazione per tali dirigenti è inammissibile perchè mortifica la professionalità di quanti si sono trovati esautorati dalle loro funzioni e «sfrattati» dai propri uffici,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministero delle finanze non abbia ottemperato ai propri doveri;

quali misure si intenda adottare al fine di porre termine ad una situazione lesiva del decoro personale di tali dirigenti e del credito della stessa amministrazione.

(4-19664)

BRIGNONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i giorni 13 e 14 giugno 2000 la provincia di Cuneo è stata investita da un'alluvione che ha provocato il crollo di sette ponti, allagamenti, frane, erosione di strade per il riversamento di torrenti in piena, l'isolamento di frazioni nelle valli Gesso, Vermenagna, Maira, Stura, Varaita e danni cospicui in almeno cinquanta comuni;

che la piena del torrente Gesso e soprattutto dei corsi d'acqua minori ha portato immissioni «pericolose» di fango e detriti nell'acquedotto comunale di Cuneo;

che le previsioni annunciano l'eventualità di un'altra perturbazione;

che la provincia di Cuneo è già stata investita da quattro eventi alluvionali calamitosi nell'arco degli ultimi sei anni, con vittime e danni di una gravità tale che sono tuttora in corso gli interventi di ricostruzione;

che a seguito dell'alluvione verificatasi nel 1996 lo scrivente aveva ravvisato la necessità di presentare il disegno di legge n. 2347 recante «Interventi immediati ed urgenti da effettuarsi nei bacini montani ed in zone limitrofe di pianura direttamente interconnesse», proponendo di procedere alla messa in sicurezza dei bacini montani, in particolare quelli che, a seguito degli eventi alluvionali, presentavano condizioni tali da far prevedere una non adeguata risposta in caso di nuove catastrofi idrologiche;

considerato che i recenti eventi alluvionali impongono una programmazione urgente e unitaria che non si limiti ad interventi-tampone, ma che attui le sistemazioni organiche previste e necessarie, specie nelle zone montane dei bacini idrografici e negli affluenti minori dei corsi d'acqua,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto espresso in premessa, non si ritenga che sia ormai improcrastinabile l'attivazione di una profonda opera di prevenzione, così come prevista dal PAI (Piano per l'assetto idrogeologico), approvato lo scorso anno dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, che indica interventi necessari per complessivi 25.000 miliardi di lire;

se, infine, non si ritenga che la gravità degli eventi esposti in premessa non richieda la dichiarazione immediata dello stato di calamità naturale.

(4-19665)

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore De Luca Athos ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02907, del senatore Cortiana.

